

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (VI Camera e 6 ^a Senato)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (XIV Camera e 14 ^a Senato)	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII)	»	20
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	22
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	23
GIUSTIZIA (II)	»	29
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	38
DIFESA (IV)	»	43
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	49
FINANZE (VI)	»	55
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	66
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	68

Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 82.

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare-NCD-Centristi per l'Italia: AP-NCD-CpI; Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Civici e Innovatori (CI); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-Movimento PPA-Moderati: Misto-M.PPA-Mod; Misto-UDC: Misto-UDC.

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	<i>Pag.</i>	69
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	87
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	91
AFFARI SOCIALI (XII)	»	95
AGRICOLTURA (XIII)	»	99
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	100
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	114
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	121
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	122
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	123
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	125
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	126
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	128
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO	»	133
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	134
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE	»	136
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI	»	137
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI	»	140
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	»	141
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	150

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo (Parere alla Commissione V) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazioni e raccomandazioni</i>)	3
Comunicazioni del Presidente	6

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 18 gennaio 2017. – Presidenza del presidente Andrea GIORGIS.

La seduta comincia alle 9.35

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno.

C. 4200 Governo.

(Parere alla Commissione V).

(Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazioni e raccomandazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marilena FABBRI, *relatrice*, riferisce sul provvedimento in titolo, evidenziando come lo stesso abbia carattere multisettoriale. A tale riguardo, osserva che né il titolo né il preambolo del decreto-legge indicano tutti i vari ambiti di intervento motivati da ragioni di necessità e di ur-

genza che il provvedimento abbraccia, ragione per la quale ha ritenuto di predisporre una specifica raccomandazione. Una ulteriore raccomandazione è volta invece a richiamare l'attenzione del legislatore riguardo alla necessità di evitare, in materia di nomina di commissari straordinari del Governo, il ricorso sistematico ad una legislazione derogatoria, valutando eventualmente l'opportunità di intervenire sulla norma derogata al fine di introdurre una modifica a regime. L'unica condizione contenuta nella proposta di parere è volta invece a sollecitare una riflessione degli organi di merito riguardo alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 3, che integra *ope legis* i contenuti di un contratto sottoscritto da numerosi soggetti istituzionali. I rilievi formulati in forma di osservazione concernono, invece, l'articolo 2, comma 4, che reca un errato rinvio normativo interno, nonché l'articolo 7, comma 1, in materia di interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 del 2017, disposizione rispetto alla quale si pone l'esigenza di chiarire se la deroga che la disposizione contempla rispetto all'articolo 63 del nuovo codice degli appalti si riferisca anche all'obbligo di adeguata motivazione richiesto dal medesimo articolo 63.

Andrea GIORGIS, *presidente*, osserva che una ricostruzione della norma in termini di esonero generalizzato e non tipizzato dall'obbligo di adeguata motivazione porterebbe ad interrogarsi riguardo alla sua conformità rispetto all'ordinamento costituzionale.

Marilena FABBRI, *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 4200 e rilevato che:

sul piano dell'omogeneità del contenuto:

il decreto-legge, che si compone di otto articoli, opportunamente suddivisi in quattro Capi nell'ordine rubricati: Disposizioni in materia ambientale, Disposizioni in materia di lavoro, politiche sociali e istruzione, Interventi per la presidenza G7, e Disposizioni finali, incide, con interventi perlopiù di natura provvedimentale, su numerosi ambiti materiali, di alcuni dei quali né il titolo – che si riferisce genericamente a “interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno” – né il preambolo effettuano la dovuta menzione; in particolare, risulta assente nel preambolo ogni indicazione circa gli interventi contenuti all'articolo 3, recante misure di bonifica ambientale destinate al comprensorio Bagnoli-Coroglio, di quelli contenuti all'articolo 5, che incrementa il Fondo per le non autosufficienze e di quelli recati dall'articolo 6, recante misure concernenti la Scuola europea di Brindisi;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

il decreto-legge, all'articolo 2, comma 1, al fine di attuare gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari ad evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, prevede la nomina di un unico Commissario straordinario del Governo, con apposito D.P.C.M. da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore

del decreto-legge, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, così derogando implicitamente a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che prevede che i commissari straordinari del Governo chiamati a “realizzare specifici obiettivi determinati” siano nominati con decreto del Presidente della Repubblica;

inoltre, all'articolo 7, comma 1, laddove autorizza il Capo della struttura di missione “Delegazione per la Presidenza del Gruppo dei Paesi più industrializzati” (G7) ad avvalersi, “in caso di necessità e urgenza”, della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara prevista dall'articolo 63 del nuovo codice degli appalti (decreto legislativo n. 50/2016), sembra derogare implicitamente alla disposizione in questione; la disposizione in oggetto giustifica infatti il ricorso a tale procedura semplificata sulla base del fatto che “Gli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 del 2017, in quanto imprevedibili in relazione a consistenza e durata dei procedimenti, costituiscono presupposto per l'applicazione motivata della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 » nei fatti ampliando l'ambito di applicazione del disposto dell'articolo 63, dall'imprevedibilità degli eventi (prevista come possibile esimente anche dalla direttiva europea 24/2014) all'asserita imprevedibilità dei procedimenti ad essi relativi. A ciò consegue altresì l'opportunità di chiarire se il riconoscimento in via legislativa di tale imprevedibilità esenti o meno l'Amministrazione competente dall'obbligo di « adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti » richiesto dall'articolo 63, comma 1, la cui applicazione è richiamata dalla disposizione in esame;

sul piano dei rapporti con altri strumenti giuridici:

il decreto-legge, all'articolo 1, comma 3, sembrerebbe integrare – peraltro con un'espressione parentetica – i contenuti

del Contratto istituzionale di sviluppo, sottoscritto il 30 dicembre 2015 tra numerosi soggetti istituzionali, allo scopo di inserire il progetto volto all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei comuni della regione Puglia, – da trasmettere alla Regione Puglia e da approvare da parte del Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, previo parere del Tavolo istituzionale permanente, integrato con un rappresentante del Ministero della salute – tra gli interventi oggetto del Contratto stesso;

sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione:

il decreto-legge, all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) capoverso comma 8.4, laddove interviene sul termine di durata del programma dell'amministrazione straordinaria disponendo che esso si intende esteso sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del Piano, come eventualmente modificato o prorogato ai sensi della procedura delineata nel decreto-legge n. 191/2015 (all'articolo 1, comma 8.1) o di altra norma di legge, reca una norma di cui andrebbe chiarita la portata normativa tenuto conto che la disposizione richiamata non prevede la possibilità di proroga del Piano in oggetto;

il decreto-legge, all'articolo 2, comma 4, reca un rinvio interno che dovrebbe essere corretto in quanto, nel riferirsi agli interventi affidati alla competenza del Commissario unico, erroneamente richiama il comma 1 anziché il comma 2;

infine, il disegno di legge di conversione non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis

del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, all'articolo 1, comma 3, si verifichi l'idoneità dello strumento giuridico prescelto per intervenire su una fonte contrattuale, consistente in una disposizione legislativa di contenuto provvedimentale.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, all'articolo 7, comma 1, si dovrebbe chiarire se, al riconoscimento operato in via legislativa circa l'imprevedibilità dei procedimenti che giustificano il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara prevista dall'articolo 63 del nuovo codice degli appalti (decreto legislativo n. 50/2016), consegua o meno l'esenzione per l'Amministrazione competente dall'obbligo di « adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti » richiesto dall'articolo 63, comma 1, la cui applicazione è richiamata dalla disposizione in questione;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per quanto detto in premessa, all'articolo 2, comma 4, si dovrebbe correggere il rinvio interno ivi contenuto al comma 2 con quello, corretto, al comma 1.

Il Comitato raccomanda infine quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

in relazione alle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 1, che, derogando implicitamente a quanto stabilito

dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, affida la nomina del Commissario straordinario ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri piuttosto che ad un decreto del Presidente della Repubblica e come più volte sollecitato dal Comitato per la legislazione, abbia cura il legislatore, nel rispetto delle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione, di evitare il ricorso sistematico ad una legislazione derogatoria, valutando eventualmente l'opportunità di intervenire sulla norma derogata al fine di introdurre una modifica a regime;

richiamato il consolidato orientamento della Corte costituzionale che considera la corrispondenza al titolo delle disposizioni contenute nel decreto-legge prescritta dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, quale esplicitazione della *ratio* implicita nel secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, abbia cura il legislatore, soprattutto in presenza di decreti-legge multisettoriali, di indicare puntualmente nel titolo e nel preambolo i vari ambiti di intervento motivati da ragioni di necessità e di urgenza. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

Comunicazioni del Presidente.

Andrea GIORGIS, *presidente*, ricorda che il Comitato per la legislazione in data 19 ottobre 2016 è stato autorizzato dalla Presidente della Camera a svolgere un breve ciclo di audizioni su alcune questioni che riguardano le proprie specifiche competenze istituzionali.

Secondo l'originario programma, le audizioni avrebbero dovuto aver luogo tra novembre 2016 e gennaio 2017. Le vicende relative alle dimissioni del precedente Esecutivo ed alla formazione del nuovo Governo hanno, tuttavia, impedito di dar loro corso, stante anche la necessità di atten-

dere il completamento della compagine ministeriale ai vari livelli.

Sottopone pertanto all'attenzione dei colleghi la proposta di riavviare le suddette iniziative, ricordando che il tema oggetto dell'attività conoscitiva da svolgere è incentrato sul sistema delle fonti nel suo concreto dispiegarsi nel contesto delle dinamiche politico-istituzionali attuali, con specifico riferimento alle problematiche connesse alle procedure di attuazione delle leggi e all'esercizio dei poteri normativi attribuiti al Governo nella pluralità e atipicità delle forme in cui esso concretamente si manifesta.

Al riguardo, ritiene, ove i colleghi concordino, che possa anche confermarsi quanto a suo tempo già deciso riguardo ai soggetti da audire ed alle relative modalità, salvo gli aggiornamenti conseguenti alle modifiche nella titolarità delle cariche nel frattempo intervenute.

Il Comitato potrebbe pertanto procedere alle audizioni informali del Presidente del Consiglio di Stato, del Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di dirigenti apicali dei Ministeri, di professori e studiosi della materia sul complesso delle tematiche prima indicate.

Il Comitato potrebbe altresì procedere, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, all'audizione della Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri, Maria Elena Boschi, e, infine, della Ministra per i rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro.

L'audizione della Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Maria Elena Boschi, potrebbe vertere sull'istruttoria nell'esercizio dell'attività normativa del Governo, sulle modalità, tempi e strumenti di progettazione legislativa e sul ruolo della Presidenza del Consiglio nelle riunioni preparatorie del Consiglio dei ministri.

L'audizione della Ministra per i rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro, potrebbe invece rappresentare l'atto conclusivo della attività conoscitiva ed avere dunque ad oggetto il complesso delle te-

matiche affrontate, anche allo scopo di tirare le fila di quanto emerso nei precedenti incontri.

Tali audizioni potrebbero aver luogo nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio, in relazione alla disponibilità dei soggetti da audire. Il ciclo potrebbe avere inizio il prossimo 8 febbraio p.v., con l'audizione informale del Professor Cecchetti, Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare.

Ove il Comitato concordi, provvederà a sottoporre alla Presidente della Camera le iniziative sopra prospettate.

Invita infine i colleghi a far pervenire eventuali indicazioni circa studiosi o esperti nelle tematiche oggetto dell'attività conoscitiva da espletare.

Il Comitato concorda.

La seduta termina alle 9.55.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito del procedimento penale nei confronti della deputata Argentin (procedimento n. 16867/14 RG DIB) (doc. IV-ter, n. 17) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
AVVERTENZA	9

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Mercoledì 18 gennaio 2017. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 15.15.

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito del procedimento penale nei confronti della deputata Argentin (procedimento n. 16867/14 RG DIB) (doc. IV-ter, n. 17).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo l'11 gennaio 2017.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, avverte che il legale dell'onorevole Argentin ha comunicato per iscritto che l'udienza del procedimento penale in titolo è stata rinviata al 26 aprile 2017.

Tenuto anche di questa comunicazione, dichiara di essere incline ad accogliere la richiesta proveniente dal Gruppo del PD di rinviare l'odierna seduta a causa di concomitanti impegni parlamentari di molti dei suoi componenti in Giunta.

Ritiene, comunque, che la Giunta debba deliberare in tempi rapidi. Chiede quindi se vi siano interventi.

Paola CARINELLI (M5S) pur non opponendosi alla richiesta di rinvio dei colleghi, osserva come il procedimento in materia di insindacabilità relativo all'onorevole Argentin sia all'ordine dal giorno della Giunta dal mese di aprile del 2016 e ritiene che, per quanto delicata possa apparire la questione, non si possa pensare di continuare a rinviare la deliberazione, soprattutto se ciò avviene in attesa di una composizione stragiudiziale per la quale alle parti è stato concesso un tempo particolarmente ampio.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, condivide il rilievo della collega Carinelli, chiedendo se la relatrice sia disponibile a presentare una proposta alla Giunta nella seduta che si svolgerà la prossima settimana.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatrice*, esprime l'auspicio che entro la prossima seduta sia possibile prendere atto di un'avvenuta conciliazione fra le parti, dichiarando di essere altrimenti senz'altro disponibile a formulare la sua proposta.

Ricorda, peraltro, come in questi mesi, nonostante l'impegno per favorire una soluzione stragiudiziale, la Giunta abbia comunque svolto l'ordinaria istruttoria, acquisendo dall'autorità giudiziaria il video oggetto di querela, acquisendo le note difensive della deputata interessata e svolgendo un'esaustiva relazione. Chiarisce, quindi, come la richiesta del suo Gruppo di rinviare l'odierna seduta non abbia alcun intento dilatorio, ma si fondi sull'oggettiva concomitanza dei lavori della Giunta con quelli di altri organi della Camera.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, non essendovi altri interventi rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

La seduta termina alle 15.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) della Camera dei deputati e 6^a (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti della Banca Monte dei Paschi di Siena sulla tutela del risparmio nel settore creditizio	10
--	----

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 18 gennaio 2017.

Audizione dei rappresentanti della Banca Monte dei Paschi di Siena sulla tutela del risparmio nel settore creditizio.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 16.10.

COMMISSIONI RIUNITE

XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, ambasciatore Maurizio Massari (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	11
--	----

AUDIZIONI

Mercoledì 18 gennaio 2017. — Presidenza del presidente della XIV Commissione della Camera dei deputati, Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.15.

Audizione del Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, ambasciatore Maurizio Massari.

(Svolgimento e conclusione).

Michele BORDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

L'Ambasciatore Maurizio MASSARI, *rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea*, svolge il suo intervento.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Roberto COCIANCHI (PD) e Giovanni MAURO (GAL) e le deputate Gea SCHIRÒ (PD), Chiara SCUVERA (PD) e Marina BERLINGHIERI (PD).

L'Ambasciatore Maurizio MASSARI, *rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea*, fornisce ulteriori precisazioni.

Michele BORDO, *presidente*, ringrazia l'Ambasciatore Massari per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 369 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 12

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 gennaio 2017. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 369.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel ricordare ai colleghi che i tempi a disposi-

zione delle Commissioni per l'espressione del parere, essendo piuttosto stretti, non consentono lo svolgimento di audizioni in materia, segnala tuttavia la possibilità di richiedere eventuali contributi in forma scritta a soggetti qualificati. Avverte altresì che sullo schema di decreto all'ordine del giorno occorrerà attendere l'espressione del parere da parte della Conferenza unificata.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) *relatore per la VIII Commissione*, ricorda che le Commissioni riunite VIII e X avviano l'esame dello schema di decreto legislativo che, nell'esercizio della delega contenuta all'articolo 16 della legge n. 170 del 2016 (Legge di delegazione europea 2015), reca l'attuazione delle seguenti direttive: direttiva 2015/652/UE, che definisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione previsti dalla direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel; direttiva 2015/1513/UE, che modifica oltre alla citata direttiva 98/70/CE anche la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

In particolare, la direttiva 2015/652/UE reca disposizioni specifiche che integrano la direttiva 98/70/CE, con particolare riferimento alle modalità di calcolo delle emissioni di gas serra da parte dei fornitori di carburanti e di elettricità utilizzata nei veicoli stradali, ai fini del rispetto degli obblighi annuali di comunicazione, nonché dell'obbligo di riduzione, entro il 2020, delle emissioni gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti e dell'elettricità fornita. La direttiva disciplina, inoltre, le modalità di comunicazione dei dati da parte dei fornitori agli Stati e da parte degli Stati alla Commissione europea.

Per quanto riguarda la direttiva 2015/1513/UE, essa interviene a modificare le citate direttive, al fine di avviare la transizione verso i biocarburanti, limitando la possibile incidenza di gas ad effetto serra di origine antropica dovuti al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni.

Tra le più importanti novità introdotte alla direttiva 98/70/CE vi sono: la previsione di ulteriori precisazioni con riferimento agli obblighi di comunicazione da parte dei fornitori di carburanti agli Stati membri; la previsione della possibilità di conteggiare i biocarburanti ad uso aviazione (finora esclusi dal campo di applicazione della normativa di settore), ai fini del raggiungimento dell'obbligo di riduzione delle emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti e dell'elettricità fornita.

Tra le principali modifiche apportate alla direttiva 2009/28/CE vi sono: l'introduzione di un tetto massimo al contributo dei biocarburanti prodotti a partire da materie prime in competizione con il mondo alimentare ai fini dell'obiettivo di riduzione dei consumi da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti; l'introduzione di un sotto obiettivo per i biocarburanti avanzati, definiti come quelli provenienti da materie prime riportate in un elenco specifico; una revisione delle premialità previste ai fini del raggiungimento dell'obiettivo al 2020 con previsione, nel caso di

biocarburanti che godono di premialità, di rendere più rigoroso il sistema di tracciabilità attualmente vigente.

Le due direttive in questione hanno termini di recepimento differenti: il 21 aprile 2017 per la direttiva 2015/652/UE e il 10 settembre 2017 per la direttiva 2015/1513/UE. Tuttavia, considerato che entrambe le direttive modificano la direttiva 98/70/CE e che, quindi, la loro trasposizione incide almeno in parte su una stessa fonte legislativa, vale a dire il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 – con cui si è data attuazione alla direttiva sulla qualità della benzina e del combustibile diesel –, il Governo ha ritenuto opportuno recepirle congiuntamente. La trasposizione della direttiva 2015/1513/UE incide anche sul decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Segnala inoltre che, in sede di attuazione, ai sensi del citato articolo 16 della legge di delegazione 2015, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di carattere generale – di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge – anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: adozione delle definizioni di residuo della lavorazione e di residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura introdotte dalla direttiva (UE) 2015/1513, al fine di consentire la massima utilizzazione delle opportunità di impiego di residui per produrre biocarburanti; valutazione della possibilità di concorrere all'adempimento degli obblighi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas serra di cui alla direttiva 98/70/CE anche per mezzo dei biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile, attraverso una regolamentazione specifica che eviti la competizione tra biocarburanti e risorse alimentari.

Lo schema di decreto è articolato in due titoli, contenenti, rispettivamente, le modifiche al citato decreto legislativo n. 66 del 2005 e quelle al decreto legislativo n. 28 del 2011. Avverte che passerà brevemente in rassegna il contenuto del

titolo I, composto da 11 articoli – che investono maggiormente le competenze della VIII Commissione –, mentre gli articoli da 12 a 17, relativi al titolo II, saranno oggetto della relazione della collega della X Commissione, onorevole Baggero.

L'articolo 1 dello schema – che novella l'articolo 1 del decreto legislativo n. 66 del 2005 – recepisce l'articolo 1 della direttiva 2015/652/UE, che definisce il campo di applicazione, estendendo i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione, a uso dei fornitori, oltre che ai combustibili anche all'elettricità usata nei veicoli stradali. A tal fine, il termine generico « energia » è stato sostituito con quello più specifico « elettricità ai fini dell'utilizzo nei veicoli stradali »; si è anche precisato che il decreto si applica alle imbarcazioni da diporto e alle navi della navigazione interna unicamente quando non sono in mare.

L'articolo 2 – che novella l'articolo 2 del citato decreto legislativo – recepisce anzitutto le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2015/652/UE, modificando la definizione di combustibile, al fine di delimitare l'applicazione alle sole ipotesi in cui le imbarcazioni da diporto e le navi della navigazione interna non sono in mare. Quanto alla definizione di « fornitori », essa ora fa riferimento al soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sui prodotti e per gli impieghi di pertinenza della normativa specifica: secondo la relazione governativa, ciò recepisce le osservazioni presentate dalle associazioni di categoria del settore elettrico, « in quanto la definizione vigente, nel caso dei fornitori di energia elettrica, non consente l'individuazione di un unico soggetto ». Vengono poi recepite le definizioni di cui all'articolo 1, paragrafo I, della direttiva 2015/1513/UE (carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica », « colture amidacee », « biocarburanti a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni », « residuo della lavorazione », « residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura », « impianto operativo », « emis-

sioni a monte o di *upstream* », « bitumi naturali », « scisti bituminosi », « valore di riferimento per i carburanti », « petrolio greggio convenzionale »); per coerenza sistematica si precisa, poi, il significato di PMI, con rinvio alla definizione applicabile ai sensi della normativa sugli aiuti di stato, recata per le « micro, piccole e medie imprese » dall'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. Tale regolamento dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'UE.

L'articolo 3, novellando l'articolo 7 del decreto legislativo n. 66 del 2005, modifica la disciplina sugli obblighi di comunicazione e di trasmissione dei dati riguardanti la qualità e la quantità di benzina e combustibile diesel, aggiornandone la tempistica e prevedendo, a partire dal 2018, un obbligo di comunicazione annuale alla Commissione europea dei dati aggregati per tutti i combustibili e per l'elettricità immessi sul territorio nazionale, e una relazione sulle filiere di produzione di biocarburanti.

L'articolo 4 – modificando in più punti l'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 66 del 2005 – interviene sulla disciplina riguardante gli obblighi dei fornitori per la riduzione delle emissioni di gas serra e i metodi di calcolo dell'intensità dei gas ad effetto serra. In tale ambito, rilevano l'applicazione per le piccole e medie imprese (PMI) di un metodo di calcolo semplificato e la possibilità di conteggiare i biocarburanti ad uso aviazione, ai fini del raggiungimento dell'obbligo di riduzione delle emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti e dell'elettricità fornita. Tra le modifiche introdotte, inoltre, è indicato il Gestore dei servizi energetici quale soggetto deputato alla raccolta dei dati trasmessi dai fornitori (in sostituzione di ISPRA, come attualmente previsto). L'articolo 4, comma 1, lettere f) e g), demanda inoltre a due decreti del Ministero dell'ambiente, da adottare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, rispettivamente, la definizione di

disposizioni per il conteggio di biocarburanti ad uso aviazione ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra, nonché di disposizioni ai fini del calcolo dell'elettricità fornita in termini quantitativi e dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra. Il comma 1, lettera *a*), dell'articolo 5 recepisce le disposizioni europee in merito ai nuovi obblighi di riduzione delle emissioni di gas-serra in capo agli impianti di produzione di biocarburanti, novellando l'articolo 7-ter del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66. In linea con la disposizione europea, che prevede differenti obiettivi a seconda che la data di operatività dell'impianto sia o meno successiva al 5 ottobre 2015 (data di entrata in vigore della medesima direttiva), il comma in esame prevede i seguenti obiettivi di riduzione: almeno il 60 per cento per i biocarburanti prodotti negli impianti operativi a partire dal 5 ottobre 2015; almeno il 35 per cento fino al 31 dicembre 2017 ed almeno il 50 per cento dal 1° gennaio 2018, per gli impianti già operativi al 5 ottobre 2015 o in precedenza.

Il nuovo testo fa slittare di un anno (dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018), rispetto al testo vigente, l'incremento dell'obbligo di riduzione di emissioni di gas-serra dal 35 per cento al 50 per cento. Si fa, altresì, notare che, a differenza della disposizione vigente, che impone il 60 per cento di riduzione ai soli impianti operativi dal 1° gennaio 2017, il nuovo testo prevede che tale obbligo di riduzione si applichi agli impianti operativi dal 5 ottobre 2015, per i quali la norma vigente prevede invece un obbligo di riduzione pari almeno al 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Il comma 1, lettera *b*), dell'articolo 5 prevede una revisione del testo in merito alla definizione di terreni erbosi a partire dai quali non possono essere prodotti biocarburanti, in linea con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 1307/2014.

L'articolo 6 novella l'articolo 7-*quater* del decreto legislativo n. 66 del 2005, che concerne la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti da

parte degli operatori economici, per adeguare la normativa italiana alle nuove disposizioni in materia, di cui alla direttiva 2015/1513/UE. In particolare, oltre ad introdurre specifiche di ordine tecnico in relazione al sistema utilizzato per il mantenimento di criteri di sostenibilità ambientale lungo tutta la catena di consegna che va dalla materia prima al biocarburante, l'articolo 6 prevede che le attività di controllo della corretta applicazione delle disposizioni vengano effettuate dal Comitato tecnico consultivo biocarburanti e non più dai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico. Inoltre, stabilisce che il Comitato tecnico consultivo biocarburanti possa avvalersi del supporto di ISPRA per studi di settore e che in caso di individuazione di frodi si applichino le misure indicate dall'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 55 del 2011.

L'articolo 7 recepisce quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 5), lettera *a*), della direttiva (UE) 2015/1513. In particolare, al comma 1: la lettera *a*), che sostituisce il comma 2 dell'articolo 7-*quinquies* del decreto legislativo n. 66 del 2005, prevede la possibilità di utilizzare valori di emissione per i gas ad effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole diversi da quelli standard, a condizione che i relativi calcoli siano comunicati alla Commissione europea e riconosciuti da quest'ultima mediante atti di esecuzione; la lettera *b*), che sostituisce il comma 3 dell'articolo 7-*quinquies* del decreto legislativo n. 66 del 2005, prevede la possibilità di utilizzare valori di emissione per i gas ad effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole in territori esterni all'UE, diversi da quelli standard, a condizione che i relativi calcoli siano comunicati alla Commissione europea e riconosciuti da quest'ultima mediante atti di esecuzione. Con l'articolo 8 si prevede che l'organismo competente per gli accertamenti sulla conformità dei combustibili sarà il GSE e non più l'ISPRA.

L'articolo 9 modifica in alcune parti il regime delle sanzioni previste dall'articolo

9 del decreto legislativo n. 66 del 2005 a carico dei gestori di depositi e di impianti per la commercializzazione di benzine o combustibili diesel in caso di violazione dei divieti in materia.

L'articolo 10 novella l'Allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, che reca norme tecniche per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti. In particolare, le modifiche riguardano: l'aggiornamento del metodo di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra risultanti dalle modifiche dello stock di carbonio a seguito del cambiamento della destinazione dei terreni; la sostituzione, a seguito dell'adozione di normativa comunitaria secondaria, della guida per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo; l'inserimento di una parte E-bis, relativa alle emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni.

L'articolo 11 infine recepisce gli allegati I, II e III della direttiva (UE) 2015/652, aggiungendo ulteriori testi dopo l'ultimo allegato del decreto legislativo n. 66 del 2005. Anzitutto, si introduce l'allegato V-bis.1, che da un lato disciplina la metodologia di calcolo di emissioni di gas serra, dall'altro lato è relativo alle modalità di comunicazione da parte dei fornitori per i carburanti diversi dai biocarburanti. La metodologia prescelta passa per l'espressa indicazione della formula da utilizzare, con l'esplicitazione dei singoli termini, sia per quanto riguarda i quantitativi che le relative intensità di emissione. La relazione governativa avverte che il settore elettrico presenta difficoltà oggettive nel procedere con una stima (sia dei quantitativi forniti per i veicoli elettrici che dell'intensità delle emissioni di gas serra): pertanto un decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare potrà introdurre ulteriori disposizioni di dettaglio ai fini del calcolo; inoltre i fornitori potranno avvalersi di un valore di intensità di emissioni medio nazionale pubblicato dal Ministero dell'ambiente o dal GSE. Anche nel caso di biocarburanti ad uso aviazione, per i cui parametri

attualmente non esiste disciplina, è previsto che eventuali valori di conversione necessari al calcolo vengano pubblicati dal Ministero dell'ambiente o dal GSE.

Ulteriori testi sono introdotti con l'allegato V-bis.2 (che individua il valore di riferimento rispetto al quale calcolare la riduzione delle emissioni di gas serra al 2020) e con l'allegato V-bis.3 (riportante l'elenco delle informazioni che ogni anno il Ministero dell'Ambiente deve trasmettere alla Commissione europea).

Cristina BARGERO (PD), *relatrice per la X Commissione*, illustra le disposizioni relative agli ambiti di competenza della Commissione Attività produttive. Evidenzia come il Titolo II dello schema di decreto legislativo, costituito dagli articoli da 12 a 17, contiene norme di recepimento della direttiva (UE) 2015/1513, la quale ha modificato le precedenti direttive 98/70/CE sulla qualità della benzina e del combustibile diesel e 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. La Direttiva 2009/28/CE è stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 28/2011. Pertanto, gli articoli da 12 a 15 e 17 dello schema apportano modifiche varie al decreto legislativo n. 28/2011, in linea con quanto previsto dall'articolo 2 della direttiva (UE) 2015/1513 (alla cui attuazione concorre comunque anche l'articolo 6 del provvedimento qui in esame) e con i principi e criteri direttivi fissati dall'articolo 16 della legge di delega n. 170/2016 (legge di delegazione europea 2015). In particolare, tra tali principi direttivi, vi è quello di adottare, al fine di sfruttare al massimo le opportunità di produrre biocarburanti dai residui, le medesime definizioni di residui di processo e di residui da agricoltura, da acquacoltura, da pesca e da silvicoltura introdotte dall'articolo 1 e 2 della direttiva 2015/1513/UE (lettera a)).

Lo schema di decreto legislativo in esame, all'articolo 12, recepisce pressoché testualmente le nuove definizioni introdotte dall'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 2015/1513/UE, ed introduce altresì nell'ambito della disciplina sulla pro-

mozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, la definizione di biocarburanti avanzati anch'essa contenuta nella Direttiva. La definizione di biocarburanti avanzati è operata dallo schema in esame rinviando ad un elenco delle materie prime e degli altri carburanti rinnovabili da cui gli stessi biocarburanti avanzati derivano (allegato 1, Parte 2-*bis* Parte A destinato a costituire parte integrante del decreto legislativo n. 28/2011) che riproduce il testo del nuovo Allegato IX Parte A introdotto dalla medesima direttiva 2015/1513/UE.

Segnala, inoltre, che i biocarburanti avanzati rivestono una funzione determinante nell'ambito delle azioni dirette alla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica nei trasporti. A ciò, in particolare, fanno riferimento i considerando nn. 5-7 della direttiva 2015/1513/UE e le misure contenute nella direttiva stessa nel loro complesso, che sono nella sostanza finalizzate a promuovere la ricerca e sviluppo di nuovi biocarburanti, alternativi rispetto a quelli che, comportando lo sfruttamento di terreni agricoli a discapito delle colture destinate alla produzione alimentare e di mangimi, hanno effetti anche in termini emissioni di gas a effetto serra.

Evidenzia inoltre che l'articolo 12 dello schema in esame introduce la definizione di biocarburanti avanzati quali i biocarburanti da materie prime e altri carburanti rinnovabili come indicati nell'apposito elenco che l'articolo 15, comma 1, lettera c) dello schema stesso provvede ad inserire in allegato al decreto legislativo n. 28/2011, nella Parte 2-*bis* Parte A dell'allegato 1 del decreto legislativo (nell'elenco vi sono, tra l'altro, le alghe, se coltivate in stagni o foto bioreattori; frazioni di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non a rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio indicati dall'articolo 181 e allegato E del Codice dell'ambiente; specifiche tipologie di rifiuto organico proveniente da raccolta differenziata, di frazione di biomassa corrispondente a rifiuti industriali non idonei alla catena alimen-

tare ed umana; paglia, concime animale e fanghi da depurazione; carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica). L'elenco ricalca pressoché testualmente i contenuti del nuovo Allegato IX Parte A della Direttiva 2009/28/CE come introdotto dalla Direttiva 2015/1513/UE.

Lo schema di decreto legislativo intervenendo sull'articolo 3 del decreto legislativo n. 28/2011, fissa all'articolo 13 un obiettivo specifico al 2020 per i biocarburanti avanzati, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto iv) cpv. e) della direttiva 2015/1513/UE: questi, al 2020, dovranno costituire lo 0,5 per cento in contenuto energetico della quota di energia da fonti rinnovabili immessa in consumo in tutte le forme di trasporto nel 2020. biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, sia Parte A sia Parte B, sono considerati – in modo premiale – pari a due volte il loro contenuto energetico ai fini del rispetto dell'obiettivo nazionale di utilizzo di fonti rinnovabili nei trasporti (17 per cento di consumo di energia da fonti rinnovabili e 10 per cento da fonti rinnovabili nei trasporti al 2020), ma solo quelli di categoria A concorrono, come detto, all'obiettivo specifico dello 0,5 per cento proprio dei biocarburanti avanzati.

L'articolo 15, comma 1, lettera b) punto 5 e lettera c) del provvedimento in esame recepisce dunque tale novità. A tal fine, opera modifiche ed integrazioni all'Allegato I del decreto legislativo n. 28/2011, introducendovi la nuova Parte 2-*bis* a sua volta suddivisa in Parte A e Parte B, e dunque prevedendo che vengano conteggiati due volte in termini di contenuto energetico ai fini del raggiungimento del *target* generale nazionale di consumo da fonti rinnovabili nei trasporti (10 per cento) non più tutti i biocarburanti prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti (residui, materie cellulosiche di origine non alimentare e ligno cellulosiche in genere), ma solo quei biocarburanti che sono riportati nella nuova Parte 2-*bis* A e B.

Alle predette novità viene conformato anche il meccanismo di sostegno indiretto alla produzione di biocarburanti contenuto nel combinato disposto dell'articolo 33, comma 5 del decreto legislativo n. 28/2011 e DM attuativo 10 ottobre 2014, che consiste nell'obbligo, per i fornitori di benzina e gasolio di immettere nel territorio nazionale una quota minima di biocarburanti ogni anno.

Dunque, poiché la Direttiva del 2015 ha previsto modifiche al meccanismo di premialità, usufruibile ora solo dai biocarburanti indicati nel nuovo Allegato IX, Parte A e Parte B della Direttiva, l'articolo 14 dello schema in esame interviene riconoscendo valore doppio all'immissione dei soli biocarburanti avanzati indicati nella Parte A e dei biocarburanti indicati nella Parte B dell'Allegato. Si mantiene comunque fermo quanto previsto dal Codice dell'Ambiente ed in particolare il rispetto del principio di prossimità nella gestione dei rifiuti.

In conseguenza delle modifiche al meccanismo di premialità, lo schema di decreto all'articolo 17, commi 4 e 5, provvede altresì ad abrogare i commi del citato articolo 33 del decreto legislativo n. 28/2011 non più compatibili con il nuovo meccanismo: si tratta in particolare dei commi 4, 5-*bis* e 7. L'articolo 17, comma 5, dispone poi, a decorrere dal 30 giugno 2018, l'abrogazione del comma 5-*ter* dello stesso articolo 33, mantenendo in ogni caso ferme le disposizioni in materia di applicazioni del bilancio di massa in caso di maggiorazione di cui allo schema di decreto in esame. Il citato comma 5-*ter*, di cui si dispone l'abrogazione, attualmente consente di qualificare come sottoprodotti, ai fini della fruibilità della maggiorazione, una serie di sostanze (quali acque glicericose, taluni acidi grassi, residui dalla reazione della distillazione di acidi grezzi, feccia di vino e vinaccia, etc.). Lo schema di decreto dispone altresì l'abrogazione (con decorrenza dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame), del comma 5-*quater* dell'articolo 33 che demanda ad un decreto ministeriale l'aggiornamento delle predette sostanze.

L'articolo 15 dello schema, al comma 1, lettera *a*), conformemente a quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera *b*), punto *iv*), lettera *d*), della direttiva 2015/1513/UE dispone che, per il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti ai fini del raggiungimento dell'obiettivo (10 per cento), la quota di energia da biocarburanti prodotti dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici non deve essere superiore al 7 per cento del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020. A tal fine opera una integrazione del citato Allegato I, Parte 1, Punto 2 del decreto legislativo n. 28/2011. Il medesimo articolo 15, al comma 1, lettera *b*) reca precisazioni sui termini da considerare nel calcolo percentuale della quota da fonti rinnovabili nei trasporti, muovendosi in sostanziale simmetria con quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera *b*), punti da *i*) a *iv*) della Direttiva 2015/1513/UE. Conformemente ad essa, si dispone che non sono conteggiati ai fini del rispetto del limite del 7 per cento: i biocarburanti sostenibili prodotti da colture principali coltivate su superfici agricole soprattutto a fini energetici, qualora si dimostri che le colture insistono su terreni pesantemente degradati, compresi i terreni precedentemente utilizzati per scopi agricoli e i terreni fortemente contaminati; i biocarburanti provenienti da colture agricole di secondo raccolto (tale voce non compare esplicitamente nella direttiva).

L'articolo 16 dello schema di decreto legislativo contiene poi la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento in esame disponendo che da esso non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le pubbliche amministrazioni provvedano a darne attuazione con le risorse, umane e strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Infine, l'articolo 17, comma 7 fa salve disposizioni vigenti in materia di accisa.

Ermete REALACCI, *presidente*, sollecita i relatori a porre la massima attenzione al tema dei biocarburanti da materie prime non alimentari, considerando anche gli eventuali ostacoli al loro pieno ed efficace utilizzo. A tale proposito, invita i relatori a valutare l'opportunità di inserire nella proposta di parere vincoli stringenti per quanto riguarda l'utilizzo di materie prime non alimentari almeno per i nuovi impianti. Sull'argomento preannuncia una sollecitazione che dovrebbe pervenire nel medesimo senso da parte dei colleghi della Commissione Agricoltura.

Cristina BARGERÒ (PD), *relatrice per la X Commissione*, evidenzia l'opportunità che nella definizione di biocarburanti avanzati si richiamino anche i principi dell'economia circolare.

Davide CRIPPA (M5S) evidenzia come, a suo giudizio, nel provvedimento del Governo, non si preveda un elemento fondamentale e cioè l'individuazione dei settori nei quali sia prioritario utilizzare i biocarburanti avanzati. Ritiene inoltre che tale pianificazione dovrebbe essere fatta prioritariamente a livello di normativa comunitaria. Sottolinea l'importanza che nella politica energetica si proceda rapidamente al definitivo abbandono del motore a combustione a favore della mobilità elettrica. Ritiene che si dovrebbe ricorrere all'utilizzo – e alla conseguente incentivazione – di biocarburanti avanzati solo nel caso in cui rappresentino l'unica valida

alternativa percorribile al motore a combustione.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), *relatore per la VIII Commissione*, ricorda al collega Crippa la necessità di contemperare le scelte nazionali con l'obbligo di dare attuazione alla direttiva 2015/1513/UE, che promuove comunque la transizione verso i biocarburanti.

Enrico BORGHI (PD) condivide con i colleghi le informazioni acquisite in occasione della COP22 durante l'incontro con la delegazione tedesca in merito alla ventilata decisione della Germania di favorire, a partire dal 2030, una mobilità maggiormente sostenibile. A tale proposito precisa che, come riferito dai colleghi tedeschi, sull'argomento non è stato adottato alcun atto normativo, essendosi il Bundesrat limitato ad approvare una risoluzione che promuove l'integrazione, e non la sostituzione, del motore tradizionale con altre forme di alimentazione del parco automobilistico.

Ermete REALACCI, *presidente*, propone che al confronto sull'argomento sia dedicato un tempo congruo nella giornata del prossimo mercoledì 25 gennaio, con eventuale prosecuzione nella giornata di giovedì 26 gennaio, in modo da consentire la più ampia discussione sull'atto in esame.

Nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20
RISOLUZIONI:	
7-00833 Russo: Su un'organica riforma della disciplina della bonifica dei siti contaminati (Seguito discussione e rinvio)	20
7-01094 Bratti: Su un'organica riforma della disciplina della bonifica dei siti contaminati (Discussione e rinvio)	20

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 18 gennaio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 18 gennaio 2017. — Presidenza del presidente della XIII Commissione Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.15.

7-00833 Russo: Su un'organica riforma della disciplina della bonifica dei siti contaminati.

(Seguito discussione e rinvio).

7-01094 Bratti: Su un'organica riforma della disciplina della bonifica dei siti contaminati.

(Discussione e rinvio).

Le Commissioni proseguono la discussione della risoluzione in oggetto.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza che si è appena tenuta si è convenuto di avviare in tempi rapidi un ciclo di audizioni. Avverte quindi che sul medesimo argomento oggetto della risoluzione all'esame è stata presentata anche la risoluzione 7-01094 Bratti. Propone pertanto che, in assenza di obiezioni, le risoluzioni siano trattate congiuntamente.

La Commissione concorda.

Alessandro BRATTI (PD) ci tiene a precisare che la risoluzione a sua prima firma è stata presentata alla fine dello scorso mese di settembre e che, pertanto, necessita di alcuni aggiornamenti alla luce delle modifiche normative e di fatto nel

frattempo intervenute, che si riserva di effettuare in corso d'opera, eventualmente allorché si procederà, come da più parti auspicato, alla redazione di una risoluzione unitaria.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la promozione dell'economia della condivisione. C. 3564 Tentori	22
<i>ERRATA CORRIGE</i>	22

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 18 gennaio 2017.

**Disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la promozione dell'economia della condivisione.
C. 3564 Tentori.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.55 alle 16.05.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 746 dell'11 gennaio 2017:

a pagina 11, sommario, quarta riga;

a pagina 11, prima colonna, decima riga;

a pagina 11, seconda colonna, seconda riga;

a pagina 13, prima colonna, sesta riga;

sostituire le parole: « 7-01141 Abri-gnani » con le seguenti: « 7-01142 Abri-gnani ».

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00511 Plangger, 7-00781 Mucci, 7-00799 Piccione, 7-01091 Cozzolino, 7-01117 Fiano e 7-01133 La Russa: Sullo status dei vigili del fuoco cosiddetti discontinui e dei vigili del fuoco volontari (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione, in un testo unificato, della risoluzione n. 8-00217</i>)	23
ALLEGATO (<i>Testo unificato delle risoluzioni approvato dalla Commissione</i>)	26
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25

RISOLUZIONI

Mercoledì 18 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 15.05.

7-00511 Plangger, 7-00781 Mucci, 7-00799 Piccione, 7-01091 Cozzolino, 7-01117 Fiano e 7-01133 La Russa: Sullo status dei vigili del fuoco cosiddetti discontinui e dei vigili del fuoco volontari.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione, in un testo unificato, della risoluzione n. 8-00217).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata, da ultimo, nella seduta del 26 ottobre 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che è stata presentata, a firma dei deputati Fiano, Cozzolino, Riz-

zetto, Pili, Menorello e Piccione, una proposta di testo unificato delle risoluzioni 7-00511 Plangger, 7-00781 Mucci, 7-00799 Piccione, 7-01091 Cozzolino, 7-01117 Fiano e 7-01133 La Russa (*vedi allegato*).

Emanuele FIANO (PD) illustra il testo unificato, condiviso da tutti i gruppi presentatori delle risoluzioni all'ordine del giorno. Si tratta di un lavoro a suo avviso proficuo e che è il frutto di un confronto anche serrato tra i vari gruppi e con il Governo. Il testo riguarda i punti sui quali si è convenuto, nella volontà comune di affrontare di petto la questione dei vigili del fuoco cosiddetti discontinui. Si sofferma sugli impegni della risoluzione, sottolineando, in particolare, come nel secondo impegno, in conseguenza della rarefazione dei richiami in servizio e con l'accordo del Governo, siano stati modificati i criteri che si chiede di inserire per l'iscrizione all'albo relativo al personale volontario richiamato in servizio. Desidera poi porre in rilievo la previsione, suggerita dal deputato Rizzetto, della possibilità per il Governo di valutare l'istituzione di un quarto livello di certificazione antincendio,

al fine di favorire il personale che ha svolto servizio presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ribadisce che il testo unificato delle risoluzioni è stato presentato all'unanimità dai gruppi presentatori delle risoluzioni a dimostrazione dell'interesse comune verso il personale discontinuo, spesso utilizzato in situazione di emergenza, come quelle purtroppo che si stanno registrando nelle ultime ore. Dichiarò il voto favorevole del suo gruppo sul testo unificato.

Walter RIZZETTO (FdI-AN) esprime soddisfazione per l'impegno comune di tutti i gruppi che ha portato al risultato di un atto che, anche se solo di indirizzo, potrà sfociare in provvedimenti di carattere normativo. Ritene quindi l'approvazione della risoluzione un atto importante e, nel ringraziare il Sottosegretario Bocci e tutti i colleghi che hanno partecipato alla stesura del testo unificato, dichiara il voto favorevole del suo gruppo.

Emanuele COZZOLINO (M5S) sottolinea come il testo unificato delle risoluzioni preveda un elenco a termine, escludendo quindi la formazione di nuovi precari e garantendo il rispetto dell'accesso tramite concorso. Riconosce la disponibilità del Governo e dichiara il voto favorevole del suo gruppo.

Mauro PILI (Misto) plaude al lavoro svolto dalla Commissione che ha portato a un risultato di fondamentale importanza per un personale troppo spesso umiliato. Si augura che ci sia un costante monitoraggio dell'applicazione degli impegni della risoluzione. Dichiarò il voto favorevole del suo gruppo.

Domenico MENORELLO (CI) esprime, anche a nome della collega Mucci, impossibilitata a partecipare alla seduta, la propria soddisfazione per il risultato conseguito e ringrazia il Governo per la disponibilità dimostrata. A nome della collega Mucci chiede conferma al sottosegretario Bocci che le prove fisiche richieste al

personale in questione saranno dello stesso tenore e qualità di quelle richieste per l'ammissione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Dichiarò il voto favorevole del suo gruppo.

Tancredi TURCO (Misto-AL-P) annuncia il voto favorevole della sua componente. Chiede perché non siano stati resi più stringenti alcuni impegni, per i quali ci si è limitati a chiedere al Governo di valutare la possibilità della loro attuazione.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI esprime il parere favorevole del Governo sul testo unificato delle risoluzioni. Ringrazia tutti i componenti della Commissione e sottolinea come non fosse scontato arrivare a un risultato unanimemente condiviso. Si tratta di una piattaforma importante di indirizzo al Governo che chiude, con riguardo al personale discontinuo dei vigili del fuoco, una stagione di confusione e di incertezze. Sottolinea come il Governo si ritrovi negli spunti suggeriti dalla risoluzione. Solo su due punti si è ritenuto di lasciare al Governo un margine di valutazione, ma solo per prudenza e non per sottrarsi agli impegni richiesti. Si ritiene infatti necessaria un'attenta valutazione per comprendere la compatibilità giuridica degli impegni e per un'equità delle scelte che si assumeranno.

Conferma al deputato Menorello che le prove ginniche e mediche per il personale discontinuo saranno anche più accurate di quelle previste per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in considerazione anche del fattore dell'età di molti soggetti che fanno capo a quel personale. Ribadisce, infine, la sua soddisfazione per essere arrivati a un percorso condiviso.

Emanuele FIANO (PD) chiede al sottosegretario una precisazione, al fine di evitare equivoci, sul fatto che quanto previsto dal testo unificato delle risoluzioni non incide su altre procedure concorsuali già previste.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI conferma che la stabilizzazione prevista dal testo unificato delle risoluzioni è differente da quella che fa capo alle graduatorie del concorso bandito nel 2007 e svolto nel 2008, prorogate recentemente al 31 dicembre 2017.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità il testo unificato delle risoluzioni 7-00511 Plangger, 7-00781 Mucci, 7-00799 Piccione, 7-01091 Cozzolino, 7-01117 Fiano e

7-01133 La Russa, che assume il numero 8-00217 (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 18 gennaio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

ALLEGATO

7-00511 Plangger, 7-00781 Mucci, 7-00799 Piccione, 7-01091 Cozzolino, 7-01117 Fiano e 7-01133 La Russa: Sullo status dei vigili del fuoco cosiddetti discontinui e dei vigili del fuoco volontari.

**TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI APPROVATO
DALLA COMMISSIONE**

La I Commissione,

premesso che:

il Corpo nazionale dei vigili del fuoco rappresenta una delle realtà più importanti per la sicurezza dei cittadini e del nostro Paese, e ha sempre risposto con impegno straordinario alle attese dei cittadini in tutti i compiti di prevenzione, vigilanza e soccorso tecnico urgente ai quali esso è preposto per legge, rivelandosi spesso decisivo per la salvezza di numerose vite umane;

negli ultimi anni, peraltro, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha realizzato uno sforzo straordinario per riuscire, con decrescenti risorse finanziarie e con carenze di organico, a sopperire alle numerose richieste di intervento della popolazione per le piccole e grandi emergenze che hanno colpito il nostro Paese;

va però ricordato che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco soffre, da sempre, la presenza di una forte componente di personale precario, costituito dai vigili del fuoco cosiddetti discontinui, che costituiscono una figura strategica del Corpo nazionale, pur essendo privi di contratto a tempo indeterminato, e pur potendo essere richiamati in servizio per non più di 14 giorni consecutivi e per un massimo di 160 giorni l'anno;

queste professionalità che, infatti, vengono frequentemente richiamate in servizio per colmare le carenze di organico, garantiscono l'operatività dei co-

mandi provinciali integrando le squadre di intervento e spesso sono utilizzate per svolgere attività di ordinaria amministrazione all'interno dei comandi;

la figura del vigile del fuoco discontinuo, dunque, non va confusa con quella dei vigili del fuoco volontari che svolgono la loro opera invece nei distaccamenti volontari, ossia in sedi del Corpo costituite esclusivamente da personale volontario, spesso dislocate in aree territoriali maggiormente isolate, dove la presenza di un distaccamento permanente rappresenterebbe un onere troppo gravoso per la pubblica amministrazione;

la sovrapposizione tra queste due figure assai diverse tra di loro, ma definite dalla legge entrambe come « volontarie », è stata accresciuta dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 che introdusse al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 la lettera *c)-bis* con la quale si stabilì il principio secondo cui « i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, non costituiscono rapporti di impiego con l'amministrazione », determinando così per i discontinui la perdita, su un piano formale, dello status di precari;

appare di fondamentale importanza sottolineare la necessità di procedere ad una chiara suddivisione tra il personale volontario che presta la propria attività all'interno dei distaccamenti volon-

tari e dei posti di vigilanza, da inserirsi in un apposito albo dei volontari, e il personale richiamato in servizio per le esigenze dei comandi provinciali, da inserire in un diverso albo;

non c'è dubbio, infatti, che sia giunto il momento di affrontare in modo complessivo e strutturale il fenomeno del precariato anche all'interno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, distinguendo tra coloro, che sia pur in modo discontinuo, svolgono funzioni in tutto e per tutto equiparate a quelle svolte dai colleghi a tempo indeterminato, e le funzioni cosiddette « volontarie », che al pari di quanto avviene per i volontari della protezione civile, sono svolte da chi ha dichiarato la disponibilità a prestare la propria opera al servizio della comunità in caso di emergenza;

occorre anche avviare un percorso progressivo che possa, da un lato, stabilizzare il maggior numero possibile di discontinui e, dall'altro, individuare percorsi di valorizzazione delle esperienze acquisite per tutti coloro che non possano partecipare alle prove concorsuali,

impegna il Governo:

ad adottare opportune iniziative per istituire entro l'anno 2017 due diversi albi, uno per il personale richiamato in servizio per le esigenze dei comandi provinciali, e l'altro per il personale volontario che presta la propria attività all'interno dei distaccamenti volontari;

a prevedere che l'albo relativo al personale volontario richiamato in servizio ed assegnato presso i comandi provinciali per le esigenze dei comandi provinciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da costituirsi secondo le modalità già previste dal Decreto del Presidente della Repubblica, 6 febbraio 2004, n. 76, sia ad esaurimento e vi si possano iscrivere solo coloro che all'atto dell'istituzione dell'albo stesso risultino iscritti da almeno tre anni negli appositi elenchi presso i comandi provinciali ed abbiano effettuato non meno di 120 giorni di servizio;

ad assumere iniziative per superare la previsione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 secondo la quale i richiamati in servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non abbiano rapporti di impiego con l'amministrazione, anche valutando la possibile applicazione dei nuovi effetti giuridici a coloro che negli ultimi quattro anni abbiano svolto almeno tre richiami in servizio;

a prevedere che, a partire dal 2017, per le immissioni di personale permanente in organico, in coerenza con le vigenti disposizioni sulla stabilizzazione, il 50 per cento dell'organico sia attinto dall'albo dei richiamati in servizio e il restante 50 per cento sia attinto dalle graduatorie dei vincitori dei concorsi pubblici che dovranno prevedere una riserva del 35 per cento dei posti disponibili a favore dei richiamati in servizio iscritti all'Albo, anche prevedendo a favore di questa categoria un limite di età maggiormente flessibile, alla luce dell'esperienza maturata sul campo;

ad assumere iniziative per introdurre una riserva di posti, pari ad almeno il 10 per cento, in tutti gli altri concorsi che prevedano l'accesso dall'esterno ai vari ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a favore del personale volontario dei vigili del fuoco richiamato in servizio con il possesso dei requisiti previsti;

a valutare la possibilità che il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco richiamato in servizio, possa godere, alla luce dell'alto livello di professionalità conseguito, di una specifica prelazione per l'accesso al ruolo degli operatori e degli assistenti da impiegare in servizi ausiliari e di supporto, come ad esempio nel caso di officine in dotazione al corpo e controllo mezzi;

a valutare la possibilità di istituire un quarto livello di certificazione antincendio per attività ad alto rischio per il personale che ha svolto servizio presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

ad assumere iniziative per introdurre la possibilità di rilascio, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, di attestati di frequenza ovvero di attestati di idoneità, ove previsti dalle disposizioni vigenti, per addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze nelle attività lavorative a rischio di incendio basso, medio o elevato, al personale volontario che nell'ultimo quadriennio abbia svolto almeno tre richiami in servizio;

a valutare l'opportunità di prevedere una formazione mirata per quei soggetti per i quali, anche a causa dell'età ana-

grafica, è più difficile la stabilizzazione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e che potrebbero utilmente essere reimpiegati in servizi ausiliari e di supporto, anche alla luce dell'esperienza maturata;

a prevedere quanto prima la riapertura dei corsi dedicati al personale volontario che presta la propria attività all'interno dei distaccamenti volontari, presidi di indiscutibile valore di cui il sistema di soccorso pubblico non può e non vuole fare a meno.

(8-00217) « Fiano, Cozzolino, Rizzetto, Pili, Menorello, Piccione ».

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni non veritiere. C. 3824 Misiani (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e un'osservazione</i>)	29
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	36

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. Atto n. 365 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	30
AVVERTENZA	35

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.20.

Modifica all'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni non veritiere.

C. 3824 Misiani.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e un'osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 gennaio 2017.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, osserva che, per quanto sia condivisibile la ratio del provvedimento, non appare conforme al principio del buon andamento la scelta di condizionare la decadenza dai benefici ad una valutazione discrezionale, da parte dell'amministrazione, in merito alla sussistenza della necessità della dichiarazione falsa rispetto ai benefici medesimi. A suo avviso, infatti, si verrebbe a determinare una situazione di incertezza che minerebbe il richiamato principio di valenza costituzionale (articolo 97 Cost.). Rileva, quindi, che la finalità della proposta di legge potrebbe eventualmente essere raggiunta, senza determinare le incertezze applicative dell'articolo 75 del provvedimento, modificando l'articolo 48 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, che detta le disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive, ed, in particolare, il comma 2, che disciplina le modalità di predisposizione da parte delle singole amministrazioni dei moduli

necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, prevedendo che in tali moduli siano indicati anche le specifiche dichiarazioni previste dall'articolo 46 che l'amministrazione ritenga essenziali ai fini del conseguimento del beneficio. Segnala che, in tal caso, la decadenza del beneficio si verificherebbe solo ove la falsità riguardi tali specifiche dichiarazioni. In particolare, per quanto attiene, ad esempio, alla dichiarazione sostitutiva relativa alla circostanza di « non aver riportato condanne penali » (articolo 46, comma 1, lettera *aa*)), l'amministrazione potrebbe indicare sulla base di disposizioni di legge espressamente i reati considerati ostativi al beneficio nell'ambito delle singole procedure, cosicché le falsità rilevanti sarebbero unicamente quelle relative a tali reati, come peraltro è previsto dall'articolo 80 del Codice degli appalti che espressamente individua i reati la cui condanna « costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione ». Ritiene, infine, che la previsione di una disposizione transitoria rischia di determinare una grave situazione di incertezza giuridica in relazione a situazioni che sono state comunque definite in base alla normativa vigente del tutto legittima, che possono vedere coinvolti anche soggetti terzi in buona fede. Ciò premesso, presenta una proposta di parere favorevole con una condizione e una osservazione (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.

Atto n. 365.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto rinviato nella seduta del 17 gennaio scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, comunica di aver trasmesso il testo dello schema di decreto legislativo in titolo all'Associazione Nazionale magistrati e all'Unione delle Camere penali italiane, al fine di consentire ai predetti organismi di esprimere eventuali osservazioni sui contenuti del provvedimento. Rammenta, inoltre, di aver richiesto dei chiarimenti al Governo in merito alcuni rilievi formulati, sul medesimo provvedimento, nella documentazione predisposta dal Servizio Studi.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE, in riferimento ai chiarimenti chiesti dalla presidente e relatrice, fa presente che lo schema di decreto legislativo AG 365 è finalizzato al recepimento della decisione-quadro del Consiglio 2003/568/GAI in materia di corruzione nel settore privato, in attuazione della delega di cui all'articolo 19 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015). Sottolinea che la necessità di provvedere all'attuazione della decisione-quadro scaturisce dall'esigenza, più volte evidenziata dalla Commissione europea, di conformarsi ai principi stabiliti dagli articoli 7 e 8 della Convenzione penale sulla corruzione fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata dall'Italia con legge 28 giugno 2012 n. 110, che prevedono l'introduzione rispettivamente delle fattispecie di corruzione attiva e passiva nel settore privato, richiamate nei lavori della Commissione Greco sulla corruzione. Rammenta che il reato di corruzione tra privati è attualmente disciplinato dall'articolo 2635 del codice civile, a norma del quale, salvo che

il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena è prevista a carico di chi dà o promette danaro o altre utilità. Rammenta altresì che lo schema di decreto legislativo, che si compone di tre titoli e di sette articoli, mira a rendere la normativa interna pienamente conforme alle previsioni contenute nella decisione-quadro, come recepite nei principi di delega, ridefinendo le condotte di corruzione attiva e passiva nel settore privato (articolo 3), introducendo la fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati (articolo 4), estendendo la pena accessoria a tutti i responsabili della corruzione tra privati (articolo 5) e modificando la disciplina anche sanzionatoria in materia di responsabilità delle persone giuridiche (articolo 6). Precisa che nell'elaborazione del testo normativo si è scelto di intervenire sulla disciplina esistente, piuttosto che introdurre nuove norme, in attuazione della previsione contenuta nell'articolo 19 della legge delega che, nell'indicare i principi e criteri direttivi cui attenersi nell'adozione del presente provvedimento normativo, dispone di realizzare il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti (comma 1) e, con particolare riferimento alla nuova formulazione del reato di corruzione tra privati, espressamente prescrive di tenere conto delle disposizioni incriminatrici già vigenti (comma 1 lettera a)).

In merito ai contenuti del provvedimento in discussione, segnala che l'articolo 1, contenuto nel titolo I relativo alle disposizioni generali, declina l'oggetto dello schema di decreto legislativo, che è rappresentato dall'attuazione nell'ordinamento interno delle disposizioni della decisione quadro 2003/568/GAI del Consi-

glio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. Segnala, quindi, che il titolo II dello schema di decreto, relativo alle modifiche della disciplina della corruzione tra privati, comprende gli articoli da 2 a 6. In particolare, l'articolo 2 modifica la rubrica del titolo XI del libro V del codice civile, aggiungendo la dicitura «altri enti privati», coerentemente con la nuova formulazione dell'articolo 2635 del codice civile di cui all'articolo 3 dello schema di decreto. Con riferimento all'estensione dell'ambito di applicazione del reato di corruzione tra privati anche agli enti privati, osserva che in dottrina è stato obiettato come il generico riferimento agli enti privati, contenuto anche nell'articolo 2635 codice civile come modificato dallo schema di decreto legislativo, potrebbe dar luogo a dubbi e controversie interpretative, non risultando chiaro se si faccia riferimento ai soggetti dotati di personalità giuridica o anche a quelli privi di personalità, oltre che ai soggetti collettivi di fatto. A tale riguardo, rileva che le indicazioni contenute nella legge di delega non lasciano spazio ad una diversa formulazione che specifichi ulteriormente la natura dell'ente, riferendosi genericamente agli enti privati. Più precisamente, l'articolo 19, comma 1 lettere a) e b), della legge delega testualmente configura la corruzione privata cosiddetta passiva (cioè commessa dall'*intraneus*), come quella posta in essere da chi svolge attività (in posizione apicale o non, come di seguito si dirà) presso società o enti privati. Con riferimento ai responsabili della corruzione tra privati, segnala che l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo modifica la fattispecie criminosa di corruzione tra privati, intervenendo sull'articolo 2635 del codice civile. Come si è sopra anticipato, si è optato per una modifica della disciplina attualmente esistente, invece che configurare una nuova fattispecie da inserire nel codice penale, in attuazione della previsione contenuta nell'articolo 19, comma 1 lettera a) della legge delega, che impone di tenere conto delle disposizioni incriminatrici già vigenti. Per tale motivo, e coeren-

temente con la struttura del reato di cui all'articolo 2635 del codice civile, vengono modificati il primo e il terzo comma di detto articolo. Più precisamente, il primo comma, relativo alla corruzione passiva, nella nuova formulazione include tra gli autori del delitto, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo nell'ambito di società o enti privati (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori), anche coloro che nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei primi.

Tale ultima previsione, che ricomprende nel comma 1 dell'articolo 2635 codice civile anche chi esercita funzioni direttive diverse da quelle dei soggetti attivi già contemplati dalla norma oggi in vigore, è volta a colmare ogni possibile vuoto normativo relativamente alla portata applicativa della disposizione dal punto di vista soggettivo, tenuto conto che il legislatore delegante utilizza una formulazione ampia, riferendosi testualmente a « chi esercita funzioni dirigenziali o di controllo o svolge attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive ». L'intervento normativo risponde inoltre all'esigenza di equiparare a livello sanzionatorio la posizione di tutti i soggetti posti in posizione apicale, atteso che l'eventuale applicazione a tali figure professionali delle pene previste dal comma 2 dell'articolo 2635 codice civile, possibile a causa della mancata esplicita indicazione delle stesse nel comma 1, risulterebbe del tutto ingiustificata ed irragionevole. Sempre con riguardo agli autori del reato, in particolare della corruzione passiva, rileva altresì come il comma 2 dell'articolo 2635 codice civile, che rimane immutato, punisca, seppure in misura ridotta, anche chi si trovi sottoposto alla direzione o alla vigilanza dei soggetti indicati nel comma 1. L'articolo 2639 codice civile, anch'esso non toccato dalla riforma, estende invece le qualifiche soggettive previste dall'articolo 2635 (e da tutti i reati di cui al titolo XI) sia ai soggetti tenuti a svolgere la stessa

funzione, diversamente qualificata, sia a chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica e alla funzione (cosiddetto « amministratore di fatto »). La complessiva estensione soggettiva della disciplina del reato, risultante dalla normativa vigente e dagli interventi contenuti nello schema di decreto legislativo, assicura dunque la completa attuazione, anche sotto il profilo soggettivo, alla decisione quadro 2003/568/GAI, che ricomprende nell'ambito applicativo del delitto chi svolge attività lavorative di qualsiasi tipo per conto di un'entità nel settore privato (articolo 2, par. 1, lettera *a*) e *b*). In merito alla condotta del reato di corruzione tra privati, osserva che, in ossequio ai principi di delega, vengono ulteriormente ampliate le condotte attraverso cui si perviene all'accordo corruttivo, includendo nella corruzione passiva anche la sollecitazione del danaro o altra utilità non dovuti da parte del soggetto « intraneo », qualora ad essa segua la conclusione dell'accordo corruttivo mediante promessa o dazione di quanto richiesto. Inoltre si estende la fattispecie di corruzione attiva all'offerta delle utilità non dovute da parte dell'estraneo, qualora essa venga accettata dal soggetto « intraneo », pertanto il terzo comma dell'articolo 2635 codice civile, relativo appunto all'ipotesi della corruzione attiva, estende la punibilità a chi offre, promette o dà danaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma.

Sempre in attuazione della delega e della decisione quadro, si prevede che la corruzione, sia attiva che passiva, possa essere realizzata per interposta persona, così espressamente configurando la responsabilità anche dell'intermediario, che risponderà a titolo di concorso ex articolo 110 codice penale.

Segnala, inoltre, che, coerentemente con i principi contenuti nella delega, per la consumazione del delitto, nella sua nuova formulazione, non è più richiesta la causazione di un documento per la società, né il compimento o l'omissione di atti da parte *dell'intraneus*. Infine, viene modificato il sesto comma dell'articolo 2635 del

codice civile, mediante l'aggiunta delle parole « o offerte », all'espressione « utilità date o promesse », al mero fine di coordinare il quinto comma relativo alla confisca, come introdotto dal decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 202, attuativo della direttiva n. 2014/42, con la nuova configurazione della fattispecie incriminatrice. Per quanto concerne l'elemento soggettivo del reato di corruzione tra privati, evidenzia che la nuova formulazione del delitto di corruzione tra privati non richiede più, per la sua consumazione, né la causazione di un nocumento per la società, né il compimento o l'omissione di atti da parte dell'*intraneus*. Quest'ultimo requisito diviene, infatti, oggetto dell'elemento soggettivo del delitto, quale finalità della condotta.

Segnala che l'articolo 4 dello schema di decreto introduce l'articolo 2635-*bis* del codice civile, che prevede la fattispecie dell'istigazione alla corruzione tra privati, sia dal lato attivo (primo comma), che dal lato passivo (secondo comma). In particolare, il primo comma sanziona chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un soggetto « intraneo », affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. Il secondo comma prevede la punibilità dell'« intraneo », che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Per evidenti ragioni di proporzionalità, la pena prevista per l'ipotesi base dovrà essere ridotta di un terzo. Si procede anche in questo caso a querela della persona offesa. Non è stata invece espressamente prevista l'ipotesi del favoreggiamento per il reato di corruzione tra privati, in quanto già disciplinata in via generale dal codice penale negli articoli 378 (Favoreggiamento personale, che punisce chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dai casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a

eludere le investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti) e 379 (Favoreggiamento reale, che punisce chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato). In riferimento alle pene accessorie, segnala che l'articolo 5 dello schema di decreto introduce l'articolo 2635-*ter* del codice civile, relativo alle pene accessorie, prevedendo che la condanna per i reati di cui all'articolo 2635 e all'articolo 2635-*bis* importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-*bis* del codice penale, e dunque a prescindere dai limiti sanzionatori previsti dalla disposizione generale.

Al riguardo, osserva che, mentre lo schema di decreto legislativo stabilisce che le pene accessorie si applichino a tutti i condannati per corruzione tra privati e istigazione alla corruzione, l'articolo 19, comma 1 lettera *d*) della legge delega si riferisce solo ai condannati per corruzione passiva ed istigazione. Fa presente che, per tale motivo, presso l'ufficio legislativo del Ministero della giustizia, sono in corso approfondimenti volti a verificare la necessità di apportare eventuali modifiche al testo normativo. In riferimento alla responsabilità degli enti, segnala che l'articolo 6 dello schema di decreto legislativo modifica l'articolo 25-*ter* lettera *s-bis*) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 stabilendo, per l'ipotesi di corruzione prevista dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, per quella di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-*bis* del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Con riferimento alla responsabilità degli enti si osserva che i principi e criteri di delega di cui all'articolo 19 della legge di delegazione europea, in particolare la lettera *e*) di tale articolo, dispongono che sia

prevista la responsabilità delle persone giuridiche in relazione al reato di corruzione tra privati. Tale statuizione, letta alla luce degli ulteriori principi di delega e della decisione quadro, depone per l'inclusione anche dell'istigazione, quale modalità di realizzazione del delitto di corruzione tra privati, tra le ipotesi in ordine alla quale prevedere la responsabilità amministrativa dell'ente di appartenenza del corruttore. La minore gravità di detti casi giustifica una sanzione meno severa rispetto a quella prevista per la fattispecie base. Precisa che non si è invece ritenuto di estendere la responsabilità dell'ente per i delitti di favoreggiamento in relazione alla corruzione tra privati da parte dell'estraneo di cui al terzo comma dell'articolo 2635 c.c., attesa la mancata previsione di tale ipotesi nei principi di delega contenuti nella legge delega. Il tenore letterale della disposizione sopra richiamata, infatti, facendo esclusivo riferimento al reato di corruzione tra privati, non consente tale estensione, atteso che trattasi di autonome fattispecie criminose, aventi diverso oggetto giuridico.

Osserva, inoltre, che non si è estesa la responsabilità all'ente di appartenenza del soggetto intraneo, in quanto, alla luce della nuova formulazione della fattispecie, caratterizzata dal dolo specifico del fine di compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi d'ufficio o di fedeltà, lo stesso si configura quale danneggiato dal delitto stesso. Rileva che, in sostanza, la connotazione della condotta di chi svolge le proprie funzioni ed attività presso la società o ente privato, improntata a infedeltà e violazione degli obblighi d'ufficio, renderebbe del tutto illogica ed irragionevole l'eventuale responsabilità e sanzionabilità dell'ente per le condotte non leali dei suoi preposti.

Ritiene opportuno segnalare, infine, che l'articolo 25-ter comma 1 del predetto decreto legislativo, è stato modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera a), della legge 27 maggio 2015, n. 69, nel senso che, in relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le sanzioni pecuniarie enunciate di

seguito. Invero, l'ambito soggettivo della responsabilità dell'ente per questo tipo di reati è stato esteso pure a coloro che non rivestono posizioni apicali, eliminando anche il riferimento all'omessa vigilanza in conformità agli obblighi connessi alle funzioni svolte dai soggetti preposti, previsto nell'originaria formulazione. Evidenzia che la formulazione odierna appare esaustiva, essendo comunque i criteri di imputazione della responsabilità riconducibili agli ordinari parametri già compiutamente disciplinati agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 231 del 2001, che sanciscono in via generale la responsabilità dei soggetti in posizione apicale e non apicale dell'ente, e l'assunzione di adeguati modelli organizzativi nell'ente come causa di esclusione della responsabilità per omessa vigilanza. Segnala che nel titolo III relativo alle disposizioni finali, è incluso l'articolo 7, che prevede che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Segnala, infine, che l'articolo 7 della decisione quadro relativo alla competenza, non necessita di trasposizione, essendo la materia regolata in via generale dagli articoli 4, 6, 7, 8 e 9 del codice penale. Il paragrafo 1 lettera a) trova attuazione nell'articolo 6 codice penale, il quale stabilisce che chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana e che il reato si considera tale, quando l'azione o l'omissione è avvenuta in tutto o in parte nel territorio dello Stato, ovvero quando in esso si è verificato l'evento.

Il paragrafo 1 lettera b) trova attuazione nell'articolo 9 secondo comma del codice penale, che dispone che se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di durata inferiore nel minimo a tre anni, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, ovvero a istanza o a querela della persona offesa. Quanto all'ipotesi di cui al paragrafo 1 lettera c), relativo al reato commesso a vantaggio di una persona

giuridica la cui sede principale è situata nel territorio di detto Stato membro, essa non trova applicazione nel nostro ordinamento, nel rispetto di quanto previsto nel successivo paragrafo 2, ai sensi del quale uno Stato membro può decidere di non applicare o di applicare solo in particolari casi o circostanze le norme sulla competenza, e in particolare, quelle di cui al paragrafo 1 lettera *b)* e *c)*. Relativamente a tale ipotesi, trova applicazione il paragrafo 4 dell'articolo 7, a norma del quale gli Stati membri che decidono di applicare il paragrafo 2 ne informano il segretariato generale e la Commissione e specificano, se necessario, per quali casi o circostanze specifici si applica la decisione.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, nel ringraziare il rappresentante

del Governo per i chiarimenti testé resi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.

C. 3671-bis Governo, C. 3609 Fabbri e C. 3884 Fanucci.

ALLEGATO

Modifiche in materia di decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni non veritiere. C. 3824.**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,

esaminata la proposta di legge C. 3824, nel testo risultante dagli emendamenti approvati,

osservato che:

la proposta di legge si compone di un articolo unico volto a modificare l'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2000, n. 445, con cui è stato adottato il Testo unico in materia di documentazione amministrativa, al fine di sancire la decadenza del dichiarante dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni sostitutive risultate, a seguito di controlli, non veritiere;

la modifica del predetto articolo 75 è volta a specificare che la decadenza dai benefici si determina solo nel caso in cui gli stati, i fatti o le qualità personali della dichiarazione falsa siano necessari per ottenere i benefici stessi;

rilevato che:

la disciplina dell'autocertificazione si basa sul principio del buon andamento della pubblica amministrazione ed, in particolare, del suo corollario della semplificazione dell'attività amministrativa, facendo leva sul principio di autoresponsabilità del dichiarante;

la *ratio* della proposta di legge, come si legge nella relazione di accompagnamento, si sostanzia nella constatazione di un'applicazione estensiva della normativa vigente da parte di alcune amministrazioni, che ha fatto venire meno bene-

fici rispetto ai quali le dichiarazioni risultate mendaci in sede di controllo erano del tutto irrilevanti;

per quanto sia condivisibile la *ratio* del provvedimento, non appare conforme al principio del buon andamento la scelta di condizionare la decadenza dai benefici ad una valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione in merito alla sussistenza della necessità della dichiarazione falsa rispetto a tali benefici, in quanto si verrebbe a determinare una situazione di incertezza che minerebbe il predetto principio di valenza costituzionale (articolo 97 Cost.);

la finalità della proposta di legge potrebbe eventualmente essere raggiunta, senza determinare le incertezze applicative dell'articolo 75 alle quali si è fatto riferimento, modificando l'articolo 48 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, che detta le disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive, ed, in particolare, il comma 2, che disciplina le modalità di predisposizione da parte delle singole amministrazioni dei moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, prevedendo che in tali moduli siano indicati anche le specifiche dichiarazioni previste dall'articolo 46 che l'amministrazione ritenga essenziali ai fini del conseguimento del beneficio. In tal caso la decadenza del beneficio si verificherebbe solo ove la falsità riguardi tali specifiche dichiarazioni. Per quanto attiene, ad esempio, alla dichiarazione sostitutiva relativa alla circostanza di « non aver riportato condanne penali » (articolo 46, comma 1, lettera *aa*)), l'am-

ministrato potrebbe indicare sulla base di disposizioni di legge espressamente i reati considerati ostativi al beneficio nell'ambito delle singole procedure, cosicché le falsità rilevanti sarebbero unicamente quelle relative a tali reati, come peraltro è previsto dall'articolo 80 del Codice degli appalti che espressamente individua i reati la cui condanna « costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione »;

la previsione di una disposizione transitoria rischia di determinare una grave situazione di incertezza giuridica in relazione a situazioni che sono state comunque definite in base alla normativa vigente del tutto legittima, che possono

vedere coinvolti anche soggetti terzi in buona fede,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1 sopprimere il comma 2;

e con la seguente osservazione:

la Commissione di merito valuti l'opportunità di procedere alla modifica dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2000, n. 445 nei termini prospettati in premessa, anziché dell'articolo 75 del medesimo decreto.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione	38
DL n. 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	38
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	42
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41
COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.	
Audizione di rappresentanti di <i>Medicines for Malaria Venture (Svolgimento e conclusione)</i>	41

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 gennaio 2017. — Presidenza del vicepresidente Andrea MANCIULLI. — Interviene il viceministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Mario Giro.

La seduta comincia alle 14.10.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, avverte che l'onorevole Paolo ALLI a far data dal 9 gennaio scorso è rientrato a far parte della Commissione, sostituendo l'onorevole Gioacchino ALFANO, nuovamente chiamato a ricoprire l'incarico di sottosegretario presso il Ministero della Difesa.

DL n. 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Sandra ZAMPA (PD), *relatrice*, segnala preliminarmente che norme che investono i profili di competenza della Commissione sono contenute negli articoli 6 e 7, sui quali si concentrerà la sua esposizione. L'articolo 6 – riguardante la Scuola europea di Brindisi di cui usufruisce il personale in servizio presso la Base delle Nazioni Unite creata nel 2000 in tale città – autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alla stipula e

all'esecuzione di convenzioni con il Segretariato generale delle scuole europee. Tale autorizzazione è finalizzata a consentire, anche attraverso specifici stanziamenti, il completamento presso la sede brindisina del *curriculum* per le scuole europee, dal livello dell'infanzia e fino al conseguimento del baccalaureato europeo. L'urgenza della norma deriva, in particolare, dal fatto che nel 2017 per la prima volta gli alunni, che hanno avviato questo percorso di studi, devono sostenere gli esami di maturità e le preselezioni per il baccalaureato europeo, per il quale occorre l'accreditamento degli istituti. Il problema riguarda, peraltro, anche gli alunni italiani che hanno deciso di seguire il percorso europeo e che rappresentano un elemento di riflessione non secondario nella valutazione della norma.

Ricorda che la base di Brindisi rientra nel *Network* di Basi Operative di Pronto Intervento Umanitario delle Nazioni Unite (UNHRD) presenti nel mondo (Ghana, Italia, Emirati Arabi Uniti, Malesia, Panama, Spagna). Come le altre basi del *Network*, Brindisi si occupa di stoccare e gestire beni di prima necessità per conto della comunità internazionale umanitaria con scorte strategiche sempre disponibili e che UNHRD invia non appena si verifica un'emergenza. Per tale ragione le Basi sono anche note come *hope hubs*, ovvero i « porti della speranza ». Gestita dal World Food Programme, la Base di Brindisi assicura la partenza dei primi soccorsi di emergenza in grado di raggiungere le aree di crisi nell'arco di 24/48 ore. Quale prima base del *Network*, Brindisi possiede strutture all'avanguardia per la formazione umanitaria in un contesto di simulazione « *real life* ». Inoltre ospita anche la base logistica delle Nazioni Unite a sostegno delle operazioni di *peacekeeping*. Ogni anno da Brindisi, UNHRD invia, per conto dei suoi partner o del WFP, in media 2.000 tonnellate di aiuti umanitari organizzando circa 120 operazioni.

Sottolinea che la Base logistica di Brindisi è centrale in questa fase per la gestione delle maggiori crisi umanitarie del momento: in Iraq, Yemen, Centrafrica,

Sud Sudan, Siria, in Europa, con riferimento al flusso di rifugiati dislocati tra Turchia, Grecia e Serbia, nonché in Nigeria e anche in Sudamerica. Il Governo italiano ha contribuito alla creazione della Base mettendo a disposizione il magazzino e gli uffici. Più tardi, la Base è stata trasferita a San Vito dei Normanni per soddisfare le crescenti esigenze di UNHRD e ospitare gli *stock* dei partner. Quest'anno l'Italia ha investito nella Base circa 4 milioni di euro (2 milioni di finanziamento diretto e 1,9 milioni per le operazioni della Cooperazione Italiana allo Sviluppo), risultandone il principale donatore.

Evidenzia che la relazione introduttiva al disegno di legge in esame precisa che la norma in questione serve ad assicurare le risorse necessarie per garantire il completamento del ciclo formativo plurilingue ai figli del personale espatriato in servizio presso la Base di Brindisi nonché agli studenti italiani iscritti, tenuto conto dell'importante indotto socioeconomico sulla città di Brindisi e sul suo retroterra dato dalla presenza della base medesima. Per tale finalità, il MIUR, a partire dal 2012, ha autorizzato due istituzioni scolastiche di Brindisi ad avviare un progetto di innovazione metodologico-didattica ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 1999, n. 275. A seguito di tali sperimentazioni e dell'audit positivo da parte del Segretariato generale delle Scuole europee, il Ministero dovrà sottoscrivere due convenzioni di accreditamento con il suddetto Segretariato. Atteso che il sistema delle Scuole Europee impone, all'esito dell'accreditamento, precisi obblighi a carico delle istituzioni interessate, che sono tenute a garantire l'erogazione di un servizio pienamente corrispondente al *curriculum* europeo e non riconducibile all'ordinamento scolastico statale. In vista della sottoscrizione delle due convenzioni di accreditamento con il Segretariato, si rende necessario, in particolare, coprire il maggiore fabbisogno di personale di madrelingua. Dall'eventuale inottemperanza a tale maggiore fabbisogno di personale docente potrebbe esser messa in dubbio la

stessa permanenza a Brindisi della base logistica ONU, attesa l'esigenza che le Nazioni Unite rappresentano circa la presenza di adeguate risorse formative per i figli del personale internazionale in servizio. La spesa collegata alla misura è di quasi 580.000 euro annui a decorrere dal 2017, onore cui si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nel bilancio triennale 2017-2019, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Sottolinea che la disposizione è, dunque, attuativa di impegni internazionali assunti dall'Italia con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, ai sensi della legge 4 marzo 1997, n. 62, di ratifica del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative, fatto a Roma il 23 novembre 1994.

Passando all'altra norma rilevante ai fini delle competenze della Commissione, segnala l'articolo 7, riguardante interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nell'anno in corso e che prevede il ricorso alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, per l'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in particolare in relazione al vertice che si terrà a Taormina nel prossimo mese di maggio.

La norma autorizza il Capo della Struttura di missione « Delegazione per la Presidenza italiana del Gruppo dei Paesi più industrializzati » e il Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla medesima Presidenza italiana, ad avvalersi, « in caso di necessità e urgenza », della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara prevista dall'articolo 63 del nuovo Codice dei contratti pubblici, di cui al

decreto legislativo n. 50 del 2016. Il ricorso a tale procedura viene giustificato dalla relazione di accompagnamento sulla base del fatto che « gli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 del 2017, sono da considerarsi imprevedibili in relazione a consistenza e durata dei procedimenti ».

L'evento principale della Presidenza del Gruppo dei Paesi più industrializzati è rappresentato dal Vertice dei Capi di Stato e di Governo, previsto a Taormina. Sono inoltre previste riunioni ministeriali su temi specifici quali affari esteri, finanze, industria, ambiente, agricoltura, parità di genere, scienze e tecnologie oltreché numerosi incontri di livello tecnico. È altresì da tenere in considerazione la realizzazione di un importante vertice dei presidenti dei Parlamenti membri del G7. A tal fine fa presente che i due rami del Parlamento ha di recente concordato le modalità di svolgimento del vertice parlamentare, che ormai si tiene per prassi consolidata e la cui ultima edizione si è tenuta in Giappone.

Ricorda che l'articolo 1, comma 381, della legge n. 232 del 2016 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) ha autorizzato la spesa di 45 milioni per il 2017 per l'attuazione degli interventi per l'organizzazione e lo svolgimento del vertice G7 a livello di Capi di Stato e di Governo, previsto nell'ambito della Presidenza italiana del G7 e che è stato firmato un protocollo di vigilanza collaborativa tra l'Autorità nazionale anticorruzione e la Delegazione per l'organizzazione della Presidenza italiana del G7.

Alla luce di quanto qui esposto, presenta una proposta di parere favorevole sul provvedimento testé illustrato, di cui auspica un'approvazione a larga maggioranza da parte della Commissione (*vedi allegato*).

Il viceministro Mario GIRO si associa alle considerazioni della relatrice.

Nessun'altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

**COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE
DELL'AGENDA 2030 E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE**

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 18 gennaio 2017. — Presidenza della presidente Maria Edera SPADONI.

La seduta comincia alle 15.15.

**Indagine conoscitiva sull'Agenda 2030
per lo sviluppo sostenibile.**

**Audizione di rappresentanti di *Medicines
for Malaria Venture.***

(Svolgimento e conclusione).

Maria Edera SPADONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della

seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso e la trasmissione in differita sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Andrea BUSCAGLIA, *direttore finanziario di Medicines for Malaria Venture*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, quindi, a più riprese, i deputati Gianni FARINA (PD), Franco MONACO (PD) e Maria Edera SPADONI, *presidente*.

Andrea BUSCAGLIA, *direttore finanziario di Medicines for Malaria Venture*, e Silvia FERAZZI, *responsabile per le relazioni esterne di Medicines for Malaria Venture*, replicano agli interventi e svolgono ulteriori considerazioni.

Maria Edera SPADONI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

DL n. 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (C. 4200 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante « Misure urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno »;

apprezzato il dettato dell'articolo 6, riguardante la Scuola europea di Brindisi e finalizzato a consentire, anche attraverso la previsione di un adeguato stanziamento, il completamento presso gli specifici istituti scolastici brindisini del *curriculum* per le scuole europee, dal livello dell'infanzia e fino al conseguimento del baccalaureato europeo, necessario per assicurare agli studenti la possibilità di sostenere nell'anno in corso gli esami di maturità e le preselezioni per il baccalaureato europeo;

richiamata l'importanza di tale disposizione, in particolare per il personale internazionale in servizio presso la Base logistica di Brindisi, che è parte del *Network* di Basi Operative di Pronto Intervento Umanitario delle Nazioni Unite (UNHRD);

tenuto conto del ruolo centrale che la Base logistica di Brindisi sta svolgendo in questa fase per la gestione delle maggiori crisi umanitarie in Iraq, Yemen, Centra-

frica, Sud Sudan, Siria, in Europa, con riferimento al flusso di rifugiati dislocati tra Turchia, Grecia e Serbia, nonché in Nigeria e anche in Sudamerica;

ritenendo, inoltre, che assicurare al personale della Base logistica di Brindisi le condizioni standard per lo svolgimento delle fondamentali attività dell'UNHRD rientri in un obbligo di natura internazionale dell'Italia, che ha fondamento nella legge 4 marzo 1997, n. 62, di ratifica del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite, relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative, fatto a Roma il 23 novembre 1994;

sottolineata, infine, la rilevanza e anche l'urgenza dell'articolo 7 del provvedimento, riguardante la modalità di realizzazione degli interventi funzionali alla Presidenza italiana del G7 nell'anno in corso, con particolare riferimento al Vertice dei Capi di Stato e di Governo, previsto a maggio a Taormina, nonché agli ulteriori eventi istituzionali, anche di natura parlamentare, che saranno realizzati in tale contesto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di rappresentanza militare. C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti, C. 2097 D'Arienzo, C. 2591 Corda, C. 2609 Cirielli, C. 2679-*novies* Governo, C. 2748 Petrenga e C. 2776 Palmizio 43

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 43

7-00413 Frusone: Sulla pubblicità su *Internet* dei dati di interesse generale provenienti dagli istituti e centri di Difesa (*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione risoluzione n. 8-00216*) 43

ALLEGATO (Nuova formulazione approvata dalla Commissione) 46

Sulle aree colpite dal terremoto 45

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 45

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 18 gennaio 2017.

Disposizioni in materia di rappresentanza militare. C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti, C. 2097 D'Arienzo, C. 2591 Corda, C. 2609 Cirielli, C. 2679-*novies* Governo, C. 2748 Petrenga e C. 2776 Palmizio.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.10 alle 14.25.

RISOLUZIONI

Mercoledì 18 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00413 Frusone: Sulla pubblicità su *Internet* dei dati di interesse generale provenienti dagli istituti e centri di Difesa.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione risoluzione n. 8-00216).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 3 agosto 2016.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 3 giu-

gno 2015 il deputato Frusone ha presentato un nuovo testo della sua risoluzione, sul quale il rappresentante del Governo si è espresso nella successiva seduta del 10 giugno 2015, evidenziando alcune criticità e proponendo una riformulazione dell'impegno che, tuttavia, non è stata condivisa.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO, premesso che l'obiettivo della risoluzione è chiaro, osserva che rendere pubblici i dati degli istituti cartografici comporterebbe per l'amministrazione della difesa una perdita di entrate: si tratterebbe di trovare una compensazione su altri capitoli di bilancio, ma al momento non è stato possibile. Sottolinea che si tratta di risorse significative, che per la sola Marina militare ammontano a circa 1.400.000 euro. A parte questo, la gratuità dei dati farebbe aumentare il numero degli utenti e dei richiedenti. Infine, esiste un profilo di garanzia dei diritti dell'amministrazione della difesa rispetto a dati che sono da essa prodotti e che, una volta messi a disposizione di tutti gratuitamente, potrebbero essere sfruttati commercialmente da terzi. Per queste ragioni, conferma l'avviso contrario del Governo sulla risoluzione, a meno che il primo impegno sia riformulato sostituendo le parole: «impegna il Governo ad adottare quanto prima le iniziative normative necessarie» con le seguenti: «impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare iniziative normative, nella misura in cui ciò non arrechi oneri per la finanza pubblica».

Luca FRUSONE (M5S) prende atto delle prime due obiezioni sollevate dal Governo rispetto agli intenti della risoluzione, sulle quali ha già avuto modo di esprimersi in passato; riguardo invece alla terza, osserva che i diritti dell'amministrazione potrebbero essere facilmente tutelati attraverso specifiche licenze che non permettano a terzi di ricavare un profitto dalla messa in commercio di dati e prospetti elaborati dall'amministrazione della difesa, salva la facoltà di rielaborarli per ricavarne prodotti nuovi. Ciò premesso, si dichiara disponibile a riformulare la sua

risoluzione nei termini auspicati dal Governo. Chiede tuttavia al Governo di accogliere a sua volta la seguente modificazione del secondo impegno: sostituire le parole «entro il 31 dicembre» con le seguenti: «entro sei mesi».

Massimo ARTINI (Misto-AL-P), cofirmatario della risoluzione in titolo, chiede precisazioni sulla portata della riformulazione proposta relativa alla tempistica e alle modalità con cui il Governo dovrebbe riferire. In particolare, domanda se l'impegno a riferire si esaurisca con la prima comunicazione e se questa possa avvenire anche in forma scritta.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO manifesta la disponibilità del Governo ad accogliere la nuova riformulazione proposta dal deputato Frusone, precisando che la comunicazione potrà essere resa entro sei mesi anche in forma scritta, fermo restando che non appare necessario riferire periodicamente.

Luca FRUSONE (M5S) riformula ulteriormente il secondo impegno della sua risoluzione, per prevedere che il Governo riferisce «per iscritto».

Massimo ARTINI (Misto-AL-P), condividendo il complesso delle riformulazioni dell'atto di indirizzo, di cui è cofirmatario, preannuncia il voto favorevole.

Elio Massimo PALMIZIO (FI-PdL) preannuncia che il gruppo di Forza Italia si asterrà dalla votazione.

Antonino MOSCATT (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito democratico, manifestando apprezzamento per il lavoro di concertazione svolto dalla Commissione e dal Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione nella nuova formulazione risultante dal dibattito (*vedi allegato*).

Sulle aree colpite dal terremoto.

Gianluca FUSILLI (PD) richiama l'attenzione della Commissione sulla grave situazione di emergenza che si è determinata in queste ore nelle zone colpite dagli eventi sismici dei mesi scorsi e dalla violenta ondata di maltempo di queste settimane. Esprime, pertanto, apprezzamento per la disponibilità dimostrata dalla ministra Pinotti a fornire un pronto aiuto alle popolazioni locali, così fortemente provate, inviando a sostegno i militari dell'Esercito. Ringrazia quindi tutti gli uomini e le donne delle Forze armate per il loro costante e incessabile impegno per il Paese.

Elio VITO (FI-PdL) si associa alle considerazioni del collega Fusilli e ai ringraziamenti per il personale delle Forze armate impegnato in questa nuova emergenza civile, sottolineando che il proprio gruppo ha recentemente sollecitato il Governo a dare piena attuazione agli impegni, anche economici, presi a favore del personale militare.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.20.

ALLEGATO

Risoluzione n. 7-00413 Frusone: Sulla pubblicità su *Internet* dei dati di interesse generale provenienti dagli istituti e centri di Difesa.**NUOVA FORMULAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione (Difesa),

premessi che:

l'articolo 9 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 « Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese », dispone la pubblicazione sui siti *Internet* delle amministrazioni pubbliche dei dati prodotti dalle amministrazioni stesse come conseguenza delle proprie attività istituzionali;

la norma in parola dispone anche che i dati stessi siano rilasciati con licenze di tipo aperto per un loro più ampio riutilizzo, anche con finalità commerciali e resi disponibili gratuitamente o con l'addebito di costi marginali;

come sottolinea il rapporto del secondo semestre 2013 dell'Agenda per l'Italia digitale, « lo scopo è quindi quello di far sì che i dati siano visti come un vero e proprio « *asset* », un elemento sistemico infrastrutturale in grado di portare ricchezza per il Paese, opportunità di sviluppo economico, di crescita occupazionale, di riduzione degli sprechi e di aumento dell'efficienza operativa della Pubblica Amministrazione »;

particolare rilievo in questo contesto hanno i dati geografici, prodotti in grandi quantità sia dalle amministrazioni statali che da quelle regionali e locali;

uno studio realizzato nel giugno 2013 per conto del Governo britannico « *Assessing the Value of OS OpenData to the Economy of Great Britain* » ha cercato di misurare l'impatto economico del ril-

scio in modalità OpenData dei prodotti dell'Ordinance Survey britannico, l'ente cartografico di Stato analogo al nostro Istituto Geografico Militare, sulla base dell'iniziativa OS OpenData, avviata nell'aprile 2010;

secondo lo studio, questo pur limitato campione di dati, in quanto comprende solo dati geografici prodotti a livello centrale, genererà un aumento del prodotto interno lordo di quel Paese compreso tra i 13 e i 28,5 milioni di sterline (tra 16 e i 35 milioni di euro) e un aumento in termini reali delle entrate tributarie compreso tra i 4,4 e gli 8,3 milioni di sterline (tra 5,4 e 10,2 milioni di euro);

l'amministrazione della Difesa produce grandissime quantità di dati di immediato interesse per l'economia del Paese grazie al lavoro di enti quali l'Istituto geografico militare di Firenze, l'Istituto idrografico della marina di Genova, Centro informazioni geotopografiche aeronautiche di Pratica di Mare, il Centro nazionale di meteorologia e climatologia aeronautica di Pratica di Mare;

nessuno di questi enti rende tuttavia disponibili i dati prodotti secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale in materia di OpenData;

l'Istituto geografico militare, in particolare, produce la cartografia ufficiale italiana e una grande quantità di dati essenziali per favorire lo sviluppo di attività e iniziative che possono ricevere grande impulso dalla disponibilità di tali

dati di grandissimo valore e utilità specialmente se utilizzati in applicazioni che sfruttano le enormi potenzialità della geolocalizzazione e della georeferenzialità;

l'istituto geografico militare, ad esempio, vende a caro prezzo i grigliati necessari per le conversioni fra sistemi di coordinate diversi, problema ricorrente in Italia in quanto abbiamo dati geografici in quattro sistemi di coordinate differenti che ostacolano il loro uso integrato;

sempre l'istituto geografico militare produce una base dati dei toponimi d'Italia ricavati dalle tavolette al 25.000; si tratta di dati estratti da una cartografia in certi casi vecchia di decine di anni, che non viene più aggiornata da molto tempo. Lo stesso database dei toponimi è stato aggiornato solo recentemente ma esclusivamente per tener conto dei mutamenti dei limiti amministrativi;

nonostante dunque i costi per il suo mantenimento siano ormai molto ridotti, il database completo viene venduto dall'istituto fiorentino ad oltre 36 mila euro, in violazione alle disposizioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal citato articolo 9 del decreto legge n. 179 del 2012 che stabilisce come «l'Agenzia per l'Italia digitale deve stabilire, con propria deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali »;

a titolo di confronto un analogo prodotto denominato « Gazetteer », riferito alla toponomastica britannica, può essere liberamente scaricato dal sito dell'Ordnance Survey con una licenza d'uso libera;

il ritardo enorme che le amministrazioni militari detentrici di dati di interesse generale, in particolare l'istituto Geografico Militare, oltre ad essere in violazione di precise norme di legge e regolamentari, ostacola lo sviluppo di iniziative economiche e non economiche che

potrebbero grandemente beneficiare il Paese stimolando il riuso innovativo dei dati pubblici;

il quadro normativo vigente di riferimento per gli istituti militari sopra citati risulta incoerente con quanto previsto dal codice dell'amministrazione digitale (di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005) per assicurare che i dati delle pubbliche amministrazioni siano fruibili in rete gratuitamente. In particolare, il quadro normativo vigente prevede che il funzionamento degli istituti cartografici della Difesa venga in gran parte finanziato con i proventi delle vendite operate dagli stessi istituti, fermo restando che tali vendite non hanno finalità di lucro e che avvengono ad un prezzo di regola inferiore a quello di produzione dei dati. Il quadro normativo vigente, inoltre, prevede che alcuni dati rilevanti per la sicurezza nazionale non possano essere ceduti a terzi;

in particolare, l'articolo 528 del codice dell'ordinamento militare, che disciplina l'informatizzazione del Ministero della difesa, prevede che le norme vigenti per l'informatizzazione della pubblica amministrazione statale si applichino all'informatizzazione delle attività della difesa con le deroghe eventualmente previste dalla normativa vigente;

in particolare, il comma 1, lett. d) dell'articolo 528 citato prevede che il codice dell'amministrazione digitale si applichi alle attività della difesa con le specifiche limitazioni che il medesimo codice prevede per tali attività all'articolo 2, comma 6 (secondo cui le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale non si applicano limitatamente, tra l'altro, all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale) e all'articolo 75, comma 2 (secondo cui le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale in materia di partecipazione al sistema pubblico di connettività di cui al medesimo articolo 75 non si applicano alle pubbliche amministrazioni limitatamente, tra l'altro, all'e-

servizio delle funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale);

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare iniziative normative, nella misura in cui ciò non arrechi oneri per la finanza pubblica, per modificare la disciplina concernente i dati in possesso degli enti militari e in particolare quelli dell'Istituto geografico militare di Firenze, dell'istituto idrografico della marina di Genova, del Centro informazioni geotopografiche aeronautiche di Pratica di Mare e del Centro nazionale

di meteorologia e climatologia aeronautica di Pratica di Mare – in modo da assicurare che i predetti enti rendano disponibili gratuitamente attraverso i propri siti *internet*, nel più breve tempo possibile, i dati in loro possesso in modalità aperta e con licenza d'uso che ne consenta il riutilizzo per attività anche commerciali senza necessità di ulteriori autorizzazioni;

a riferire alla Commissione per iscritto, entro sei mesi, sulle iniziative adottate per ampliare la quantità di dati degli enti militari messi a disposizione su *internet* con le modalità sopra indicate.

(8-00216)

« Frusone, Artini »

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 243/2016 recante Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (C. 4200 Governo) <i>(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione)</i>	50
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico. Nuovo testo C. 1178. (Parere alla IX Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)</i>	50
--	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori. Atto n. 373 (Rilievi alla VI Commissione) <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)</i>	52
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Francesco Greco, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 243/2016 recante Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (C. 4200 Governo)	53
Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, Carlo Maria Capristo, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 243/2016 recante Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (C. 4200 Governo)	53
Audizione del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 243/2016 recante Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (C. 4200 Governo)	53

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 243/2016 recante Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (C. 4200 Governo)	54
---	----

AUDIZIONI

Mercoledì 18 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti.

La seduta comincia alle 9.

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 243/2016 recante Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (C. 4200 Governo).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro Gian Luca GALLETTI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Alessandro BRATTI (PD), Francesco CARIELLO (M5S), Rocco PALESE (Misto-CR), Ludovico VICO (PD) e Francesco BOCCIA, *presidente*, ai quali replica il Ministro Gian Luca GALLETTI.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico.

Nuovo testo C. 1178.

(Parere alla IX Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.*)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 gennaio 2017.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel ribadire le considerazioni già svolte nel corso della precedente seduta sugli aspetti di carattere finanziario del provvedimento, alle quali pertanto rinvia, evidenzia in particolare la necessità di modificare l'attuale formulazione del comma 2 dell'articolo 4 al fine di subordinare la realizzazione degli interventi di ripristino delle tratte ferroviarie, nonché di quelli relativi al mantenimento in esercizio, alla funzionalità e alla sicurezza dell'infrastruttura, alla effettiva disponibilità delle occorrenti risorse finanziarie nell'ambito del contratto di programma con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ovvero nell'ambito delle risorse destinate da ciascuna regione all'infrastruttura ferroviaria regionale di competenza.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1178, recante Disposizioni

per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico;

reso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'articolo 2, commi 1 e 3, l'individuazione delle tratte ferroviarie ad uso turistico deve essere limitata esclusivamente a quelle che possono essere utilizzate e valorizzate unitamente ai luoghi di fermata e alle opere d'arte presenti lungo i tracciati ferroviari, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 2, comma 2, appare necessario precisare che le linee dismesse o sospese possono essere classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico soltanto nel caso in cui sia assicurato il finanziamento dei relativi oneri, ai sensi del successivo comma 2 dell'articolo 4;

a tal fine occorre conseguentemente precisare, all'articolo 4, comma 2, che gli interventi di ripristino della tratta ferroviaria, nonché quelli relativi al mantenimento in esercizio, alla funzionalità e alla sicurezza dell'infrastruttura sono realizzabili se finanziati nell'ambito del contratto di programma con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ovvero nell'ambito delle risorse destinate da ciascuna regione agli investimenti relativi all'infrastruttura ferroviaria regionale di competenza;

all'articolo 3, comma 3, appare necessario prevedere che l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Immatricolazioni Nazionale debba avvenire, in mancanza di un'espressa autorizzazione di spesa e della relativa copertura finanziaria, con oneri a carico del richiedente;

appare necessario prevedere conseguentemente al successivo comma 5 del medesimo articolo 3 che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che determina i requisiti di idoneità alla circolazione per i rotabili iscritti alla citata

sezione del Registro debba altresì definire la tariffa ai fini dell'iscrizione nell'apposita sezione del medesimo Registro, in modo da consentire l'integrale copertura dei costi a carico del richiedente;

appare necessario sopprimere l'articolo 10, giacché prevede, al fine di consentire la gestione dei veicoli a pedalata naturale o assistita, specifici obblighi a carico del proprietario o del gestore dell'infrastruttura, senza provvedere alla quantificazione dell'onere che ne deriva e della relativa copertura finanziaria;

appare necessario sopprimere l'articolo 11, poiché prevede, in sede di prima applicazione, a prescindere da qualsiasi vincolo di carattere finanziario, che siano classificate come ferrovia turistiche alcune linee ferroviarie;

appare necessario inserire, dopo l'articolo 11, un'apposita clausola di invarianza finanziaria volta a prevedere che le amministrazioni pubbliche interessate provvedano all'attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 2, comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: suscettibili di essere utilizzate e valorizzate ai sensi del comma 3.

All'articolo 2, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: purché sia assicurato il finanziamento dei relativi oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

Conseguentemente all'articolo 4 apportate le seguenti modifiche:

al comma 1 sostituire le parole: di cui all'articolo 2, comma 2 *con le seguenti:* individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 2;

al comma 2 sostituire le parole: possono essere *fino alla fine del comma con le seguenti:* nonché quelli relativi al mantenimento in esercizio, alla funzionalità e alla sicurezza dell'infrastruttura sono realizzabili se finanziati nell'ambito del contratto di programma con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ovvero nell'ambito delle risorse destinate da ciascuna regione all'infrastruttura ferroviaria regionale di competenza.

All'articolo 2, comma 3, sostituire le parole: sono utilizzati e valorizzati per le finalità della presente legge *con le seguenti:* possono essere utilizzati e valorizzati per le finalità della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'articolo 3, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: senza oneri per l'interessato *con le seguenti:* con oneri a carico del richiedente.

Conseguentemente al comma 5 del medesimo articolo 3 aggiungere in fine il seguente periodo: Con il medesimo decreto è definita la tariffa ai fini dell'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Immatricolazioni Nazionale di cui al comma 3, in modo da consentire l'integrale copertura dei costi a carico del richiedente.

Sopprimere l'articolo 10.

Sopprimere l'articolo 11.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente: ART. 11-bis. (Clausola di invarianza finanziaria). 1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione

vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori. Atto n. 373.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 17 gennaio 2017.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel rinviare alle considerazioni già svolte nel corso della precedente seduta sui profili di carattere finanziario del provvedimento, alle quali pertanto rinvia, rileva altresì che la cooperazione da parte di organismi pubblici nazionali, della quale potranno avvalersi i collegi arbitrali ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, potrà avere luogo in condizioni di neutralità finanziaria, posto che lo scambio di in-

formazioni potenzialmente oggetto della predetta cooperazione rientra comunque nell'ambito delle attività in generale svolte dagli organismi in parola nell'espletamento delle funzioni di vigilanza sugli istituti bancari. Ribadisce infine che in tale quadro, come peraltro previsto dalla norma di cui all'articolo 1, comma 859, della legge n. 208 del 2015, ogni eventuale costo connesso al funzionamento dei collegi arbitrali sarà comunque posto a carico del Fondo interbancario di tutela dei depositi.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori (atto n. 373);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che i costi connessi all'erogazione delle prestazioni in favore degli investitori, al funzionamento del Fondo di solidarietà e alle procedure arbitrali, quindi anche i connessi costi di carattere amministrativo, sono a carico del Fondo interbancario di tutela dei depositi, e non sono quindi suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 18 gennaio 2017.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Francesco Greco, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 243/2016 recante Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (C. 4200 Governo).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.20.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, Carlo Maria Capristo, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 243/2016 recante Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (C. 4200 Governo).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.25 alle 15.55.

Audizione del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 243/2016 recante Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (C. 4200 Governo).

L'audizione informale è stata svolta dalle 16 alle 17.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 18 gennaio 2017.

Audizione del Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, nell'ambito dell'e-

same, in sede referente, del DL 243/2016 recante Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (C. 4200 Governo).

L'audizione informale è stata svolta dalle 21.05 alle 21.40.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. Atto n. 367 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	55
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	61
Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. Atto n. 368 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	56
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	64

RISOLUZIONI:

7-01130 Villarosa: Estensione del meccanismo di rimborso in favore dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione ai soggetti che non abbiano acquistato direttamente tali titoli dalle predette banche (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	57
--	----

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 gennaio 2017. – Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

Atto n. 367.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta dell'11 gennaio scorso.

Sergio BOCCADUTRI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con una condizione e tre osservazioni (*vedi allegato 1*).

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nel rilevare come il suo gruppo non esprima una posizione contraria al complesso delle disposizioni contenute nello schema di decreto, il quale persegue gli obiettivi, particolarmente rilevanti, di rafforzare la tutela dei consumatori nel settore dei servizi di pagamento, aumentare ulteriormente il livello di trasparenza in materia, esprime tuttavia talune perplessità su di

esso. In particolare ritiene che l'offerta dello strumento del conto di pagamento di base anche a persone aventi un reddito molto basso, anziché essere uno strumento a favore dei consumatori più svantaggiati possa costituire un meccanismo per favorire gli istituti di credito, attraverso un ampliamento della raccolta di denaro degli stessi effettuata.

Chiede quindi quali siano le motivazioni alla base di tali previsioni normative contenute nello schema di decreto legislativo.

Sergio BOCCADUTRI (PD), *relatore*, nel ricordare che le previsioni sul conto di base richiamate dal deputato Villarosa sono recate direttamente dalla direttiva di cui si propone il recepimento, rileva come, sotto questo profilo la disciplina persegua l'obiettivo di favorire l'inclusione finanziaria del maggior numero possibile di consumatori, i quali avranno la possibilità, e non l'obbligo, di accedere a tale strumento di pagamento, il quale avrà caratteristiche omogenee e particolarmente vantaggiose, a tutela dei consumatori stessi.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), pur concordando con le considerazioni del relatore, ribadisce tuttavia la propria preoccupazione circa il rischio che, in futuro, tali previsioni normative siano propedeutiche alla progressiva introduzione dell'obbligo, per i risparmiatori, di utilizzare i conti correnti o conti di pagamento per la gestione dei propri risparmi, così privandoli della libertà di non dotarsi di tali strumenti.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

Atto n. 368.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 gennaio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che, nella precedente seduta di esame, la relatrice, Moretto, ha formulato una proposta di parere favorevole sul provvedimento, con talune premesse.

Segnala quindi che la Commissione Bilancio ha espresso i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario del provvedimento.

Sara MORETTO (PD), *relatrice*, avverte che, alla luce delle osservazioni trasmesse per le vie brevi dal gruppo M5S, ha ritenuto di riformulare la sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*), inserendovi due ulteriori premesse.

Al riguardo fa presente come, in questa sede, sia possibile intervenire esclusivamente sulla materia disciplinata dalla direttiva 2015/2376, di cui si dispone il recepimento, la quale è volta al rafforzamento delle norme relative allo scambio di informazioni in materia fiscale, attraverso la previsione della loro automaticità e obbligatorietà.

In tale contesto, pur considerando interessante la proposta del Movimento 5 Stelle di affrontare la questione del *ruling* internazionale e delle semplificazioni fiscali in termini complessivi, sottolinea quindi come la riformulazione della sua proposta di parere abbia potuto tener conto soltanto dei suggerimenti e degli spunti, contenuti nelle osservazioni formulate dal gruppo M5S, strettamente attinenti alla materia del rafforzamento dello scambio di informazioni nel settore fiscale.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nel ringraziare la relatrice, Moretto, per la disponibilità dimostrata ad accogliere le osservazioni formulate dal gruppo M5S, pur convenendo sull'impossibilità di affrontare il tema del *ruling* in tale occasione, ribadisce come tale strumento presenti forti criticità, costituendo un meccanismo che esaspera la disparità di tratta-

mento fiscale, a favore delle imprese più grandi e a scapito delle piccole, le quali vengono ingiustamente penalizzate esclusivamente sulla base delle loro caratteristiche dimensionali.

Preannuncia comunque il voto favorevole del gruppo M5S sullo schema di decreto, che ha il pregio di migliorare lo scambio di informazioni obbligatorio tra gli Stati membri dell'Unione europea in materia.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL), nel preannunciare l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, come riformulata, sottolinea come le norme contenute dalla direttiva in materia di scambio di informazioni fiscali costituiscono misure di carattere «palliativo», assolutamente inadatte a combattere in maniera seria i fenomeni di elusione ed evasione fiscale, di proporzioni estremamente rilevanti, verificatisi nell'ambito dell'Unione europea. Ritiene quindi che, a fronte della gravità di tali pratiche fiscali e della conseguente disparità di trattamento fiscale nei confronti dei diversi operatori economici, andrebbero adottate misure di portata completamente diversa e non ci si possa certamente accontentare del piccolo passo in avanti rappresentato dal recepimento della direttiva sullo scambio obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come riformulata.

La seduta termina alle 14.20.

RISOLUZIONI

Mercoledì 18 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.20.

7-01130 Villarosa: Estensione del meccanismo di rimborso in favore dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione ai soggetti che non abbiano acquistato direttamente tali titoli dalle predette banche.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 17 gennaio scorso.

Il Viceministro Luigi CASERO evidenzia in primo luogo come la risoluzione in discussione, sebbene anch'essa relativa al tema del rimborso forfetario in favore dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione, presenti una genesi e un contenuto completamente diverso dalla risoluzione Paglia 7-01114, approvata dalla Commissione il 2 novembre 2016 con l'accordo di tutti i gruppi e la valutazione positiva del Governo. Al riguardo rammenta infatti che la predetta risoluzione Paglia impegna il Governo ad assumere iniziative per permettere l'adesione alla procedura di indennizzo forfetario prevista dal decreto-legge n. 59 del 2016 anche a chi ha acquistato i titoli subordinati da una delle banche sottoposte a risoluzione, salvo poi cederne la proprietà, a titolo non oneroso, a parenti fino al secondo grado.

Nel rilevare come il richiamato atto di indirizzo Paglia 7-01114 sia finalizzato a non creare disparità di trattamento in danno di persone fisiche le quali hanno ceduto i titoli obbligazionari posseduti, a titolo non oneroso, a soggetti facenti parte dello stesso nucleo familiare, fatto salvo il rispetto dei limiti di patrimonio e di redditi previsti dalla normativa per l'accesso a tale indennizzo forfetario, sottolinea come la risoluzione in discussione estenda invece tale beneficio a tutti coloro che non hanno acquistato le obbligazioni subordinate direttamente da una delle quattro banche sottoposte a procedura di risoluzione, bensì sul mercato secondario.

L'indirizzo espresso dalla risoluzione Villarosa appare dunque del tutto diverso

da quello indicato dallo stesso legislatore, atteso che, di norma, al mercato secondario accedono perlopiù investitori qualificati o professionali e non i risparmiatori al dettaglio che la disciplina sul rimborso forfetario intende tutelare attraverso una misura di carattere risarcitorio.

Ritiene quindi che, in via preliminare, occorra verificare la compatibilità di tale intervento di ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del rimborso forfetario con la normativa UE, ritenendo altresì utile verificare quale siano le valutazioni delle altre forze politiche in relazione all'ipotesi contenuta nell'atto di indirizzo.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) rileva come, sulla base delle considerazioni del Viceministro Casero, si operi una distinzione tra risparmiatori sulla base della loro appartenenza o meno a un nucleo familiare, comprimendo in tal modo, in termini del tutto illegittimi, il diritto di tutti i risparmiatori a veder tutelati i propri diritti, lesi da comportamenti irregolari, quando non truffaldini, nel collocamento dei titoli subordinati emessi dalle banche poste in risoluzione.

A tale proposito, nell'evidenziare come tale discriminazione possa costituire una lesione del principio di uguaglianza tra tutti i cittadini, stabilita dall'articolo 3 della Costituzione, sottolinea come il fondamento della previsione dell'indennizzo a favore degli obbligazionisti subordinati delle quattro banche sottoposte a risoluzione debba essere ricercato nell'individuazione degli estremi della truffa subita ad opera degli intermediari che hanno proposto e venduto le obbligazioni, essendo ingiusto creare una discriminazione tra i soggetti truffati, favorendo esclusivamente coloro che hanno successivamente trasferito le predette obbligazioni all'interno del proprio nucleo familiare.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) ritiene che, nel definire i meccanismi di ristoro in favore degli obbligazionisti subordinati delle banche poste in risoluzione sia necessario tenere conto di una molteplicità di situazioni, che possono tutte essere

meritevoli di tutela e che non devono dunque essere escluse arbitrariamente dai sistemi di tutela previsti.

Occorre infatti considerare come alcuni risparmiatori abbiano acquistato i titoli obbligazionari direttamente da una delle quattro banche emittenti poste in risoluzione, altri, in particolare per quanto riguarda le obbligazioni emesse da Banca Etruria, che era quotata, li abbiano acquistati in sede di emissione presso altri istituti di credito, ed altri ancora abbiano invece acquistato i predetti titoli sul mercato secondario dalla banca emittente.

Ritiene ad esempio che, proprio in tale ultima fattispecie, si siano potuti verificare più frequentemente casi di truffa che andrebbero accertati e per i quali occorrerebbe garantire tutela ai risparmiatori colpiti.

In tale contesto giudica dunque particolarmente grave che, anche nell'ambito delle procedure arbitrali per la corresponsione delle prestazioni subordinata all'accertamento della responsabilità per violazione degli obblighi degli intermediari finanziari, il risarcimento degli obbligazionisti sia previsto solo a favore di coloro che hanno acquistato i predetti titoli direttamente da una delle una delle quattro banche, senza nemmeno prevedere che possano accedere all'arbitrato coloro che hanno ceduto le obbligazioni in un momento successivo a parenti entro il secondo grado. Nel sottolineare come, nel caso delle predette procedure arbitrali, il risarcimento è legato alle responsabilità degli intermediari nel collocamento al pubblico di tali titoli, sottolinea la necessità di un intervento del Governo al fine di sanare tale situazione di inaccettabile disparità.

Filippo BUSIN (LNA) sottoscrive la risoluzione Villarosa 7-01130, rilevando come, alla luce delle misure adottate dal Governo in favore del Monte dei Paschi di Siena con il decreto-legge n. 237 del 2016, risulti del tutto ingiustificato il diverso indirizzo adottato nei confronti degli obbligazionisti delle quattro banche poste in

risoluzione, i quali hanno visto azzerato il valore dei propri titoli.

Evidenzia infatti come, nell'ambito del predetto decreto-legge n. 237, ora all'esame del Senato, sia previsto l'intervento dello Stato a favore di tutti gli obbligazionisti di MPS, senza distinguere tra controparti istituzionali e soggetti privati, e senza operare una differenziazione tra coloro che hanno acquistato i titoli direttamente dalla banca emittente e coloro che li hanno acquistati sul mercato secondario.

Alla luce di tali considerazioni, auspica quindi che il Governo adotti misure coerenti e improntate al principio di uguaglianza tra tutti i cittadini, come previsto dall'articolo 3 della Costituzione.

Paolo PETRINI (PD) ricorda in primo luogo la posizione convintamente favorevole assunta dal gruppo del PD sulla risoluzione Paglia 7-01114, la quale era volta a sanare l'ingiustizia che si sarebbe verificata escludendo dal diritto all'indennizzo forfetario coloro che, dopo aver acquistate in sede di emissione da una delle quattro banche emittenti poste in risoluzione obbligazioni subordinate, le avevano trasferite a parenti entro il secondo grado.

Sulla base delle medesime considerazioni poste a fondamento di tale posizione di condivisione, esprime invece una valutazione contraria rispetto alla risoluzione in discussione, la quale, in base ad una logica completamente diversa, amplia ulteriormente la platea dei beneficiari del predetto indennizzo.

In merito, anche in risposta alle considerazioni del deputato Paglia, rammenta in primo luogo come la *ratio* sottesa al rimborso forfetario fosse quella di risarcire le vittime di una truffa da parte delle banche emittenti i titoli obbligazionari subordinati, le quali avevano proceduto al collocamento presso il pubblico di tali titoli al fine di aumentare il collaterale da apporre come garanzia per ottenere i finanziamenti della BCE, approfittando dunque dell'inconsapevolezza dei risparmiatori acquirenti i titoli per realizzare un

vantaggio diretto per la stessa banca emittente. Evidenzia invece come, ai fini della valutazione del comportamento del soggetto collocatore, tale situazione di vantaggio non si riscontri nel caso, nettamente diverso, in cui le stesse obbligazioni subordinate siano state collocate al pubblico da altre banche diverse dall'emittente.

Reputa inoltre vada tenuta distinta, rispetto alla vicenda delle quattro banche poste in risoluzione, la situazione relativa al Monte dei Paschi di Siena, rilevando come quegli istituti si trovassero in una condizione di dissesto e avessero capacità patrimoniali del tutto diverse rispetto a MPS, che risulta ancora pienamente operativa e solvibile.

Sottolinea altresì come, data la natura del mercato secondario e dei soggetti che abitualmente vi operano, qualora si estendesse il diritto al rimborso forfetario anche agli obbligazionisti subordinati che hanno acquistato i titoli sul mercato secondario, avrebbero accesso all'indennizzo, anziché piccoli risparmiatori, migliaia di soggetti, con reddito e patrimonio elevati, i quali possiedono ingenti pacchetti di titoli, anche per valori molto rilevanti.

Michele PELILLO (PD), nel condividere le considerazioni del deputato Petrini, ricorda innanzitutto il carattere risarcitorio dell'indennizzo forfetario previsto dal decreto-legge n. 59 del 2016. Sottolinea infatti come esso sia volto a risarcire i risparmiatori cui le banche poi poste in risoluzione hanno venduto, in sede di collocamento al pubblico, obbligazioni subordinate da loro emesse, inducendo in errore i predetti risparmiatori, occultando il livello di rischio connesso all'acquisto di tali titoli, ovvero perpetrando in qualche caso delle vere e proprie truffe.

Rileva quindi come non sia possibile estendere una misura di tale natura, prettamente risarcitoria, applicandola anche a coloro che hanno acquistato i titoli sul mercato secondario, posto che i soggetti che si rivolgono a tale mercato sono, di norma, maggiormente consapevoli delle caratteristiche degli strumenti finanziari e,

si presume, quindi, maggiormente in grado di valutare i rischi connessi all'acquisto di strumenti finanziari.

Sottolinea inoltre come l'impegno contenuto nella risoluzione Paglia 7-01114, approvata dalla Commissione, a differenza di quanto previsto dall'atto di indirizzo in discussione, limiti la platea degli aventi diritto al rimborso forfetario a coloro che hanno ceduto o suddiviso la proprietà dei propri titoli a titolo non oneroso, così delimitando l'impegno per il Governo nei confronti dei soli casi di liberalità a titolo gratuito, al di fuori di qualunque transazione sul mercato secondario.

Ribadisce quindi come i due atti di indirizzo non possano essere accomunati, basandosi su presupposti e avendo contenuti del tutto difformi l'uno dall'altro.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) rileva come, in termini politici, il tema delle tutele da porre in essere in favore dei risparmiatori che abbiano acquisito sul mercato secondario obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione non riguardi i soggetti per i quali è stato previsto, sulla base di specifici requisiti reddituali e patrimoniali, l'accesso al meccanismo di indennizzo forfetario, ma il fatto che il recente decreto-legge n. 237 del 2016 ha compiuto la scelta, del tutto diversa, di assicurare il ristoro a tutti i risparmiatori al dettaglio che avessero acquistato obbligazioni subordinate emesse dal Monte dei Paschi di Siena.

Con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Petrini, rileva come tutte le banche abbiano interesse a collocare presso il pubblico il più rapidamente possibile e nella misura maggiore, i prodotti finanziari che essi distribuiscono, sia che si tratti di prodotti emessi dalla stessa

banca sia che si tratti di collocamento sul mercato secondario di prodotti emessi da altri intermediari.

Ritiene quindi che occorra tener conto di tale circostanza nell'ambito della disciplina delle procedure arbitrali previste ai fini del ristoro degli investitori che detengono obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione, rilevando come le irregolarità nel collocamento di tali titoli possono essere avvenute anche nelle ipotesi in cui i predetti titoli siano stati distribuiti al pubblico da intermediari diversi dagli emittenti.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), in merito alle considerazioni espresse dal deputato Petrini, ricorda come la normativa abbia già individuato le caratteristiche soggettive necessarie per accedere al risarcimento forfetario nel caso di acquisto delle obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione: in tale contesto si dichiara disponibile a riformulare la propria risoluzione nel senso di estendere tale meccanismo di risarcimento forfetario solo alle cessioni a titolo non oneroso dei predetti strumenti subordinati.

Il Viceministro Luigi CASERO rileva come la disponibilità, testé espressa dal primo firmatario, a riformulare nel senso indicato la risoluzione in discussione, muti sostanzialmente i termini del dibattito; si riserva pertanto di approfondire tale ipotesi di riformulazione, ritenendo in tale contesto opportuno rinviare ad altra seduta il seguito della discussione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (Atto n. 367).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (Atto n. 367);

rilevato come la direttiva 2014/92/UE, di cui si dispone il recepimento nell'ordinamento nazionale, persegua gli obiettivi, particolarmente rilevanti, di rafforzare la tutela dei consumatori nel settore dei servizi di pagamento, aumentare ulteriormente il livello di trasparenza in materia, nonché favorire l'inclusione finanziaria del maggior numero possibile di consumatori;

segnalato in particolare come la direttiva 2014/92/UE intenda realizzare la piena comparabilità delle spese legate a un conto di pagamento, definendo una terminologia standardizzata e armonizzata a livello europeo per i servizi di pagamento maggiormente rappresentativi, stabilendo l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento di fornire ai consumatori le informazioni precontrattuali in ordine alle spese del conto di pagamento attraverso un documento *standard*, e prevedendo in tale contesto che i consumatori abbiano diritto di accesso gratuito ad almeno un sito Internet per il confronto delle spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento;

rilevato inoltre come la richiamata direttiva intenda offrire ai consumatori una procedura chiara, rapida e sicura per trasferire i conti di pagamento, introducendo a tal fine specifici obblighi di cooperazione tra prestatori di servizi di pagamento, nonché garantendo la protezione dei consumatori da perdite finanziarie;

evidenziato altresì come la medesima direttiva garantisca a tutti i consumatori l'accesso ai conti di pagamento di base, secondo il principio di non discriminazione, stabilendo i servizi che deve avere il conto di pagamento con caratteristiche di base e le relative modalità minime di erogazione, prevedendo in tale contesto norme di tutela nei confronti dei consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione, compresi i consumatori senza fissa dimora, i richiedenti asilo e i consumatori a cui non è rilasciato il permesso di soggiorno ma che non possono essere espulsi per motivi di fatto o di diritto;

richiamato come l'ordinamento nazionale già contempli un'articolata disciplina concernente il trasferimento del conto di pagamento, contenuta negli articoli 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 3 del 2015, il quale ha anticipato il recepimento nell'ordinamento italiano del Capo III della direttiva 2014/92/UE, disciplina che lo schema di decreto legislativo trasfonde opportunamente nel corpo del TUB, senza operarvi modifiche sostanziali;

rilevato altresì come l'ordinamento interno già preveda l'offerta ai consuma-

tori di un conto corrente di base, stabilendo, all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, che il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia, l'ABI, Poste Italiane S.p.A. e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento definiscano con convenzione (firmata il 28 marzo 2012 e rinnovata il 31 maggio 2014), le caratteristiche di un conto di base, che le banche, Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati ad offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono tenuti a fornire ai consumatori, e che è divenuto disponibile a partire dal 1° giugno 2012;

evidenziato positivamente l'obiettivo del nuovo articolo 126-*vicies sexies*, comma 2, del TUB, il quale prevede che la Banca d'Italia possa promuovere la redazione di codici di condotta per l'offerta di iniziative di educazione finanziaria da parte degli intermediari, per favorire l'orientamento della clientela e la gestione responsabile delle finanze personali, e rilevato come tale previsione debba essere inserita nell'ambito di una più generale strategia per l'educazione finanziaria, volta a coordinare le iniziative dei soggetti pubblici e privati già attivi su tale tematica, che costituisce oggetto delle proposte di legge C. 3666, C. 3662 e C. 3913, attualmente all'esame, in sede referente, da parte della Commissione Finanze,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

relativamente all'Allegato A dello schema di decreto legislativo, richiamato dal nuovo articolo 126-*vicies semel* del TUB, il quale elenca le operazioni e i servizi da includere obbligatoriamente nel conto corrente di base, provveda il Governo a prevedere, tra tali servizi, anche l'emissione di una carta di debito, utilizzando l'opzione contemplata dal paragrafo 2 dell'articolo 17 della direttiva 2014/92/UE, il quale prevede che gli Stati possano

stabilire l'obbligo di fornire servizi ulteriori (come, appunto, l'emissione di una carta di debito), «considerati essenziali per i consumatori sulla scorta della prassi comune a livello nazionale», nonché in attuazione della previsione di delega di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *i*), numero 3), della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015), laddove si contempla di «prevedere la possibilità di includere, tra i servizi che i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a offrire con il conto di pagamento con caratteristiche di base, anche servizi ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE, tenendo conto delle esigenze dei consumatori a livello nazionale, esclusa la concessione di qualsiasi forma di affidamento», oltre che in coerenza con quanto già previsto dalla convenzione sui conti di base stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia, Poste italiane e l'Associazione italiana istituti di pagamento e di moneta elettronica (AIIP), al fine di realizzare appieno gli obiettivi finanziari sottesi a tali previsioni, di adeguarne il contenuto alla prassi in materia, di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamenti alternativi al contante e di escludere eventuali contenziosi in merito;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al nuovo articolo 126-*terdecies* del Testo unico bancario (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo, il quale disciplina i siti *web* di confronto tra le offerte relative ai conti di pagamento, valuti il Governo l'opportunità di specificare, al comma 1, che, oltre ai prestatori di servizi di pagamento, anche altri soggetti che rispettino i requisiti stabiliti dalla Banca d'Italia, ivi incluse le associazioni dei consumatori di cui alla legge n. 281 del 1998, possano predisporre tali siti *web*;

b) sempre con riferimento al nuovo articolo 126-*terdecies* del TUB, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, al comma 2, lettera *b*), che il confronto

sull'indicatore di costo che i predetti siti *web* devono consentire, possa essere compiuto anche sulla base del profilo inserito nel sito di confronto dal consumatore interessato (ad esempio relativamente al numero di operazioni o all'accredito dello stipendio);

c) con riferimento al nuovo articolo 126-*quinquiesdecies* del TUB, il quale re-

gola i servizi di trasferimento tra conti di pagamento, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, al comma 7, che il consumatore è tenuto a comunicare al prestatore dei servizi di pagamento trasferente eventuali modifiche, successive all'autorizzazione all'esecuzione del servizio di trasferimento, relative al conto di pagamento di destinazione.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (Atto n. 368).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (Atto n. 368);

rilevato come il provvedimento si inserisca in un contesto normativo che già prevede lo scambio spontaneo di informazioni tra gli Stati membri dell'Unione europea, nei casi di *ruling* fiscali emanati da uno Stato membro;

evidenziato peraltro come la direttiva 2015/2376, di cui si dispone il recepimento, intenda opportunamente rafforzare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, rendendolo obbligatorio in taluni casi, introducendo una definizione più ampia di *ruling* preventivo transfrontaliero e di accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, estendendola ad ulteriori ipotesi di accordo o decisioni, contemplando la comunicazione di una serie determinata di informazioni di base, da rendere accessibili a tutti gli Stati membri, nonché prevedendo che una serie limitata di informazioni di base sia comunicata anche alla Commissione europea, a fini di monitoraggio;

segnalato altresì come la predetta direttiva 2015/2376 introduca ulteriori elementi di trasparenza, mediante lo scambio automatico obbligatorio di informazioni,

impedendo di trasferire gli utili imponibili in Stati in cui il regime tributario è più favorevole;

rilevato come la direttiva costituisca un positivo, seppur parziale, passo avanti nel faticoso processo per rendere più omogenei i sistemi tributari nazionali nell'ambito dell'Unione europea e per incrementare il dialogo tra le amministrazioni tributarie dei diversi Stati membri;

sottolineato come il provvedimento costituisca un ulteriore elemento della complessiva strategia, perseguita in particolare dai governi di questa Legislatura, volta a favorire la collaborazione tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, incentivando in tal modo la *compliance* agli obblighi tributari;

evidenziato come proprio il miglioramento della *compliance* tributaria costituisca un obiettivo prioritario per la modernizzazione dell'intero sistema tributario nazionale, raccomandato anche dall'OCSE e dal Fondo monetario internazionale;

sottolineato quindi come il provvedimento risulti in piena consonanza con l'azione di rafforzamento ed efficientamento dell'azione di contrasto ai fenomeni dell'elusione e dell'evasione fiscale, che deve essere sviluppata sempre più anche nel contesto sovranazionale e attraverso modalità di mutua collaborazione tra gli Stati;

rilevata, a tale riguardo, l'opportunità di giungere a definire un sistema di regole

fiscali il più possibile uniformi e coerenti, tenendo conto comunque delle diversità dei sistemi produttivi nazionali e delle peculiarità dei diversi settori produttivi;

ribadita, in tale contesto, l'esigenza di dare nuovo slancio all'armonizzazione dei sistemi tributari all'interno dell'Unione europea, al fine di evitare fenomeni di concorrenza fiscale dannosa e per rispondere in modo coordinato e lungimirante alle sfide poste dall'evoluzione del contesto economico e finanziario;

evidenziata, a tale ultimo proposito, la necessità di assicurare maggiore coe-

renza tra i diversi regimi fiscali nazionali, al fine di ridurre eventuali lacune o distorsioni che possono dare adito a fenomeni di elusione o evasione fiscale, in particolare introducendo regole uniformi sulla tematica del *transfer pricing* e sulla nozione di stabile organizzazione, che risultino al passo con le evoluzioni registratesi a livello globale sotto il profilo dell'organizzazione delle attività economiche,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto e del Roma Europa Festival. C. 4113, approvata dal Senato
(*Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato a riferire favorevolmente*) . 66

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno. Atto n. 366 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 67

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 67

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 gennaio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti dell'Acqua.

La seduta comincia alle 14.05.

Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto e del Roma Europa Festival. C. 4113, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato a riferire favorevolmente).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 gennaio 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita dal circuito chiuso. Avverte altresì che sono pervenuti i pareri delle

Commissioni I (Affari costituzionali) e V Commissione (Bilancio), che sono in distribuzione. Non essendovi interventi dichiarati conclusi l'esame del provvedimento. Pone quindi in votazione il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento e di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

La Commissione approva.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 gennaio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti dell'Acqua.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno. Atto n. 366.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta dell'11 gennaio 2017.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, ricorda brevemente i contenuti del dibattito svoltosi nel corso dell'audizione nella seduta di ieri e ne sottolinea gli aspetti salienti, dei quali terrà conto nella predisposizione del parere. Prende atto, altresì, delle diverse posizioni emerse che ritiene possano costituire un utile spunto per proporre al Governo alcune modifiche al testo del

decreto. Invita infine i gruppi a formulare indicazioni e suggerimenti puntuali, ai fini della stesura di un parere condiviso.

Gianluca VACCA (M5S) accoglie favorevolmente l'invito del relatore a fornire i contributi richiesti, pur ritenendo l'impostazione del decreto alquanto lontana dalla posizione del suo gruppo e dagli obiettivi che sperava potessero essere raggiunti.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.35.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 68

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 18 gennaio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.05 alle 15.15.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	69
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	77

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada. Nuovo testo C. 3837 Minnucci e C. 3990 Biasotti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	71
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti del Relatore</i>)	79
Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico. Nuovo testo C. 1178 Iacono ed altri (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	72
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative della Relatrice</i>)	80
ALLEGATO 4 (<i>Proposte di coordinamento formale del testo</i>)	82
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74

INTERROGAZIONI:

5-06630 Giulia Grillo: Miglioramento della mobilità nell'area etnea, con particolare riferimento all'attivazione domenicale e festiva del servizio di trasporto della Ferrovia circumetnea	74
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	83
5-07924 Mognato: Svantaggio concorrenziale a danno degli autotrasportatori del nord est derivante dalle diverse modalità di conseguimento in Slovenia del certificato di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose (cosiddetto « patentino ADR »)	75
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	84
5-10010 Franco Bordo: Carenze del trasporto ferroviario in Calabria e difficoltà dei suoi collegamenti con l'Italia settentrionale.	
5-10121 Bruno Bossio: Livelli di servizio ferroviario nelle regioni del Mezzogiorno e, in specie, nella dorsale ionica calabrese	75
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	85

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 gennaio 2017. — Presidenza del vicepresidente Vincenzo GAROFALO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo.
(Parere alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 gennaio 2017.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Anna Maria CARLONI (PD), *relatrice*, anche tenuto conto di quanto emerso dal dibattito svolto nella seduta del giorno precedente, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime parere favorevole sulla proposta della relatrice con la precisazione che quanto recato dalla terza osservazione riguarda un intervento sulla legge n. 84 del 1994 che, per alcuni versi, attiene a profili di finanza pubblica per i quali reputa più corretto rimettere ad un compiuto giudizio del Ministero competente in sede di Commissione Bilancio.

Diego DE LORENZIS (M5S), annunciando a nome del proprio Gruppo il voto contrario alla proposta di parere formulata dalla relatrice, sottolinea che l'articolo 4 del provvedimento in esame interviene sulla legge 84 del 1994 determinando una deroga alla legge medesima e generando la situazione paradossale per la quale il Governo prima riforma la legge sui porti per poi, a breve distanza di tempo, attuare una deroga per una situazione, quella dei lavoratori dei due porti di Taranto e Gioia Tauro, che era nota da molto tempo.

Quanto al merito del provvedimento, evidenzia che esso sembra adombrare quale principale causa di crisi la scarsa professionalità dei lavoratori. Al contrario, ogni responsabilità ricade sui porti coinvolti, atteso che le loro condizioni in termini di infrastrutture li rendono poco appetibili agli operatori del settore che finiscono per rivolgersi altrove.

Intende, altresì, segnalare come le disposizioni recate dall'articolo 4 del decreto finiscano per discriminare i settori economici diversi da quello portuale che – a fronte di eventuali problemi occupazionali – possono ricorrere ai soli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento in generale. Al proposito si chiede perché non si è voluto utilizzare strumenti già esistenti come, ad esempio, finanziare le regioni affinché possano formare e riqualificare i lavoratori coinvolti.

Infine, rimarca che quanto stabilito in materia di obblighi di assunzione dei lavoratori diminuisce ulteriormente la capacità attrattiva verso le imprese che operano nel settore in quanto per evitare di rinunciare alla libertà di scegliersi i propri collaboratori quelle aziende saranno spinte a rivolgersi verso altri porti.

Mario TULLO (PD), dichiarando il voto favorevole del proprio Gruppo alla proposta di parere, evidenzia che il Governo ha potuto prendere un simile, specifico provvedimento proprio perché quello portuale è un settore che è sottoposto ad una normativa *ad hoc*. Per quanto riguarda l'osservazione del rappresentante del Governo in merito alla terza osservazione contenuta nel parere intende ricordare che, con la legge di stabilità per il 2014, la disciplina generale recata dalla legge n. 84 del 1994 è stata già modificata senza che ragioni di copertura finanziaria ne impedissero l'approvazione, in quanto gli oneri provocati dall'intervento legislativo sarebbero stati coperti dai proventi di parte delle tasse portuali, a condizione che vi fosse una progressiva riduzione degli organici, condizione che adesso sarebbe opportuno, a suo avviso, rimuovere.

Il sottosegretario Umberto Del Basso De Caro ribadisce di essersi espresso in termini favorevoli sull'intero testo della proposta, riservandosi solo un atteggiamento di maggior prudenza su una tematica che non investe l'esclusiva competenza del suo Dicastero.

Franco BORDO (SI-SEL) dichiara il voto favorevole in ragione della reale si-

tuazione critica dei porti di Taranto e Gioia Tauro, come peraltro ampiamente ricordato nella relazione introduttiva.

Ritiene il provvedimento necessario perché centinaia di lavoratori, con le loro famiglie, altrimenti resterebbero vittime della disoccupazione e perché può rivitalizzare le due aree coinvolte e le relative strutture portuali. Invita, altresì, la presidenza ad approfondire, anche al di là dell'attuale contingenza, quanto sta avvenendo nelle due città portuali e annuncia che assumerà ogni utile iniziativa per orientare i lavori della Commissione su questa problematica.

La Commissione approva la proposta di parere con osservazioni della relatrice.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 gennaio 2017. — Presidenza del vicepresidente Vincenzo GAROFALO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.35.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada.

Nuovo testo C. 3837 Minnucci e C. 3990 Biasotti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 ottobre 2016.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato gli emendamenti 1.100 e 1.200 (*vedi allegato 2*).

Emiliano MINNUCCI (PD), *relatore*, ricorda che lo scorso 12 ottobre 2016, con l'approvazione unanime di due emendamenti del relatore, è stato confezionato il testo delle proposte di legge abbinata a prima firma rispettivamente, del relatore e del collega Biasotti, sul quale sono stati acquisiti i prescritti pareri delle altre Commissioni.

Sono stati resi, al riguardo, i pareri favorevoli della I Commissione (Affari costituzionali) e della Commissione Parlamentare per le questioni regionali.

La V Commissione (Bilancio) ha invece formulato parere favorevole con la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, che al comma 2 sia sostituita la parola « sono » con la parola « possono ». In tal senso informa di aver predisposto un emendamento che riproduce in modo letterale tale condizione.

La VII Commissione (Cultura) ha formulato due osservazioni, volte a suggerire un'integrazione della norma che esemplifica le iniziative da organizzare nella giornata nazionale al fine di precisare la specifica destinazione di iniziative di educazione stradale per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori (prima osservazione) e di inserire nell'elenco anche iniziative di prevenzione e non già soltanto di commemorazione delle vittime della strada (seconda osservazione).

Anche la XII Commissione (Affari sociali) ha formulato un'analogha osservazione, richiedendo che tra le finalità cui sono rivolte le iniziative da organizzare nella Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada, si prefigurino anche un'attività di informazione volta alla prevenzione degli incidenti stradali causati

dalla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'azione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Reputando condivisibili queste sollecitazioni dei citati organi parlamentari, ha predisposto un secondo emendamento, che le recepisce in forma onnicomprensiva.

Raccomanda quindi l'approvazione dei suoi emendamenti ed auspica che si realizzino le condizioni per l'assegnazione in sede legislativa ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO formula un parere favorevole sugli emendamenti del relatore 1.100 e 1.200.

Diego DE LORENZIS (M5S) invita il relatore a valutare l'opportunità di prevedere che le iniziative di prevenzione degli incidenti stradali, che sono oggetto dell'emendamento del relatore 1.200 riguardino anche una riconosciuta causa di aumento dell'incidentalità statale, quale quella riferita all'uso di *smartphone*.

Ivan CATALANO (CI) rileva, al riguardo, che tra le condizioni che in misura non secondaria provocano incidenti, in conseguenza di uno stile di vite non consona, va ricompresa anche la cosiddetta sindrome dell'apnea ostruttiva del sonno.

Franco BORDO (SI-SEL) esprime perplessità in merito alle richieste dei colleghi, paventando il rischio di uno snaturamento dell'intervento legislativo, che ha sue finalità specifiche e non rappresenta uno strumento attraverso cui introdurre misure proprie del codice della strada.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, ricorda ai colleghi che, in questa fase istruttoria, la Commissione è impegnata a valutare gli elementi di giudizio espressi dalle altre Commissioni parlamentari attraverso i pareri resi sul testo. Nel prosieguo dell'iter legislativo, in Assemblea ovvero in Commissione in sede legislativa, i deputati avranno piena facoltà di pro-

porre le modifiche che riterranno opportune o necessarie.

Emiliano MINNUCCI (PD), *relatore*, condividendo i rilievi della presidenza, si dichiara comunque disponibile a valutare nel prosieguo dell'esame parlamentare ogni suggerimento migliorativo del testo.

La Commissione quindi, con distinte votazioni, approva gli emendamenti del relatore 1.100 e 1.200.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, avverte che, conformemente ad un intendimento emerso più volte sia in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sia nel corso dell'esame del provvedimento, sul testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione sarà richiesto alla Presidente della Camera il trasferimento in sede legislativa, una volta che sia stata verificata la sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento. Fa presente che la presidenza provvederà pertanto, a richiedere sollecitamente il prescritto assenso del Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico.

Nuovo testo C. 1178 Iacono ed altri.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 dicembre 2016.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, avverte che la relatrice ha presentato gli emendamenti 2.1000, 2.2000, 2.3000, 3.1000, 5.1000, 10.1000 e 11.1000 (*vedi allegato 3*).

Romina MURA (PD), *relatrice*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli privi di condizioni e osservazioni delle Commissioni VI Finanze, VII Cultura, X Attività produttive, XI Lavoro, XIV Politiche dell'Unione europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

La I Commissione Affari costituzionali ha espresso un parere favorevole con un'osservazione volta a suggerire di prevedere all'articolo 5, comma 5, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa rendere il proprio parere nel caso di domanda presentata alle regioni. In accoglimento di tale invito, informa di aver predisposto un emendamento che articola i profili di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in sede consultiva, cioè con specifico riguardo alle tratte interconnesse e all'impatto sulla rete nazionale della ferrovia turistica.

L'VIII Commissione Ambiente, oltre ad auspicare un coordinamento con la proposta di legge C. 72 e abbinate sulla mobilità dolce, invita a valutare l'opportunità che l'elenco delle ferrovie turistiche sia integrato con la linea Fano-Urbino. Tale indicazione, a suo avviso condivisibile, non può però essere accolta in questa sede in ragione della necessità di conformare il testo alle condizioni formulate nel parere della V Commissione Bilancio.

Altrettanto condivisibile – ma anch'essa non accoglibile in questa sede per ragioni legate alle problematiche di copertura finanziaria evidenziate nel parere della V Commissione Bilancio – appare l'osservazione recata nel parere della XII Commissione Affari sociali che, in linea con il Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, rappresenta l'opportunità di garantire l'accessibilità ai mezzi e alle strutture anche all'utenza turistica con disabilità fisica, psichica e sensoriale. In ragione della rilevanza della tematica si riserva di affrontare tale questione in sede di esame in Assemblea.

Per quanto riguarda gli ulteriori emendamenti a sua firma, rinvia al testo del

parere reso dalla V Commissione Bilancio, avendo essi solo la finalità di recepirne i contenuti, ferma restando il suo orientamento volto a reintrodurre i contenuti qualificanti del provvedimento nel prosieguo dell'*iter*, ovviamente previa individuazione della necessaria copertura degli oneri.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, pur comprendendo la delicata posizione della relatrice, in ragione della necessità di dar seguito alle stringenti indicazioni della V Commissione, rileva che la proposta di legge figura nel calendario dell'Assemblea già a partire da lunedì 23 gennaio e che, pertanto, la Commissione è chiamata ad assolvere al compito di riferire all'organo plenario, conferendo oggi stesso il mandato alla relatrice.

Diego DE LORENZIS (M5S), preso atto di quanto espresso dal presidente, evidenzia tuttavia che si è potuto acquisire solo da pochi minuti il parere della V Commissione, e che sarebbe opportuno disporre di un margine congruo di tempo per esaminarne i riflessi sul testo.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle 14.50, riprende alle 15.10.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO, preso atto che gli emendamenti della relatrice sono funzionali a conformare il testo della proposta di legge alle indicazioni provenienti dalla I Commissione Affari Costituzionali e, soprattutto, dalla V Commissione Bilancio, esprime parere favorevole.

Diego DE LORENZIS (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto, dichiara che il suo Gruppo si esprimerà favorevolmente solo per ragioni di carattere tecnico, in quanto non si reputa opportuno sottrarsi alle condizioni formulate dalla Commissione competente per i profili finan-

ziari, dal momento che ciò pregiudicherebbe di fatto l'esame del testo in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti della relatrice 2.1000, 2.2000, 2.3000, 3.1000, 5.1000, 10.1000.

Franco BORDO (SI-SEL) dichiara il voto contrario sull'emendamento della relatrice 11.1000, non condividendo le ragioni che hanno indotto la V Commissione Bilancio a formulare una condizione sospensiva ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Anna Maria CARLONI (PD), pur non intendendo esprimersi in senso contrario sull'emendamento in esame, manifesta perplessità in ordine al tenore del parere espresso da un organo parlamentare che dovrebbe pronunciarsi sui profili di copertura degli oneri e non sul merito del provvedimento, che è invece demandato all'istruttoria svolta dalla Commissione competente.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, rileva che le valutazioni espresse dai colleghi siano meritevoli di attenzione, in quanto involgono la tutela delle prerogative di ciascun organo parlamentare, anche nei loro rapporti reciproci. Si riserva, in tal senso, di informare il presidente Meta sul punto, affinché possano valutarsi ulteriori iniziative, anche investendo della questione la Presidente della Camera.

La Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte emendative della relatrice 11.1000 e 11.01000.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, avverte altresì che la relatrice ha presentato alcune proposte di correzione formale del testo che, non essendovi obiezioni, si intendono accolte (*vedi allegato 4*).

La Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedi-

mento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei Gruppi.

La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 18 gennaio 2017. — Presidenza del vicepresidente Vincenzo GAROFALO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 15.30.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

5-06630 Giulia Grillo: Miglioramento della mobilità nell'area etnea, con particolare riferimento all'attivazione domenicale e festiva del servizio di trasporto della Ferrovia circumetnea.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giulia GRILLO (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta ricevuta perché resta il problema evidenziato relativo alla mobilità di quel bacino di utenza che continua ad avere possibilità limitate. Ritiene che la possibi-

lità che siano effettuate corse anche nel fine settimana migliorerebbe lo stato del servizio di trasporto e avrebbe positivo impatto anche per il fine settimana. Conclude augurandosi che l'attività di raccolta e studio dei dati per valutare la domanda di trasporto e lo studio del Ministero per riprogrammare i servizi possano tradursi in un miglioramento delle condizioni di mobilità degli utenti.

5-07924 Mognato: Svantaggio concorrenziale a danno degli autotrasportatori del nord est derivante dalle diverse modalità di conseguimento in Slovenia del certificato di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose (cosiddetto « patentino ADR »).

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Michele MOGNATO (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta e ringrazia il Governo per aver dato seguito a quanto segnalato con le competenti autorità slovene. Segnalando, tuttavia, che le notizie apprese a mezzo stampa divergono da quanto affermato dalle autorità slovene, pur nutrendo per esse il massimo rispetto, si augura che quanto riferito circa la qualità dei corsi di formazione e la garanzia dei livelli di sicurezza risponda a realtà.

5-10010 Franco Bordo: Carenze del trasporto ferroviario in Calabria e difficoltà dei suoi collegamenti con l'Italia settentrionale.

5-10121 Bruno Bossio: Livelli di servizio ferroviario nelle regioni del Mezzogiorno e, in specie, nella dorsale ionica calabrese.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla medesima materia, saranno svolte congiuntamente.

Giorgio BRANDOLIN (PD), in accordo con la presentatrice, dichiara di voler sottoscrivere l'interrogazione 5-10121 Bruno Bossio.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Franco BORDO (SI-SEL), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta. Rimarca che fa fatica a cogliere segnali di attenzione, per quanto minimi, verso lo stato di difficoltà dei collegamenti ferroviari del Mezzogiorno, e in particolare della Calabria, da parte del governo che ben conosce, invece, le condizioni del settore di queste regioni del Paese. Sottolinea, peraltro, che alle difficoltà dei collegamenti ferroviari ora sembrano aggiungersi anche quelle relative ai collegamenti aerei. Ricorda che la Calabria è stata fortemente penalizzata negli ultimi anni a causa della soppressione di numerose corse ferroviarie, tra collegamenti di treni regionali e *intercity*. Per quanto riguarda il riferimento al Contratto di Servizio con Rete ferroviaria italiana (RFI), ritiene che quanto previsto sia del tutto insufficiente e che il governo dovrebbe rafforzare i collegamenti anche attraverso interventi di finanziamento a RFI e Trenitalia al fine di aumentare i collegamenti ferroviari con il resto del Paese e contribuire, così, a diminuire, se non evitare, fenomeni di marginalizzazione della regione Calabria. Conclude segnalando che ritiene scandaloso che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non abbia ancora avuto la decenza di dare udienza e ascolto alle associazioni tra cittadini del territorio che protestano per le condizioni cui sono lasciati in termini di collegamenti ferroviari e invita, pertanto, il Ministero a farlo.

Giorgio BRANDOLIN (PD), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara soddisfatto in quanto già il fatto che in una risposta formale vengano forniti numeri circa i collegamenti ferroviari sembra indicare che il Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti intende verificare la criticità della situazione ferroviaria della Calabria. Sottolinea, peraltro, che tali problematiche non risparmiano le altre parti del Paese, compresa la sua, come dimostra una sua interrogazione circa la soppressione di linee ferroviarie in Friuli Venezia Giulia. Conclude auspicando che l'imminente discussione in Commissione dell'esame dello schema di contratto di programma 2016-2021 – parte servizi tra il

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana Spa – possa essere occasione per approfondire tali tematiche.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.45.

ALLEGATO 1

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. (C. 4200 Governo).**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante « Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno » (C. 4200 Governo);

considerato che l'articolo 4 prevede, in via eccezionale, l'istituzione di una agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale nei porti la cui attività principale di movimentazione merci in modalità *transshipment* viva condizioni di grave crisi;

preso atto che in tali istituende agenzie confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese autorizzate alla movimentazione dei *container* che usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali alla data del 27 luglio 2016 quando sono stati sottoscritti specifici accordi per i porti di Gioia Tauro e di Taranto che risultano essere le uniche realtà territoriali alle quali tali disposizioni sono applicabili;

rilevato che viene destinata una somma pari a 18.144.000 euro – per il 2017, stimati decrescenti negli anni 2018 e 2019, rispettivamente, a 14.112.000 euro e a 8.064.000 euro – per l'erogazione dell'indennità di integrazione salariale straordinaria per le giornate di mancato avviamento al lavoro;

considerato che il compito di promuovere l'istituzione dell'agenzia e le sue attività di sostegno all'occupazione dei lavoratori iscritti (anche attraverso la loro formazione professionale) e ai processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali, è demandato alla competente Autorità di Sistema portuale, in deroga all'articolo 6, comma 11, della legge n. 84/1994;

ricordato che viene precisata la natura temporanea delle agenzie – 36 mesi – periodo massimo decorso il quale potranno eventualmente assumere la forma di agenzia di fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, prevista in via ordinaria dall'articolo 17 della legge 84/1994;

valutata positivamente il complessivo intervento normativo, anche in ragione della sua natura derogatoria, transitoria ed eccezionale, in quanto riferita a specifiche realtà portuali, e che appare opportuno non estendere ulteriormente;

evidenziato che la disciplina in oggetto introduce misure orientate alle medesime finalità cui mira l'articolo 17, comma 15-*bis* della legge n. 84 del 1994, introdotto dalla legge di stabilità per il 2014, la cui attuazione si è dimostrata efficace ma che risulta adesso pregiudicata dalla previsione secondo cui l'ente di gestione del porto può erogare contributi solo a condizione che vi sia una riduzione della manodopera impiegata di almeno il 5 per cento all'anno,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare che il richiamo della « Agenzia », recato ai commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 4, va riferito in modo inequivoco alla istituzione Agenzia di cui al comma 1, affinché sia esplicitato che il complessivo intervento normativo è riferibile in modo esclusivo a specifiche realtà portuali;

all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire che la richiesta di fornitura di

manodopera – nei porti in cui sia già presente un soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 – va rivolta, in via prioritaria a tale soggetto che, a sua volta, qualora non abbia personale sufficiente per far fronte alla richiesta, dovrà rivolgersi alla Agenzia di cui al comma 1;

valuti infine la Commissione l'opportunità di modificare l'articolo 17, comma 15-*bis* della legge n. 84 del 1994, citato in premessa, nel senso di abrogare la previsione secondo cui l'ente di gestione del porto può erogare contributi solo a condizione che vi sia una riduzione della manodopera impiegata di almeno il 5 per cento all'anno.

ALLEGATO 2

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada (Nuovo testo C. 3837 Minnucci e C. 3990 Biasotti)

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

Al comma 2, sostituire le parole: sono organizzati con le seguenti: possono essere organizzati.

1. 100. Il relatore.

Al comma 2, aggiungere la seguente lettera:

e-bis) Promuovere iniziative rivolte alla prevenzione degli incidenti stradali causati dalla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'azione di sostanze stupefacenti o psicotrope, in particolare rivolte agli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori.

1. 200. Il relatore.

ALLEGATO 3

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiogo di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico (Nuovo testo C. 1178 Iacono ed altri)

PROPOSTE EMENDATIVE DELLA RELATRICE

ART. 2.

All'articolo 2, comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: suscettibili di essere utilizzate e valorizzate ai sensi del comma 3;

2. 1000. La relatrice.

All'articolo 2, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: purché sia assicurato il finanziamento dei relativi oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

Conseguentemente all'articolo 4 apportare le seguenti modifiche:

al comma 1 sostituire le parole: di cui all'articolo 2, comma 2 con le seguenti: individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 2;

al comma 2 sostituire le parole: possono essere fino alla fine del comma con le seguenti: nonché quelli relativi al mantenimento in esercizio, alla funzionalità e alla sicurezza dell'infrastruttura sono realizzabili se finanziati nell'ambito del contratto di programma con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ovvero nell'ambito delle risorse destinate da

ciascuna regione all'infrastruttura ferroviaria regionale di competenza.

2. 2000. La relatrice.

All'articolo 2, comma 3, sostituire le parole: sono utilizzati e valorizzati per le finalità della presente legge con le seguenti: possono essere utilizzati e valorizzati per le finalità della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

2. 3000. La relatrice.

ART. 3.

All'articolo 3, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: senza oneri per l'interessato con le seguenti: con oneri a carico del richiedente.

Conseguentemente al comma 5 del medesimo articolo 3 aggiungere in fine il seguente periodo: Con il medesimo decreto è definita la tariffa ai fini dell'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Immatricolazioni Nazionale di cui al comma 3, in modo da consentire l'integrale copertura dei costi a carico del richiedente.

3. 1000. La relatrice.

ART. 5.

All'articolo 5, comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:

Nel caso di domanda indirizzata alle regioni, queste ultime acquisiscono anche il parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per i profili attinenti alla competenza sulle tratte interconnesse alla rete nazionale ai fini della valutazione degli effetti sul sistema ferroviario nazionale.

5. 1000. La relatrice.

ART. 10.

Sopprimere l'articolo 10.

10. 1000. La relatrice.

ART. 11.

Sopprimere l'articolo 11.

11. 1000. La relatrice.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (*Clausola di invarianza finanziaria*). 1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

11. 01000. La relatrice.

ALLEGATO 4

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico (Nuovo testo C. 1178 Iacono ed altri)

PROPOSTE DI COORDINAMENTO FORMALE DEL TESTO

All'articolo 2, comma 2, dopo le parole: tratte ferroviarie ad uso turistico le tratte, aggiungere le seguenti: , dismesse o sospese e alla fine del periodo aggiungere le seguenti: purché sia assicurato il finanziamento dei relativi oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 del medesimo articolo.

All'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: comma 1.

All'articolo 4, comma 3, sostituire le parole: su proposta del gestore, le tariffe

destinate al gestore dell'infrastruttura nazionale per l'utilizzo della stessa ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 *con le seguenti: su proposta del gestore, le tariffe da corrispondere al gestore medesimo per l'utilizzo della stessa ai sensi dell'articolo 5.*

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, dopo la parola: gestore aggiungere le seguenti: della infrastruttura medesima.

All'articolo 6, comma 2, al secondo ed al terzo periodo sostituire le parole: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

ALLEGATO 5

5-06630 Giulia Grillo: Miglioramento della mobilità nell'area etnea, con particolare riferimento all'attivazione domenicale e festiva del servizio di trasporto della Ferrovia circumetnea.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento al miglioramento della mobilità della rete territoriale servita dalla ferrovia Circumetnea, ricordo che i servizi ferroviari di trasporto della gestione governativa sono prevalentemente utilizzati da studenti e da lavoratori, e pertanto effettuati nei giorni feriali.

La citata gestione governativa, opportunamente interessata sull'argomento, sta effettuando una rilevazione statistica proprio per valutare la domanda di trasporto nei giorni domenicali e festivi.

Più in generale, è allo studio della competente direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una riprogrammazione dei servizi e dell'organizzazione aziendale che – tenendo conto della compatibilità economico-finanziaria e dei volumi di traffico, anche in relazione alla apertura di nuove tratte della metropolitana – è orientata ad un potenziamento e miglioramento dei servizi.

ALLEGATO 6

5-07924 Mognato: Svantaggio concorrenziale a danno degli autotrasportatori del nord est derivante dalle diverse modalità di conseguimento in Slovenia del certificato di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose (cosiddetto « patentino ADR »).

TESTO DELLA RISPOSTA

Riprendendo quanto detto in risposta all'interrogazione del luglio 2015, informo che la competente Autorità Slovena, interessata al fine di ottenere informazioni circa il corretto raggiungimento dei previsti livelli di preparazione anche per i candidati di lingua italiana che conseguono tale certificato presso gli Enti sloveni, ha riscontrato la nota inviata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Al riguardo, l'Autorità slovena ha assicurato che i corsi di formazione sono tenuti secondo le prescrizioni dell'ADR (Agreement of Dangerous Goods) e garan-

tiscono il raggiungimento degli *standard* previsti dallo stesso Accordo; inoltre, la predetta Autorità ha comunicato che effettuerà ispezioni aggiuntive.

Informo, infine, che i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – nell'ambito della reciproca assistenza prevista dall'ADR e dalla direttiva europea 1995/50 concernente l'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose – provvedono a quanto necessario per garantire i livelli di sicurezza normativamente previsti.

ALLEGATO 7

5-10010 Franco Bordo: Carenze del trasporto ferroviario in Calabria e difficoltà dei suoi collegamenti con l'Italia settentrionale.**5-10121 Bruno Bossio: Livelli di servizio ferroviario nelle regioni del Mezzogiorno e, in specie, nella dorsale ionica calabrese.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo congiuntamente alle interrogazioni degli Onorevoli Bordo e altri e dell'Onorevole Bruno Bossio in quanto vertono su analogo argomento.

Il nuovo Contratto di Servizio a media e lunga percorrenza 2017-2026, relativo ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri rientranti nel perimetro del Servizio Universale, assicura il perseguimento di molti degli obiettivi auspicati dagli Onorevoli interroganti.

In particolare, il Contratto di Servizio 2017-2026 prevede il rinnovo del materiale rotabile (*restyling* delle carrozze, inserimento di treni tipo ETR, adeguamenti tecnologici, nonché sostituzione locomotori più vetusti per un progressivo abbattimento dell'età media del parco circolante), l'aumento dell'offerta (con incremento di circa 2,3 milioni di treni/km), e l'introduzione di nuovi servizi a bordo treno (pulitore viaggiante, *wi-fi* e mini-bar).

Circa i collegamenti ferroviari della Regione Calabria con il Centro e il Nord del Paese, è da sottolineare che il servizio di lunga percorrenza viene fornito in larga misura attraverso la dorsale tirrenica, in quanto dotata attualmente di una rete infrastrutturale migliore rispetto a quella jonica. L'attuale offerta, integrata dagli ulteriori servizi svolti in autonomia commerciale da parte di Trenitalia e dei servizi a committenza regionale, è rappresentata dai seguenti collegamenti inseriti nel nuovo perimetro:

a) n. 5 coppie di treni IC Reggio Calabria-Roma Termini;

b) n. 4 coppie di ICN, di cui 2 coppie di ICN per la Sicilia e 2 coppie ICN da/per Reggio Calabria in direzione, rispettivamente, di Torino e Milano;

c) n. 3 coppie di collegamenti bus per collegare le città della fascia jonica alla linea tirrenica;

d) n. 1 coppia di IC Reggio Calabria – Taranto.

Pertanto, in merito alle specifiche richieste riguardanti la fascia jonica calabrese, il Contratto riporta già formalizzate le seguenti novità:

introduzione, dal 2017, di una nuova coppia di IC Taranto-Reggio Calabria che Trenitalia si è impegnata ad effettuare in tempi brevi, con allo studio l'ipotesi di un prolungamento su Bari degli IC oggi attestati su Taranto;

coincidenza a Metaponto con il nuovo collegamento Taranto-Roma.

Per quanto riguarda, poi, l'attività di verifica e il riscontro di eventuali criticità di natura organizzativa da parte di Trenitalia, con specifico riferimento alle regioni del Sud e alla Calabria, faccio presente che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha inviato un *team* di propri ispettori – affiancati da agenti della Polfer e da funzionari dell'ANSF – nel *weekend* del 21-23 ottobre 2016, proprio per effettuare sopralluoghi negli impianti delle Regioni Puglia, Basilicata e Calabria. Gli impianti ispezionati sono stati quelli di: Taranto, Potenza, Metaponto, Catanzaro Lido, Cosenza, Paola, Reggio Calabria.

L'attività svolta ha permesso di rilevare alcune criticità sulla gestione e l'organizzazione di alcuni impianti, che hanno potenzialmente ricadute sulla puntualità e regolarità dei servizi ferroviari.

Rispetto a tale circostanza sono state avviate interlocuzioni con l'Impresa ferroviaria al fine di ovviare, in tempi rapidi, a tali disfunzioni organizzative.

A tal proposito, il risultato dell'introduzione della seconda coppia di IC sulla linea ferroviaria jonica rappresenta l'evidenza più concreta del rinnovato impegno di Trenitalia a dedicare ogni sforzo possibile per assicurare migliori livelli sia quantitativi che qualitativi per i servizi di interesse per tale territorio.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei vertici di Sogin sulle priorità operative dell'attuale *governance* 87

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 87

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 90

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 18 gennaio 2017.

Audizione dei vertici di Sogin sulle priorità operative dell'attuale *governance*.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 15.35.

Decreto-legge 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno.

C. 4200 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Guglielmo EPIFANI (PD), *presidente*, in sostituzione del relatore Vico impegnato nella partecipazione alle audizioni sul provvedimento in titolo presso la Commissione di merito, espone in sintesi il contenuto decreto-legge.

Con riferimento agli ambiti di competenza della X Commissione, osserva che l'articolo 1, comma 1, richiama i contenuti dell'articolo 74, comma 6, del disegno di legge C. 4127, nel testo presentato dal Governo, prima dello stralcio delle disposizioni incompatibili con il contenuto proprio del provvedimento di bilancio, disposto da parte del Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del regolamento. L'articolo modifica la tempistica di restituzione dell'importo di 300 milioni erogato nell'anno 2015 dallo Stato a favore di ILVA Spa, che viene fissata entro 60 giorni dalla data di efficacia della cessione a titolo definitivo dei complessi aziendali di ILVA, e non più a decorrere dal decreto di cessazione dell'esercizio di impresa nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria cui ILVA è assoggettata (comma 1, lettera *a*). L'articolo estende, inoltre, il termine di durata

del programma di amministrazione straordinaria di ILVA – dopo il trasferimento dei complessi aziendali – sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria come eventualmente modificato o prorogato (attualmente, il Piano deve essere realizzato entro il 30 giugno 2017, prorogabile per un periodo non superiore a 18 mesi). Entro tale termine, i commissari straordinari sono autorizzati a individuare e realizzare ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nell'ambito del predetto Piano, ma allo stesso strettamente connessi, anche mediante formazione e impiego del personale delle società in amministrazione straordinaria non altrimenti impegnato. L'articolo 1 modifica, inoltre, la tempistica del decreto di cessazione dell'esercizio di impresa, che deve essere adottato, in deroga alla disciplina generale sull'amministrazione straordinaria, a seguito dell'intervenuta integrale cessazione, da parte dei commissari straordinari, di tutte le attività e funzioni, anche di vigilanza, comunque connesse all'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (comma 1, lettera *b*) cpv. 8.4). Si prevede, inoltre, l'integrazione del programma di amministrazione straordinaria con un piano per attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola. Per consentire l'immediato avvio delle attività propedeutiche alla realizzazione dello stesso piano, si autorizza un importo di 300.000 euro, che viene posto a carico delle risorse del programma nazionale complementare « Imprese e competitività 2014- 2020 », approvato dal CIPE con delibera 10 del 1° maggio 2016 comma 1, lettera *b*) cpv. 8.5). L'articolo interviene altresì sulla destinazione delle risorse rivenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali (concessi fino ad 800 milioni di euro ai sensi dell'articolo 1, comma

6-bis, del decreto-legge n. 191/2015), che vengono destinate:

a) nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019 al finanziamento delle attività relative alla predisposizione e attuazione del citato Piano per attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola (comma 2, lettera *a*));

b) nel limite di 50 milioni di euro per il 2017 e di 20 milioni di euro per il 2018 al Ministero della Salute successivamente trasferite alla regione Puglia per la realizzazione di un progetto volto all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei suddetti comuni ((comma 2, lettera *b*))). Il predetto progetto – inserito tra gli interventi del Contratto istituzionale di sviluppo, sottoscritto il 30 dicembre 2015 – viene trasmesso dalla Regione Puglia e deve essere approvato dal Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, previo parere del Tavolo istituzionale permanente, integrato con un rappresentante del Ministero della salute (comma 3).

L'articolo 1 provvede infine alla compensazione degli effetti finanziari determinati dalle destinazioni delle risorse oggetto di rimborso agli interventi nelle zone dei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola e autorizza il Ministro alle conseguenti variazioni di bilancio (comma 4).

L'articolo 2 detta disposizioni finalizzate a garantire un rapido adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'UE pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10, relativa alla procedura di infrazione 2004/2034) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13, relativa alla procedura di infrazione 2009/2034) evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari. Tale fine viene perseguito affi-

dando i compiti di coordinamento e realizzazione dei citati interventi ad un unico Commissario straordinario del Governo, in sostituzione dei precedenti Commissari nominati con l'articolo 7 del decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto decreto Sblocca Italia). L'articolo in esame prevede quindi a disciplinare le funzioni e le prerogative del nuovo Commissario unico (a cui viene affiancata una segreteria tecnica composta da non più di 6 membri), nonché il trasferimento delle funzioni dai Commissari in carica al nuovo Commissario unico.

L'articolo 3 interviene sulla composizione della cabina di regia, istituita per definire gli indirizzi strategici per l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e per assicurare il coordinamento con ulteriori iniziative di valorizzazione del predetto comprensorio (anche con riferimento alla sua dotazione infrastrutturale), al fine di prevedere che sia presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui designato, anziché dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri all'uopo delegato. La norma modifica l'articolo 33, comma 13, del decreto-legge n. 133 del 2014, come sostituito dall'articolo 11, comma 16-*quater*, lettera c), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, che ha previsto l'istituzione della predetta cabina di regia, allo scopo di adeguare la sua composizione alla nuova compagine governativa in cui le funzioni relative alla coesione territoriale e al Mezzogiorno sono attribuite a un Ministro.

L'articolo 4 reca disposizioni per contrastare la crisi in atto nel comparto del trasporto marittimo, in particolare nel settore della movimentazione dei *container* e nelle attività del trasbordo di merci (cosiddetto *transshipment*). A tal fine, a decorrere dal 1° gennaio 2017 viene istituita, in via eccezionale e temporanea, per un periodo massimo di 36 mesi, un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale (di seguito Agenzia), avente lo scopo di sostenere l'occupazione, di accompa-

gnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuale. L'Agenzia è istituita dall'Autorità di Sistema portuale (sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con delibera del Comitato di gestione o del Comitato portuale laddove eserciti in *prorogatio* le sue funzioni) nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci « containerizzate » avvenga o sia avvenuta negli ultimi 5 anni in modalità *transshipment* e a condizione che negli stessi porti persistano da almeno 5 anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche. L'Agenzia è promossa e partecipata, per il periodo di riferimento, dall'Autorità di Sistema portuale competente e fornisce attività di supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti nei propri elenchi (anche attraverso la loro formazione professionale) in relazione alle iniziative economiche e agli sviluppi industriali dell'area di competenza della Autorità di Sistema portuale. È altresì previsto che le regioni possano cofinanziare i piani di formazione o di riqualificazione del personale che dovessero rendersi necessari, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al fine di favorire il progressivo assorbimento di tale manodopera, la somministrazione di lavoro può essere richiesta da qualsiasi impresa abilitata a svolgere attività nell'ambito portuale di competenza della Autorità di Sistema portuale, al fine di integrare il proprio organico. È inoltre previsto l'obbligo, per le imprese autorizzate o concessionarie (in caso di nuove iniziative imprenditoriali e produttive che dovessero localizzarsi nel porto) di fare ricorso ai lavoratori dell'Agenzia secondo percentuali predeterminate nel relativo titolo abilitativo per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato, laddove vi sia coerenza tra i profili professionali richiesti e offerti.

L'articolo 7 prevede infine il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'aggiudicazione degli appalti pubblici di la-

vori, forniture e servizi riguardanti gli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 18 gennaio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.55.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 4135, approvato dal Senato, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

Rappresentanti dell'Osservatorio *Smart Working* della *School of Management* del Politecnico di Milano 91

Rappresentanti della Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità (CIDA) .. 91

SEDE REFERENTE:

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. C. 4135 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 91

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 18 gennaio 2017.

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 4135, approvato dal Senato, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

Rappresentanti dell'Osservatorio *Smart Working* della *School of Management* del Politecnico di Milano.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.45.

Rappresentanti della Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità (CIDA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 15.25.

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

C. 4135 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 dicembre 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda preliminarmente che, come convenuto, nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, l'esame del disegno di legge riprende al termine del ciclo di audizioni informali svolte nell'ambito dell'istruttoria

legislativa, in cui la Commissione ha avuto modo di raccogliere un ampio ventaglio di elementi utili ai fini del prosieguo dell'esame.

Nella seduta odierna, pertanto, come stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 12 gennaio 2017, proseguirà l'esame preliminare del provvedimento approvato dal Senato.

Ricorda che nella medesima riunione dell'Ufficio di presidenza, al fine di definire il numero di sedute da dedicare all'esame preliminare del provvedimento, è stato richiesto ai rappresentanti dei gruppi di voler indicare quanto prima i deputati che intendano intervenire nell'ambito dell'esame preliminare. Dà, quindi, la parola ai colleghi che intendono intervenire già nella seduta odierna.

Roberto SIMONETTI (LNA), ricollegandosi alle ultime audizioni informali svolte dalla Commissione, che si sono incentrate sulla disciplina del lavoro agile, fa presente di non avere particolare fiducia in tale modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, che determina l'isolamento dei lavoratori e la parcellizzazione delle loro attività, impedendo la condivisione delle esperienze e un proficuo scambio di idee, elementi alla base della crescita e dello sviluppo professionale. Nel ritenere che eventuali benefici derivanti dal ricorso al lavoro agile sarebbero di scarso respiro, osserva che sarebbe assurdo ipotizzare un ricorso sistematico a tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa da parte di soggetti addetti a mansioni apicali, che dovrebbero risolvere esclusivamente in via telefonica o informatica, problematiche complesse attinenti alla organizzazione aziendale.

Venendo al contenuto delle singole disposizioni del provvedimento, rileva in primo luogo l'esigenza di chiarire la portata dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge, che esclude dall'ambito di applicazione del disegno di legge gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori, di cui all'articolo 2083 del codice civile. Considerato che, ai sensi di tali disposizione,

sono considerati piccoli imprenditori coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, si domanda se non ricadano in tale definizione anche i liberi professionisti. Se così fosse, infatti, ad essi non si applicherebbero le disposizioni del provvedimento in esame. Quanto alle previsioni dell'articolo 2, relativo alla tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali, segnala l'opportunità di estenderne l'applicazione anche alle transazioni tra lavoratori autonomi e soggetti privati diversi dalle imprese, che rappresentano la parte più consistente dei committenti delle prestazioni dei lavoratori autonomi. Per quanto attiene alle disposizioni dell'articolo 3, ritiene che si debba affrontare il tema dell'equo compenso, anche alla luce delle interessanti contributi forniti del Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali, che ha sostanzialmente proposto di introdurre una presunzione di abusività dei compensi inferiori ai minimi stabiliti dai parametri vigenti. Per quanto concerne, invece, l'articolo 5, segnala l'esigenza di chiarire che la delega ivi attribuita al Governo si estenda anche ai professionisti iscritti a collegi, come avviene, peraltro, per la delega di cui al successivo articolo 6. Quanto alle disposizioni in materia di tutela della maternità e della genitorialità, rileva l'opportunità di verificare se le prestazioni che vengono riconosciute nell'ambito della gestione separata dell'INPS trovino corrispondenza in quelle previste nell'ambito degli enti di previdenza privatizzati. Ribadisce, inoltre, le critiche già formulate nel corso delle audizioni informali con riferimento alle disposizioni dell'articolo 9, che intendono attribuire ai servizi pubblici per l'impiego un ruolo rilevante nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro autonomo, evidenziando come tale intermediazione contrasti con l'essenza stessa del rapporto fiduciario che deve intercorrere tra lavoratore autonomo e committente e sia suscettibile di promuovere una concorrenza basata solo sull'abbassamento dei compensi. A suo av-

viso, infatti, l'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, nel settore delle libere professioni può adeguatamente essere svolta dagli ordini e dai collegi, senza prevedere un intervento di servizi essenzialmente pensati per il collocamento dei lavoratori dipendenti. Quanto all'articolo 10, che reca una delega in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza negli studi professionali, osserva che la previsione di una tutela per le persone che svolgono attività lavorativa al fine di apprendere un'arte, un mestiere o una professione impone oneri ingenti agli studi professionali che potrebbero valutare con attenzione la possibilità di rinunciare ai praticanti.

Esprime, altresì, le proprie perplessità sulle disposizioni dell'articolo 11, che sembrano attribuire alle pubbliche amministrazioni il compito di assistere i lavoratori autonomi nella predisposizione delle domande per la partecipazione ad appalti e bandi pubblici, osservando che un buon professionista dovrebbe essere in grado di predisporre la necessaria documentazione.

Tornando alle disposizioni del Capo II, relativo al cosiddetto lavoro agile, rileva l'opportunità di approfondire la portata dell'articolo 19, comma 1, ai sensi del quale: « il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile », chiedendosi se si configuri un generale obbligo di protezione anche per prestazioni di lavoro svolte al di fuori dei locali aziendali.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, concorda sull'esigenza di valutare con attenzione la diversa formulazione degli articoli 5 e 6, che fanno riferimento rispettivamente alle « professioni ordinistiche » e ai « professionisti iscritti agli ordini o ai collegi ». Analogamente, ritiene che si debbano approfondire le implicazioni delle disposizioni dell'articolo 19, in materia di sicurezza del lavoro nell'ambito del cosiddetto lavoro agile.

Gessica ROSTELLATO (PD) esprime la propria personale soddisfazione per il te-

sto del disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento, che affronta temi che più volte sono stati oggetto di discussione e di approfondimento nell'ambito dei lavori della Commissione e che raccoglie molte delle sollecitazioni formulate, anche in quell'ambito, dalle associazioni rappresentative dei lavoratori autonomi. Nel sottolineare come il provvedimento determini un complessivo rafforzamento delle tutele per il lavoro autonomo, osserva, tuttavia, come sussistano degli aspetti del testo trasmesso dal Senato meritevoli di approfondimento, anche in vista dell'introduzione di possibili modifiche e integrazioni a tale testo. Dichiara, in particolare, di condividere l'esigenza di un chiarimento rispetto ai dubbi prospettati dal collega Simonetti con riferimento alla formulazione dell'articolo 1, comma 2, e dell'articolo 5, mentre dissente decisamente dalle sue considerazioni rispetto all'articolo 9, osservando che, laddove i servizi pubblici per l'impiego funzionano, essi già offrono servizi alle domande e alle offerte di lavoro autonomo, anche con riferimento a soggetti iscritti in ordini e collegi. A suo avviso, quindi, non vi è da temere tanto uno snaturamento delle prestazioni libero-professionali, quanto piuttosto una sostanziale inefficacia delle disposizioni, in ragione delle note criticità che affliggono, specialmente in alcune realtà territoriali, il sistema dei centri per l'impiego. Quanto al lavoro agile, condivide l'opportunità di un intervento normativo, che consenta una stabilizzazione e un ampliamento del ricorso a tale modalità di prestazione dell'attività lavorativa, che potrebbe favorire la conciliazione delle esigenze di vita e di lavoro con strumenti alternativi rispetto al ricorso ai congedi straordinari e alle tutele di cui alla legge n. 104 del 1992. Nel sottolineare l'opportunità di precisare e rafforzare le disposizioni dell'articolo 15, comma 4, in materia di incentivi, evidenzia l'esigenza di chiarire in modo più efficace, anche alla luce dei dubbi espressi dai rappresentanti della CIDA, che il recesso di cui all'articolo 16, comma 2, è da intendersi riferito all'accordo relativo al lavoro agile e non al

rapporto di lavoro. Per quanto attiene alla sicurezza sul lavoro, a suo avviso, dovrebbe precisarsi che la responsabilità del datore di lavoro è essenzialmente riferibile ai mezzi e agli strumenti forniti al lavoratore, osservando che si dovrebbe valutare la possibilità di adeguare i premi INAIL in considerazione della diversa incidenza degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. Conclusivamente, segnala l'opportunità di rafforzare il quadro normativo relativo al ricorso allo *smart working* nelle pubbliche amministrazioni.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, con riferimento all'ultima considerazione

della collega Rostellato, osserva che la legge n. 124 del 2014, la cosiddetta « legge Madia », prevede, all'articolo 14, comma 1, la sperimentazione di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, anche al fine di tutelare le cure parentali. Potrebbe, quindi, valutarsi se inserire in questa sede uno specifico richiamo anche alla disciplina del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni. Nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del disegno di legge altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	95
SEDE REFERENTE:	
Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. Testo unificato C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	95
Norme per la promozione del parto fisiologico. C. 93 Binetti, C. 755 Sbröllini, C. 2818 Binetti, C. 3095 Fucci, C. 3121 Colonnese, C. 3573 D'Incecco, C. 3614 Carnevali, C. 3670 Zaccagnini, C. 3839 Nicchi e C. 3932 Rostellato (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	98

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 gennaio 2017. — Presidenza della vicepresidente Daniela SBROLLINI.

La seduta comincia alle 15.30.

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.

Testo unificato C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 gennaio 2017.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri hanno avuto inizio gli interventi per l'illustrazione del complesso degli emendamenti. Prima di dare la parola ai colleghi che intendono intervenire in questa fase, avverte che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi prima della seduta, si è stabilito di concludere la discussione sul complesso degli emendamenti entro la seduta di domani, giovedì 19 gennaio, a partire dalle ore 10, con eventuale prosecuzione pomeridiana, dalle ore 14.

Da, quindi, la parola al deputato Calabrò.

Raffaele CALABRÒ (AP-NCD-CpI) segnala preliminarmente che il provvedimento in esame, lungi dal presentare quel carattere rivoluzionario che alcuni colleghi gli attribuiscono, reca alcune disposizioni che non migliorano affatto le condizioni

dei pazienti ed in particolare non incidono sulla qualità delle informazioni sulla base delle quali è possibile raggiungere il cosiddetto consenso informato, ossia maturare le scelte sulle terapie che i pazienti dovranno seguire e sull'evoluzione delle condizioni fisiche alla quale questi vanno incontro. Nel sottolineare altresì come si stia concretizzando un'inappropriata equiparazione tra libertà e diritti delle persone, lamenta come nel testo sia presente una grave deriva in materia di dignità dei pazienti laddove si lascia intendere che le persone non più in grado di manifestare la propria volontà, con *deficit* della capacità di intendere e di volere, siano in qualche modo da considerarsi soggetti di « secondo piano » rispetto agli altri.

Ritiene altresì che nel testo in esame manchi chiarezza sulla definizione del momento in cui le disposizioni anticipate di trattamento acquisiscono efficacia, atteso che queste potrebbero iniziare a produrre i loro effetti anche per quei pazienti per i quali vi è la possibilità che la perdita delle capacità di intendere e di volere sia ancora reversibile. A tal riguardo, reputa che sia necessario approfondire quali evidenze cliniche siano da considerarsi adeguate al fine di stabilire con esattezza il momento in cui le dichiarazioni anticipate di volontà del paziente possano ritenersi efficaci.

Sottolinea, inoltre, che il testo prevede la possibilità di sospendere la nutrizione e l'idratazione artificiali, ritenendo che ciò in qualche modo rappresenti l'introduzione di una forma di suicidio assistito realizzata con l'ausilio del Servizio sanitario nazionale. Osserva che il fatto di aver reso vincolanti per il medico le disposizioni anticipate di trattamento sostanzialmente svilisce il ruolo di quest'ultimo, il cui apporto invece dovrebbe essere di fondamentale importanza per il paziente nel processo di raggiungimento di un pieno consenso informato.

Rileva infine che il ruolo del fiduciario, così come configurato nel testo in esame, non abbia una valenza reale, reputando preferibile che tale figura abbia maggiori capacità di interlocuzione con il medico,

sempre rispettando le scelte del paziente, ma sulla base di scelte attuali e aggiornate.

Auspica in conclusione che la Commissione voglia approfondire le problematiche poste, apportando al testo le modifiche ritenute più necessarie.

Maria AMATO (PD) respinge in premessa le critiche di superficialità rivolte al provvedimento in esame, così come ritiene inappropriati i rilievi circa una presunta intenzione « malvagia » sottesa alle misure da esso recate, atteso che tutti coloro che hanno partecipato ai lavori della Commissione in materia lo hanno fatto sia mettendo a disposizione il loro bagaglio di esperienze sia sulla scorta di specifici casi clinici che hanno scosso il nostro Paese. Ricorda inoltre che nel corso dell'*iter* sul testo unificato in esame la Commissione ha proceduto alle audizioni di numerosissimi esperti in materia e di organizzazioni del settore, ritenendo che ciò testimoni la volontà del legislatore di valorizzare la centralità della persona e di prestare la massima attenzione all'esigenza di garantire ai cittadini cure adeguate e di consentire ai pazienti di maturare un pieno consenso informato, ossia di ottenere informazioni precise sulle terapie che sono chiamati a seguire e sull'evoluzione delle proprie condizioni fisiche legate alla patologia dalla quale sono affetti. Reputa infondata pertanto l'accusa che dietro al provvedimento in esame, come sottolineato da alcuni colleghi, vi sia la volontà di perseguire una filosofia di morte.

Affrontando nel merito il provvedimento, ritiene positivo aver attribuito il giusto valore al tempo di cura ed alla relazione tra paziente e medico, il cui ruolo a suo avviso non è affatto svilito dalle misure introdotte in materia. Giudica altresì importante aver creato le condizioni affinché quei pazienti che rifiutano talune terapie non si sentano soli, sostanzialmente abbandonati dal Servizio sanitario nazionale. Sottolinea inoltre che le disposizioni anticipate di trattamento previste dal testo in esame sono modificabili e revocabili in ogni momento e che tale complesso di disposizioni consente ai pa-

zienti di affrontare il proprio futuro con maggior serenità, garantendo il rispetto delle loro volontà nel momento in cui dovesse venir meno la capacità di intendere e volere. Richiama quindi l'attenzione sulle condivisibili misure finalizzate a prevedere un ruolo idoneo per il fiduciario della persona dichiarante, sottolineando come sia stata prevista la possibilità che tale soggetto possa rivedere talune scelte qualora sopraggiungano rilevanti novità terapeutiche. Reputa importante inoltre precisare che per eutanasia si intende specificamente l'azione volta a procurare la morte, mentre dichiarare anticipatamente le proprie volontà, come previsto dal testo in esame, serve a far sì che queste siano rispettate anche qualora l'evolversi della malattia non consenta più al paziente di esprimersi chiaramente. Ritiene importante ricordare, come sottolineato anche da molte associazioni di categoria come ad esempio la SIAARTI, che garantire il rispetto della volontà delle persone, fa sì che si riconosca la loro caratteristica di esseri umani anche quando la malattia potrebbe prendere il sopravvento. Sottolinea infine che prendersi cura del malato e rispettare le sue volontà non equivale affatto e nella maniera più assoluta ad avvalorare intenti eutanasi, precisando che il testo che la Commissione è chiamata ad esaminare è equilibrato e reca principi innovatori, basati su una visione più umana del Servizio sanitario nazionale, soprattutto nei confronti dei soggetti più fragili.

Teresa PICCIONE (PD), nel far notare che la materia in discussione appare delicata e di difficile regolamentazione, ritiene che il testo in esame, pur essendo la testimonianza di uno sforzo importante compiuto per tenere conto di diversi fattori, presenta alcuni profili di criticità su cui intende soffermarsi. Fa riferimento, anzitutto, all'articolo 1, in materia di consenso informato, inteso nel testo, al comma 2, come atto fondante della relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico. Ritiene che tale formulazione sia riduttiva, atteso che tale relazione, a suo

avviso, si fonda anche su altri elementi fondamentali che andrebbero adeguatamente considerati, tra cui richiama l'anamnesi, la presa in carico del paziente, la capacità di ascoltarlo e accompagnarlo lungo il percorso terapeutico.

Si sofferma, quindi, sul comma 9 del medesimo articolo 1, laddove si prevede che il tempo di comunicazione tra medico e paziente sia da considerarsi tempo di cura, facendo notare che tale condivisibile disposizione rischia di essere inapplicabile, considerate le significative problematiche che affliggono il Servizio sanitario nazionale, suscettibili, a suo avviso, di ritardare spesso i tempi di intervento terapeutico. Esprime poi perplessità sulla parte del testo che prevede la possibilità per il paziente di rifiutare qualsiasi trattamento sanitario o singoli atti del trattamento, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali, disposizione che, a suo avviso, pone rilevanti questioni nel caso di paziente incapace di autodeterminarsi. Non comprende poi il motivo per cui occorra esplicitare tali pratiche laddove esse si considerino rientranti nei trattamenti sanitari, facendo notare che qualora, al contrario, le si ritenesse non comprese in tale categoria, andrebbe comunque specificata meglio la loro definizione.

Dopo aver rilevato l'esigenza di prevedere, all'articolo 2, maggiori strumenti di garanzia a tutela dei minori e degli incapaci, si sofferma sull'articolo 3, evidenziando la necessità di migliorare il testo affinché le disposizioni anticipate di trattamento siano redatte con modalità tali da garantire effettivamente gli operatori medici da rischi di responsabilità professionale.

Quanto all'articolo 4, pur condividendo l'idea di valorizzare le determinazioni del paziente, rileva l'esigenza che la pianificazione delle cure sia realmente condivisa con il medico, per il quale altrimenti potrebbero porsi problematiche inerenti ad eventuali ipotesi di responsabilità professionale.

Auspica, in conclusione, che siano prese in considerazione le sue proposte di modifica al testo, in vista di un suo miglioramento complessivo.

Matteo MANTERO (M5S) si riserva di intervenire nella seduta successiva, auspicando che vi sia un interesse maggiore da parte di quei deputati che, una volta intervenuti in ufficio di presidenza, hanno preferito allontanarsi dall'aula della Commissione, pur avendo essi stessi richiamato nella predetta sede l'importanza del dibattito.

Daniela SBROLLINI (PD), *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, giovedì 19 gennaio.

Norme per la promozione del parto fisiologico.

C. 93 Binetti, C. 755 Sbroellini, C. 2818 Binetti, C. 3095 Fucci, C. 3121 Colonnese, C. 3573 D'Incecco, C. 3614 Carnevali, C. 3670 Zaccagnini, C. 3839 Nicchi e C. 3932 Rostellato.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 settembre 2016.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, avverte che è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento, della proposta di legge n. 3932, d'iniziativa della deputata Rostellato, recante « Norme per la tutela della salute della partorientente

e del neonato e per la promozione del parto fisiologico a domicilio ».

Ricorda, quindi, che la Commissione ha svolto un ciclo di audizioni informali sulle proposte di legge in oggetto, conclusosi il 12 gennaio scorso.

Da, quindi, la parola al relatore, onorevole Fucci.

Benedetto Francesco FUCCI (Misto-CR), *relatore*, ritiene che, alla luce delle numerose proposte di legge presentate e delle questioni emerse nel corso delle audizioni svolte, la soluzione preferibile sia quella di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto, al fine di addivenire alla predisposizione di un testo unificato.

Donata LENZI (PD) concorda con il percorso indicato dal relatore, assicurando la massima disponibilità da parte del suo gruppo. Al riguardo, ritiene che in questa materia sia compito del legislatore definire la normativa generale, lasciando alle linee guida che vengono adottate dalle società scientifiche la competenza in ordine alla regolamentazione degli aspetti più tecnici.

La Commissione delibera, quindi, di nominare un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di designarne i componenti sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.25.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3265 Romanini, recante disposizioni in materia di produzione e vendita del pane: audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana industrie prodotti alimentari (AIIPA), della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) alimentare e di Confartigianato alimentazione	99
Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1932 L'Abbate, recante disposizioni concernenti l'etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo: audizione di rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) alimentare, di Confartigianato alimentazione e dell'Associazione industriali mugnai d'Italia (Italmopa)	99
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	99

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 18 gennaio 2017.

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3265 Romanini, recante disposizioni in materia di produzione e vendita del pane: audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana industrie prodotti alimentari (AIIPA), della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) alimentare e di Confartigianato alimentazione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.35.

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1932 L'Abbate, recante disposizioni concernenti l'e-

tichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo: audizione di rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) alimentare, di Confartigianato alimentazione e dell'Associazione industriali mugnai d'Italia (Italmopa).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.35 alle 16.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 18 gennaio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.15 alle 16.20.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 100

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. Atto n. 365 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) 103

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno. Atto n. 366 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) 106

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 369 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) 110

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 113

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 15.30.

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria IACONO (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione avvia l'esame in sede consultiva, ai fini del parere da rendere alla V commissione Bilancio, del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, che reca interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (C. 4200).

Tra le principali misure introdotte dal decreto in esame, segnalo, in primo luogo, le disposizioni relative al contenimento delle esigenze di tutela occupazionale con quelle di salvaguardia ambientale e di prevenzione e monitoraggio della vivibilità, in particolare di soggetti deboli, in aree del Mezzogiorno del Paese. Sono,

inoltre, introdotte specifiche misure in materia di trattamento delle acque reflue, finalizzate alla rapida definizione delle procedure di infrazione tuttora pendenti nei confronti dell'Italia. Il decreto contiene altresì misure di transizione a sostegno dell'occupazione nell'ambito dei processi di riconversione industriale delle infrastrutture. Ulteriori specifiche misure operano con riguardo alle risorse del Fondo per le non autosufficienze, ai finanziamenti delle scuole europee e agli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7.

Procederò ora ad una sintetica illustrazione del contenuto del decreto-legge che si compone di 8 articoli, rinviando come di consueto per un'analisi più dettagliata delle singole misure al dossier di documentazione predisposto dagli Uffici.

L'articolo 1 reca norme per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo Ilva. In primo luogo, si modifica la tempistica di restituzione dell'importo di 300 milioni di euro erogato nell'anno 2015 dallo Stato a favore di ILVA S.p.A., che viene fissata entro 60 giorni dalla data di efficacia della cessione a titolo definitivo dei complessi aziendali di ILVA. Viene esteso, inoltre, il termine di durata del programma di amministrazione straordinaria di ILVA – dopo il trasferimento dei complessi aziendali – sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria come eventualmente modificato o prorogato (attualmente, il Piano deve essere realizzato entro il 30 giugno 2017, prorogabile per un periodo non superiore a 18 mesi). Entro tale termine, i commissari straordinari sono autorizzati ad individuare e realizzare ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nell'ambito del predetto Piano, ma allo stesso strettamente connessi. Si prevede, inoltre, l'integrazione del programma di amministrazione straordinaria con un piano per attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola. Per consentire l'immediato avvio delle attività

propedeutiche alla realizzazione dello stesso piano, si autorizza un importo di 300.000 euro, che viene posto a carico delle risorse del programma nazionale complementare « Imprese e competitività 2014- 2020 », approvato dal CIPE con delibera 10 del 1° maggio.

Il comma 2 interviene sulla destinazione delle risorse rivenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali (concessi fino ad 800 milioni di euro ai sensi del decreto-legge n. 191 del 2015), che vengono destinate: nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019 al finanziamento delle attività relative alla predisposizione e attuazione del citato Piano per attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate; nel limite di 50 milioni di euro per il 2017 e di 20 milioni di euro per il 2018 al Ministero della Salute, successivamente trasferite alla Regione Puglia, per un progetto di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei suddetti Comuni.

Ricorda che risulta tuttora pendente il contenzioso con l'Unione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2177/2013, avviata il 26 settembre 2013, in relazione allo stabilimento ILVA di Taranto per violazione della direttiva 2008/1/CE (cd. Direttiva IPPC) sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento e della direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali. Vorrei inoltre segnalare che nel gennaio 2016 la Commissione europea ha avviato, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), un'investigazione formale per accertare l'esistenza di possibili misure a favore dell'acciaieria Ilva spa in amministrazione straordinaria, successivamente esteso anche al prestito di 300 milioni di euro, concesso ai sensi del decreto-legge n. 191 del 2015 (legge n. 13 del 2016).

L'articolo 2 detta disposizioni finalizzate a garantire un rapido adeguamento alle due sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'UE pronunciate il 19 luglio 2012 (C-565/10) e il 10 aprile 2014

(C-85/13), evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari in relazione agli agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del decreto in esame (cioè al 31 dicembre 2016). Tale fine viene perseguito affidando i compiti di coordinamento e realizzazione dei citati interventi ad un unico Commissario straordinario del Governo, in sostituzione dei precedenti Commissari nominati con il decreto-legge n. 133 del 2014 (c.d. Sblocca Italia). La disposizione provvede a disciplinare le funzioni e le prerogative del nuovo Commissario unico (a cui viene affiancata una segreteria tecnica composta da non più di 6 membri), nonché il trasferimento delle funzioni dai Commissari in carica al nuovo Commissario unico.

Fa osservare che il 10 aprile 2014 la Corte di giustizia europea ha dichiarato l'inadempienza dell'Italia per il mancato rispetto della direttiva 91/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane, condannandola al pagamento delle spese (C-85/13, relativa alla procedura di infrazione 2009/2034). La Corte ha infatti accertato l'incompletezza dei dati presentati dalle autorità italiane sul numero dei comuni i cui impianti di trattamento delle acque reflue non risultavano conformi a quanto disposto dalla normativa europea e l'esistenza di agglomerati in cui persistevano situazioni di non conformità alla direttiva. Ricordo che tale sentenza segue quella del 19 luglio 2012 (C-565/10, relativa alla procedura di infrazione 2004/2034), con la quale la Corte europea ha dichiarato l'inadempimento dell'Italia per non avere predisposto adeguati sistemi per il convogliamento e il trattamento delle acque reflue in numerosi centri urbani con oltre 15.000 abitanti entro il 31 dicembre 2010. Mi preme evidenziare al riguardo che l'8 dicembre 2016 la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia per non aver dato esecuzione alla sentenza del 2012 (*ex* articolo 260 TFUE) chiedendo che venga commi-

nata una sanzione forfettaria di 62.699.421,40 euro, ed una sanzione giornaliera pari a 346.922,40 euro qualora la piena conformità non sia raggiunta entro la data in cui la Corte emetterà la sentenza. Da ultimo, segnalo che il 26 marzo 2015 la Commissione europea ha avviato una nuova procedura di infrazione (n. 2014/2059), tuttora in corso, con riferimento ad ulteriori agglomerati urbani, tra cui Roma, Firenze, Napoli, Bari e Pisa, che non risulterebbero conformi alla direttiva 91/271/CEE.

L'articolo 3 interviene sulla composizione della cabina di regia, istituita per definire gli indirizzi strategici per l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e per assicurare il coordinamento con ulteriori iniziative di valorizzazione del predetto comprensorio (anche con riferimento alla sua dotazione infrastrutturale), al fine di prevedere che sia presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui designato, anziché dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri all'uopo delegato.

L'articolo 4 reca disposizioni per contrastare la crisi in atto nel comparto del trasporto marittimo, in particolare nel settore della movimentazione dei container e nelle attività del trasbordo di merci (*cd. transshipment*). A tal fine, a decorrere dal 1° gennaio 2017 viene istituita, in via eccezionale e temporanea, per un periodo massimo di 36 mesi, una Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale. L'Agenzia è istituita nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avvenga o sia avvenuta negli ultimi 5 anni in modalità *transshipment*, e a condizione che negli stessi porti persistano da almeno 5 anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche. L'Agenzia è promossa e partecipata dall'Autorità di Sistema portuale competente e la sua attività è svolta con risorse umane, strumentali e finan-

ziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle rispettive Autorità di Sistema portuale.

L'articolo 5 incrementa di 50 milioni, per il 2017, lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze (legge n. 296 del 2006 – finanziaria 2007) volto a dare copertura ai costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria integrata, con l'intento di fornire sostegno a persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti, e favorirne la permanenza presso il proprio domicilio, nonché finalizzato al finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) (comma 1). All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili (legge n. 190 del 2014 – stabilità 2015) (comma 2).

L'articolo 6 autorizza il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca alla stipula e all'esecuzione di convenzioni con il Segretariato generale delle scuole europee, finalizzata a consentire lo svolgimento del previsto curriculum per le scuole europee, dal livello dell'infanzia al conseguimento del baccalaureato europeo. Tutto ciò si pone come prosecuzione delle sperimentazioni già autorizzate in relazione alla presenza della base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi. La spesa collegata a tale disposizione è pari a 577.522,36 euro annui a decorrere dal 2017. Come specificato nella relazione introduttiva al disegno di legge, la finalità è quella di assicurare le risorse necessarie a garantire un'offerta formativa plurilingue ai figli del personale espatriato in servizio presso la base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi.

L'articolo 7 prevede il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara – prevista dall'articolo 63 del nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016) – per l'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi riguardanti gli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017, in quanto imprevedibili in relazione a consistenza e durata dei procedimenti.

L'articolo 8 reca infine la disposizione relativa all'entrata in vigore del decreto.

Osserva infine che l'articolo 7 nel riconoscere genericamente in via legislativa ai procedimenti necessari per la realizzazione degli « interventi funzionali » ai fini di un grande evento carattere di imprevedibilità in relazione alla loro consistenza e durata, tale da costituire presupposto per l'applicazione della procedura negoziata senza bando, sembrerebbe derogare implicitamente al disposto dell'articolo 63, ampliandone l'ambito di applicazione (definito sulla scorta di quanto prevede l'articolo 32 della direttiva europea 2014/24/UE).

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 15.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. Atto n. 365.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Francesca BONOMO (PD), *relatrice*, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame – che la Commissione esamina ai fini del parere da rendere al Governo – attua la delega prevista dall'articolo 19 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015), recependo nel nostro ordinamento il contenuto della de-

cisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.

La decisione quadro 2003/568/GAI è volta a stabilire il principio generale in base al quale devono costituire illeciti penali all'interno dell'Unione europea e devono essere sanzionati con pene effettive, proporzionate e dissuasive i comportamenti di corruzione attiva e passiva tenuti nel settore privato; in tale ambito debbono essere perseguite anche le persone giuridiche private.

Nonostante il fenomeno più noto e deprecato sia costituito dalla cd. « corruzione pubblica » che coinvolge i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio, è andata crescendo la consapevolezza che il fenomeno corruttivo apporta significativi danni all'economia e distorsioni della concorrenza anche quando gli illeciti vedano protagonisti i privati.

La decisione quadro impone, quindi, agli Stati membri di procedere alla introduzione nei propri ordinamenti di sanzioni penali che colpiscano i seguenti comportamenti illeciti, in quanto condotte intenzionali compiute nell'esercizio di attività professionali, svolte nell'ambito di entità a scopo di lucro o non di lucro (articolo 2):

promettere, offrire o concedere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura ad una persona, per essa stessa o per un terzo, che svolge funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di un'entità del settore privato, affinché essa compia o ometta di compiere un atto in violazione di un dovere (par. 1, lettera *a*); tale fattispecie riguarda la corruzione attiva tra privati;

sollecitare o ricevere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accettare la promessa di tale vantaggio, per sé o per un terzo, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di un'entità del settore privato, per compiere o per omettere un atto, in violazione di un dovere (par. 1, lettera *b*);

tale ipotesi consiste nella corruzione passiva tra privati;

istigare e favorire chi esercita funzione direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di un'entità del settore privato a porre in essere le indicate condotte corruttive (articolo 3).

Le sanzioni (articolo 4) per le indicate ipotesi di corruzione tra privati debbono consistere in pene di durata massima compresa tra uno e tre anni.

Il termine di attuazione della decisione quadro (articolo 9) è scaduto il 22 luglio 2005.

Ricorda che la corruzione nel settore privato nel nostro ordinamento non è disciplinata dal codice penale ma da disposizioni penali contenute nel codice civile. La corrispondente fattispecie (articolo 2635 del codice civile), introdotta dalla legge 61 del 2002 (allora rubricata « Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità »), è stata poi riformata dalla cosiddetta legge Severino (L. 190 del 2012), che ha, così, inteso adempiere agli obblighi internazionali in materia (sia le Convenzioni di Merida e di Strasburgo sulla corruzione che la decisione quadro 2003/568/GAI).

L'adeguamento della normativa italiana operato con la legge Severino del 2012 non è stato ritenuto soddisfacente a livello europeo in quanto non recepisce pienamente i contenuti della Convenzione penale sulla corruzione del 1999 (ratificata dall'Italia con la legge n. 112 del 2012) e della decisione quadro 2003/568/GAI. In particolare, dopo che la necessità di un più incisivo intervento in materia del legislatore italiano era già stata sottolineata nelle Raccomandazioni contenute nei rapporti del GRECO (Gruppo di Stati contro la corruzione) del Consiglio d'Europa del 2 luglio 2009 e del 23 marzo 2012, la prima Relazione della Commissione Europea sulla lotta alla corruzione (allegato sull'Italia) del 3 febbraio 2014 ha ritenuto che la nuova disciplina « non affronta tutte le carenze connesse alla portata del reato di corruzione nel settore privato e al regime

sanzionatorio». Il più recente rapporto del GRECO (*Third evaluation round; Second compliance Report on Italy*), pubblicato il 5 dicembre 2016, ha analizzato lo stato di avanzamento degli Stati membri nell'adeguamento alle sue Raccomandazioni in materia di corruzione. In relazione all'introduzione nell'ordinamento del reato di corruzione tra privati (*criminalise bribery in the private*), il GRECO ha confermato come, al momento, l'Italia risulti ancora parzialmente inadempiente. Il Rapporto, tuttavia, segnala la delega concessa al Governo con la legge di delegazione europea 2015 nonché la conseguente adozione da parte dell'Esecutivo dello schema di decreto (ora al nostro esame) per l'attuazione della citata decisione quadro 2003/568/GAI.

Sottolinea come nella citata Relazione della Commissione Europea sulla lotta alla corruzione del 3 febbraio 2014, nella sezione relativa all'Italia, si riporta il dato registrato dalla Corte dei conti secondo il quale i costi diretti totali della corruzione ammontano a 60 miliardi di euro l'anno (pari a circa il 4 per cento del PIL). Sono inoltre riportati i risultati del sondaggio realizzato con lo speciale Eurobarometro del 2013 sulla corruzione: il 97 per cento dei rispondenti italiani (la seconda percentuale dell'Unione in ordine di grandezza) ritiene che la corruzione sia un fenomeno dilagante in Italia (contro una media UE del 76 per cento) e il 42 per cento afferma di subire personalmente la corruzione nel quotidiano (contro una media UE del 26 per cento). Per l'88 per cento dei rispondenti italiani corruzione e raccomandazioni sono spesso il modo più semplice per accedere a determinati servizi pubblici (contro una media UE del 73 per cento). Inoltre la mancanza di fiducia nelle istituzioni pubbliche risulta molto diffusa: secondo i dati raccolti dal sondaggio, le figure pubbliche verso le quali vi è maggior sfiducia sono i partiti politici, i politici nazionali, regionali e locali e i funzionari responsabili dell'aggiudicazione degli appalti pubblici e del rilascio delle licenze edilizie. Nel rapporto si evidenziano infine i profili di differenza tra la

normativa italiana e quella europea in materia di corruzione nel settore privato.

Segnala inoltre che il 18 dicembre 2015, la Commissione europea ha avviato la procedura EU-Pilot n. 8175/15/HOME per omessa comunicazione delle misure nazionali di recepimento della decisione quadro 2003/568/GAI. Secondo la Commissione l'assenza di qualsiasi comunicazione in riferimento alla citata decisione quadro costituisce un mancato recepimento totale. La Commissione ha invitato le autorità italiane a rispondere alla richiesta EU Pilot entro quattro settimane, e a comunicare le misure nazionali di recepimento, aggiungendo che, in caso di assenza di una risposta soddisfacente e di una comunicazione di un completo recepimento, potrà decidere di avviare una procedura di infrazione a norma dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Governo italiano, nel marzo 2016, ha risposto alla Commissione europea asserendo che la fattispecie della corruzione nel settore privato è prevista dall'articolo 2635 del codice civile, ammettendo tuttavia che vi sono alcuni profili di non piena conformità della normativa interna rispetto alle disposizioni di cui agli artt. 2 (condotte di corruzione attiva e passiva nel settore privato) e 5 (responsabilità delle persone giuridiche) della decisione quadro.

In particolare, secondo il Governo, sia la corruzione attiva che quella passiva non sarebbero pienamente allineate alle definizioni contenute nell'articolo 2 della decisione quadro e non sarebbe contemplata dal decreto legislativo n. 231/2001 la responsabilità delle persone giuridiche in rapporto alla corruzione attiva e passiva.

Il Governo è stato, quindi, delegato ad attuare – dall'articolo 19 della legge di delegazione europea 2015 – la decisione quadro 2003/568/GAI (analoga delega era già stata prevista dall'articolo 28 della legge comunitaria 2007 – legge 25 febbraio 2008, n. 34 – il cui termine di attuazione è scaduto il 21 marzo 2009).

Il provvedimento in esame è composto da 7 articoli (divisi in tre Titoli).

In particolare, lo schema di decreto legislativo: riformula, in conformità dei principi di delega, le fattispecie di corruzione tra privati di cui all'articolo 2635 del codice civile; prevede la punibilità anche dell'istigazione alla corruzione tra privati; inasprisce le sanzioni relative alla responsabilità degli enti.

Come rilevato nella relazione del Governo al provvedimento, l'opzione sistematica di intervenire in materia di corruzione tra privati modificando il codice civile anziché inserire il reato nel codice penale è derivata dalla previsione contenuta nella delega (articolo 19, comma 1, lettera *a*) che impone di intervenire «tenendo conto delle disposizioni incriminatrici già vigenti».

Mentre il Titolo I (composto dal solo articolo 1) riguarda l'oggetto del decreto (ovvero l'attuazione nell'ordinamento nazionale della decisione quadro 2003/568/GAI), il Titolo II (articoli 2-6) reca modifiche ed integrazioni al codice civile ed al D.lgs. n. 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

L'articolo 7, relativo al Titolo III del decreto, precisa l'invarianza finanziaria derivante dall'attuazione del provvedimento.

Segnala, infine, che la relazione del Governo allo schema in esame rileva come l'articolo 7 della decisione quadro – relativo alla competenza dello Stato membro sui reati di cui agli articoli 2635 e 2635-*bis* c.c. commessi interamente (o parzialmente) sul suo territorio ovvero commessi a vantaggio di una persona giuridica con sede principale sul territorio di detto Stato – non necessita di trasposizione nell'ordinamento interno, risultando la materia della competenza già regolata dagli artt. 4, 6, 7, 9 e 10 del codice penale.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla

concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno. Atto n. 366

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame – deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 14 dicembre 2016 – è volto al recepimento, sulla base della delega conferita dalla L. 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015), della direttiva 2014/26/UE, relativa alla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e alla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno.

Ricorda che la XIV Commissione si è concentrata sulla materia nel corso dell'esame della Legge di delegazione 2015, svolgendo un ampio ciclo di audizioni, e approvando un emendamento che individuava specifici criteri di delega per l'attuazione della direttiva.

In particolare, i principi e criteri direttivi specifici – che per la maggior parte dei casi riprendono i principi già indicati dalla direttiva – concernono:

la garanzia di standard di trasparenza idonei (lettere *a*) e *m*), anche mediante l'obbligo di trasmissione al Parlamento di una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta (la direttiva non contiene specifiche disposizioni al riguardo);

il divieto di imporre ai titolari dei diritti qualsivoglia obbligo che non sia oggettivamente necessario per la gestione e protezione dei loro diritti e interessi (lettera *b*) (la disposizione ricalca il principio contenuto nell'articolo 4 della direttiva);

la definizione di requisiti di adesione sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori (lettera *c*)) (la disposizione riprende il principio contenuto nell'articolo 6, par. 2, della direttiva);

la previsione che lo statuto stabilisca adeguati, equilibrati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei membri al processo decisionale dell'organismo (lettera *d*)) (la disposizione riprende quanto previsto dall'articolo 6, par. 3, della direttiva);

la distribuzione regolare e con la necessaria diligenza degli importi dovuti ai titolari dei diritti che hanno loro conferito mandato (lettere *e*) ed *f*)).

l'obbligo, da parte di ciascun utilizzatore, di produrre alla SIAE ed agli altri organismi di gestione collettiva, nel rispetto dei tempi richiesti, rapporti periodici di utilizzo accurati, nonché ogni informazione necessaria relativa alle utilizzazioni oggetto delle licenze o dei contratti;

la previsione di assicurare la messa a disposizione di procedure efficaci e tempestive per il trattamento dei reclami, l'implementazione di sistemi efficienti di risoluzione delle controversie alternativi al contenzioso, nonché il ricorso a procedure giurisdizionali (lettera *h*)) (la direttiva disciplina le tre fattispecie negli articoli 33-35);

la riforma dell'attività di riscossione della SIAE e degli altri organismi di gestione collettiva, in modo da aumentarne l'efficacia e la diligenza, con particolare riferimento all'attività dei mandatari territoriali (lettera *i*)) (l'obiettivo riprende il principio contenuto nell'articolo 11, par. 2, della direttiva);

la previsione di forme di riduzione o esenzione dalla corresponsione dei diritti d'autore e dei diritti connessi – con remunerazione dei titolari dei diritti in forma compensativa da parte della SIAE –, da riconoscere agli organizzatori di spettacoli dal vivo con meno di 100 partecipanti; spettacoli dal vivo con giovani esordienti titolari di diritti d'autore o di

diritti connessi; eventi o ricorrenze particolari, da individuare con decreto del Ministro dei beni culturali (lettera *l*)) (la direttiva non contiene specifiche disposizioni al riguardo);

la ridefinizione dei requisiti minimi per le imprese che intendono svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi in linea con le previsioni della direttiva, nonché con le « esigenze rappresentate dal mercato » (lettera *n*)).

Ricorda che, con riferimento ai criteri di delega richiamati, nella fase precedente la definitiva approvazione della legge di delegazione europea 2015 da parte del Senato, l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, il 1° giugno 2016, ha formulato osservazioni ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, volte a promuoverne una revisione più coerente con la direttiva e con la disciplina inerente la concorrenza, a garanzia e tutela degli autori ed utilizzatori, nonché con riguardo alla posizione della SIAE.

In particolare, l'AGCOM ha rilevato « che in un contesto economico caratterizzato da profondi cambiamenti tecnologici la mancata apertura del mercato nazionale della gestione dei diritti limita la libertà d'iniziativa economica degli operatori e la libertà di scelta degli utilizzatori. Il mantenimento del monopolio legale appare, infatti, in contrasto con l'obiettivo di rendere effettiva la libertà dei titolari del diritto di effettuare una scelta tra una pluralità di operatori in grado di competere con *l'incumbent* senza discriminazioni.

Il regime di riserva delineato dall'articolo 180 della Legge sul diritto d'autore (L. 633 del 1941, che riserva in via esclusiva alla SIAE l'attività di intermediazione per la tutela del diritto d'autore) peraltro, esclude la possibilità per organismi alternativi alla SIAE di operare in ambito nazionale, costringendoli a stabilirsi presso altri Stati membri per sfruttare le opportunità offerte dalla Direttiva in parola.

È pertanto compito del Legislatore italiano individuare criteri di attuazione della

Direttiva compatibili con un adeguato grado concorrenziale del mercato interno, che garantiscono, nel contempo, la concorrenza fra una pluralità di *collecting societies* stabilite nel territorio italiano e un'adeguata tutela dei titolari dei diritti». Ha, inoltre, rilevato che « Appare evidente che tale riforma debba essere accompagnata da un ripensamento dell'articolazione complessiva del settore, al fine di garantire una tutela adeguata agli autori nonché agli utilizzatori intermedi e finali. In tale prospettiva, l'intervento di liberalizzazione dovrebbe essere integrato da una riforma complessiva delle modalità di intermediazione dei diritti delineate dalla LDA, senza trascurare una rivisitazione del ruolo e della funzione della SIAE nel mutato contesto ».

Sul punto evidenzia come il dibattito sembri aver trovato un punto di equilibrio nell'approvazione al Senato – il 22 giugno 2016 – dell'odg 0/2345/24/14 che ha impegnato il Governo a prevedere, in sede di redazione del decreto legislativo, meccanismi e procedure che consentano ai titolari dei diritti e agli utilizzatori di notificare all'AGCOM osservazioni e proposte dirette alla migliore attuazione dei principi affermati dalla direttiva, ad istituire procedure appropriate per monitorarne il rispetto, al fine di intervenire, successivamente, anche nella direzione dell'apertura dell'attività di intermediazione ad altri organismi di gestione collettiva, a individuare la migliore delle soluzioni per garantire il libero mercato dei servizi di tutela dei diritti d'autore, la loro efficienza e la maggiore solvibilità delle agenzie che li svolgono.

La direttiva doveva essere recepita entro il 10 aprile 2016. In relazione al mancato recepimento, il 30 maggio 2016 è stato notificato all'Italia l'avvio di una procedura di infrazione.

Quanto all'articolato dello schema di decreto, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici, limitandosi qui a richiamarne sinteticamente i contenuti.

Il Capo I (articoli 1-3) reca le disposizioni generali.

Gli articoli da 1 a 3 recepiscono gli omologhi articoli della direttiva dedicati, rispettivamente, all'oggetto, alle definizioni e all'ambito di applicazione.

In particolare, viene definito organismo di gestione collettiva, un soggetto che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di costoro, e che è detenuto o controllato dai propri membri, e/o non persegue fini di lucro. In tale definizione è inclusa esplicitamente la SIAE; entità di gestione indipendente, un soggetto che ha – come uniche o principali – le medesime finalità dell'organismo di gestione collettiva ma che, a differenza di questo, non è detenuto né controllato, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti, e persegue fini di lucro.

Vengono altresì definiti: titolare dei diritti, membro di un organismo di gestione collettiva, licenza multiterritoriale, diritti su opere musicali *on line*.

Il Capo II (articoli 4-28) reca la disciplina degli organismi di gestione collettiva.

Particolarmente rilevante il contenuto dell'articolo 4, che recepisce gli articoli 4 e 5 della direttiva, sancendo, anzitutto, il principio per cui gli organismi di gestione collettiva agiscono nell'interesse dei titolari dei diritti che rappresentano, senza imporre loro obblighi non oggettivamente necessari per la protezione dei loro diritti e interessi, nonché per la gestione efficace di questi ultimi.

Dispone, dunque, che i titolari dei diritti possono affidare a un organismo di gestione collettiva o a un'entità di gestione indipendente di loro scelta la gestione dei loro diritti – per le categorie o tipi di opere o di materiali protetti, nonché per i territori da essi indicati – indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, residenza o stabilimento dell'organismo di gestione collettiva, dell'entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti. Relativamente all'attività di intermediazione dei diritti d'au-

tore, resta però ferma l'esclusiva riservata alla SIAE dall'articolo 180 della L. 633/1941.

Al riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che l'esclusiva vale in Italia, mentre rimane ferma la possibilità per i titolari dei diritti d'autore di rivolgersi ad un organismo di gestione collettiva di un altro Stato membro, indipendentemente dalla nazionalità di quest'ultimo.

Con riferimento all'esclusiva riservata alla SIAE in Italia, la stessa relazione illustrativa fa presente che, in base al considerando 12 della direttiva, la stessa non interferisce con le modalità di gestione dei diritti in vigore negli Stati membri (quali la gestione individuale, l'estensione degli effetti di un accordo tra un organismo di gestione collettiva rappresentativo e un utilizzatore, vale a dire l'estensione della concessione collettiva di licenze, la gestione collettiva obbligatoria, le presunzioni legali di rappresentanza e la cessione dei diritti agli organismi di gestione collettiva) e che neanche la legge delega ha previsto la possibilità di modificare i regimi di gestione attualmente vigenti.

I successivi articoli da 5 a 8 provvedono a recepire gli articoli 6 e 7 della direttiva (in materia di requisiti per l'adesione agli organismi di gestione collettiva, di requisiti che devono possedere gli organismi di gestione collettiva, di diritti dei titolari che non sono membri dell'organismo di gestione collettiva, di meccanismi di partecipazione) nonché alcuni dei principi di delega richiamati.

Gli articoli da 9 a 13 riguardano gli organi degli organismi di gestione collettiva, la loro amministrazione, convocazione e controllo contabile, e recepiscono gli articoli 8, 9 e 10 della direttiva.

Gli articoli da 14 a 19 riguardano la gestione dei proventi da parte degli organismi di gestione collettiva.

Gli articoli 20 e 21 definiscono le modalità di gestione dei diritti per conto di altri organismi di gestione collettiva.

Gli articoli 22 e 23 disciplinano le relazioni con gli utilizzatori dei repertori.

Gli articoli 24-28 riguardano trasparenza e comunicazioni. In particolare, l'articolo 28 dà attuazione all'articolo 20, comma 1, lettera *m*), della L. 170/2016, disponendo che la SIAE, in quanto organismo operante in virtù di specifiche disposizioni legislative, trasmette alle Camere e agli enti vigilanti, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sui risultati dell'attività svolta.

Il Capo III (articoli 29-37) reca norme in materia di concessione da parte di organismi di gestione collettiva di licenze multiterritoriali per l'esercizio di diritti su opere musicali online. Gli articoli in questione recepiscono la disciplina contenuta nel Titolo III della direttiva in materia di concessione da parte di organismi di gestione collettiva di licenze multiterritoriali per l'esercizio di diritti su opere musicali diffuse online.

Il Capo IV (articoli 38-44) reca disposizioni in materia di risoluzione delle controversie, vigilanza e sanzioni.

Il Capo V (articolo 45) reca ulteriori disposizioni attinenti al diritto d'autore, affidando – come previsto dall'articolo 20, lett. l) della legge delega – ad un decreto del Ministro dei beni culturali la definizione delle forme di riduzione o di esenzione dalla corresponsione dei diritti d'autore riconosciute a organizzatori di spettacoli dal vivo con meno di 100 partecipanti, ovvero con giovani esordienti titolari di diritti d'autore, nonché in caso di eventi o ricorrenze particolari.

Il Capo VI (articoli 46-51) reca infine le disposizioni transitorie e finali, ivi comprese la modifica della disciplina relativa al Nuovo IMAIE (sottraendo l'attività dell'ente alla vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio, del MiBACT e del Ministero del lavoro), la previsione che il MiBACT debba trasmettere, entro il 10 ottobre 2017, alla Commissione europea una relazione sulla situazione e lo sviluppo delle licenze multiterritoriali sul territorio italiano e la clausola di invarianza finanziaria.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Atto n. 369

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Massimiliano MANFREDI (PD), *relatore*, segnala che lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 16 della Legge di delegazione europea 2015 (L. 12 agosto 2016, n. 170), ed è volto all'attuazione di due direttive:

la direttiva 2015/652/UE, che definisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione previsti dalla direttiva 98/70/UE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel. Ricordo che la direttiva 98/70/UE contiene misure in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

la direttiva 2015/1513/UE, che modifica la direttiva 98/70/UE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/UE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, al fine di avviare la transizione verso i biocarburanti limitando la possibile incidenza di gas ad effetto serra di origine antropica dovuti al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni.

Il termine per il recepimento della direttiva 2015/652/UE è fissato al 21 aprile

2017, mentre quello per il recepimento della direttiva 2015/1513/UE è fissato al 10 settembre 2017.

La legge di delegazione europea 2015 ha introdotto specifici principi e criteri direttivi che il Governo dovrà seguire nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513.

In particolare, il Governo è tenuto a:

adottare, al fine di sfruttare al massimo le opportunità di produrre biocarburanti dai residui, le medesime definizioni di residui di processo e di residui da agricoltura, da acquacoltura, da pesca e da silvicoltura introdotte dalla direttiva 2015/1513/UE (lettera a));

prendere in considerazione la possibilità di concorrere al raggiungimento degli obblighi di cui alla direttiva 98/70/UE anche per mezzo dei biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile, come previsto dalle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2015/1513, al fine di rispettare gli obblighi della direttiva 98/70/UE evitando la competizione tra biocarburanti e risorse alimentari (lettera b)).

Le due direttive in questione hanno posto in capo agli Stati membri obblighi di: ridurre fino al 10 per cento entro il 2020 l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra (articolo 7-bis, paragrafo 2, direttiva 98/70/UE); raggiungere nel 2020, al livello degli Stati membri, una quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto pari al 10 per cento del consumo finale di energia (articolo 3, paragrafo 4, direttiva 2009/28/UE).

Esse, inoltre, hanno fissato criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi affinché siano conteggiati ai fini della riduzione dei gas a effetto serra. Poiché è probabile che i biocarburanti contribuiscano in maniera significativa al raggiungimento dei suddetti obiettivi e dato che la loro produzione parte da colture che sfruttano superfici già destinate all'agricoltura, la direttiva (UE) 2015/1513 modifica le due direttive includendo alcune disposizioni volte a fronteggiare

l'impatto del cambiamento della destinazione dei terreni. È fondamentale, infatti, che la produzione di biocarburanti avvenga in maniera sostenibile: l'aumento delle coltivazioni non può avvenire in maniera indiscriminata poiché le emissioni di gas a effetto serra legate al cambiamento di destinazione dei terreni possono annullare, in tutto o in parte, le riduzioni delle emissioni legate all'uso dei carburanti.

La direttiva (UE) 2015/1513 mira quindi a: limitare il contributo apportato dai biocarburanti convenzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2009/28/UE; incoraggiare una maggiore penetrazione nel mercato dei biocarburanti avanzati consentendo loro di contribuire maggiormente agli obiettivi stabiliti dalla direttiva 2009/28/UE rispetto ai biocarburanti convenzionali; migliorare le prestazioni in termini di gas a effetto serra dei processi di produzione di biocarburante; migliorare la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra obbligando gli Stati membri e i fornitori di carburante a dare conto delle filiere di produzione dei biocarburanti, dei volumi e delle emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia.

La direttiva tutela gli investimenti già in atto fino al 2020. Dopo tale periodo, i biocarburanti che non consentono una riduzione sostanziale dei gas a effetto serra e che sono prodotti da colture utilizzate per la produzione di alimenti e di mangimi (da cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose) non dovranno essere sovvenzionati.

Si intende così preparare la transizione verso i biocarburanti avanzati e ridurre al minimo le ripercussioni globali sul cambiamento indiretto della destinazione dei terreni. I biocarburanti avanzati provengono da alghe o da rifiuti e presentano un rischio limitato di determinare un cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, non essendo in competizione diretta con le colture destinate all'alimentazione umana o animale.

Al fine tra l'altro di dissuadere ulteriori investimenti in impianti con prestazioni ridotte in termini di gas a effetto serra, la direttiva determina l'aumento della soglia minima di riduzione (pari ad almeno il 60 per cento) delle emissioni di gas ad effetto serra applicabile a biocarburanti e bioliquidi prodotti nei nuovi impianti a partire dal 5 ottobre 2015.

Per evitare di incentivare l'aumento deliberato della produzione di residui della lavorazione a scapito del prodotto principale, la direttiva introduce anche una definizione di residuo della lavorazione che esclude i residui che derivano da un processo di produzione deliberatamente modificato a tale fine.

Inoltre, stabilisce nuovi incentivi per stimolare l'utilizzo di elettricità da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti e aumenta i fattori di moltiplicazione per il calcolo del contributo dell'elettricità da fonti rinnovabili consumata dal trasporto elettrico (ferroviario e stradale).

Per un'analisi dettagliata dei contenuti dello schema di decreto rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici. Si limita qui a ricordare che lo schema è composto da 17 articoli, ed interviene mediante novelle al decreto legislativo n. 66 del 2005, di attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.

L'articolo 1 recepisce l'articolo 1 della direttiva 2015/652/UE, che definisce il suo campo di applicazione, in ordine ai metodi di calcolo ed agli obblighi di comunicazione, ad uso dei fornitori, relativamente alla qualità della benzina e del combustibile diesel.

L'articolo 2 recepisce anzitutto le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2015/652/UE, modificando la definizione di combustibile. Vengono poi recepite le numerose definizioni di cui all'articolo 1 della direttiva 2015/1513/UE.

L'articolo 3 modifica la disciplina sugli obblighi di comunicazione e di trasmissione dei dati riguardanti la qualità e la quantità di benzina e combustibile diesel in distribuzione nell'anno precedente.

L'articolo 4 interviene sulla disciplina riguardante gli obblighi dei fornitori per la riduzione delle emissioni di gas serra e i metodi di calcolo dell'intensità dei gas ad effetto serra.

L'articolo 5 recepisce quanto previsto dall'articolo 7-ter della direttiva 98/70/UE, come modificato dall'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2015/1513/UE in merito ai nuovi obblighi di riduzione delle emissioni di gas-serra in capo agli impianti di produzione di biocarburanti.

Si prevedono in particolare i seguenti obiettivi di riduzione: almeno il 60 per cento per i biocarburanti prodotti negli impianti operativi a partire dal 5 ottobre 2015; almeno il 35 per cento fino al 31 dicembre 2017 ed almeno il 50 per cento dal 1° gennaio 2018, per gli impianti già operativi al 5 ottobre 2015 o in precedenza (nuovo comma 2 dell'articolo 7-ter del D.Lgs. 66/2005).

L'articolo 6 concerne la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti, ed è volto ad adeguare la normativa italiana alle disposizioni in materia di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d) della direttiva UE 2015/1513.

L'articolo 7 recepisce quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 5), lettera a), della direttiva (UE) 2015/1513 in ordine alla possibilità di utilizzare valori di emissione per i gas ad effetto serra, derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole, diversi da quelli standard di cui all'allegato V-bis.

L'articolo 8 disciplina gli accertamenti sulla conformità dei combustibili; con la novella si prevede che l'organismo competente per gli accertamenti in materia sarà il GSE e non più l'ISPRA.

L'articolo 9 modifica in alcune parti il regime delle sanzioni previste dall'articolo 9 del D.Lgs. 66/2005 a carico dei gestori di depositi e di impianti per la commercializzazione di benzine o combustibili diesel in caso di violazione dei divieti in materia.

L'articolo 10 novella l'Allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, che reca norme tecniche per il calcolo

delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti.

L'articolo 11 recepisce gli allegati I, II e III della direttiva (UE) 2015/652, aggiungendo ulteriori testi dopo l'ultimo allegato del decreto n. 66/2005.

Gli articoli da 12 a 15 contengono norme di recepimento della direttiva (UE) 2015/1513, in materia di biocarburanti avanzati: questi, al 2020, dovranno costituire lo 0,5 per cento in contenuto energetico della quota di energia da fonti rinnovabili immessa in consumo in tutte le forme di trasporto. Alle predette novità viene conformato anche il meccanismo di sostegno indiretto alla produzione di biocarburanti, che consiste nell'obbligo, per i fornitori di benzina e gasolio di immettere nel territorio nazionale una quota minima di biocarburanti ogni anno.

L'articolo 16 contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 17, fa salve disposizioni vigenti in materia di accisa.

Ricorda infine che il 30 novembre scorso la Commissione UE ha adottato il Pacchetto legislativo «Energia pulita per tutti gli europei», che comprende la proposta di direttiva sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili COM(2016)767, che modifica la direttiva 2009/28/UE. A differenza di quanto previsto nell'attuale direttiva 2009/28/UE l'obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili del 27 per cento entro il 2030 non sarà tradotto in obiettivi nazionali indicati dalla Commissione UE. Nel caso in cui la Commissione UE, che avrà il controllo sui piani climatici e energetici nazionali, identifichi un divario tra le misure adottate dagli Stati Membri e il conseguimento dell'obiettivo per il 2030, potrà intervenire con ulteriori azioni a livello europeo. Nella revisione della direttiva 2009/28/UE, la Commissione propone una serie di misure finalizzate a creare parità di condizioni per tutte le tecnologie, adattare il mercato elettrico, remunerare la flessibilità sia nella generazione che nella domanda e nello stoccaggio. Il dispacciamento prioritario viene confermato per le

installazioni esistenti e le piccole installazioni e laddove sia dimostrato dallo Stato Membro che è necessario a raggiungere l'obiettivo sulle fonti rinnovabili, mentre la riduzione della produzione di energia da fonti rinnovabili dovrebbe essere tenuta al minimo. Inoltre, si prevedono misure sulla cogenerazione, le bioenergie, i combustibili avanzati per il trasporto, la biomassa.

Dello stesso pacchetto fa parte anche la proposta di regolamento sulla *governance* dell'Unione dell'energia COM(2016)759, che, tra l'altro, contiene modifiche alle direttive 98/70/UE e 2015/652 del Consiglio (articoli 40 e 49). La proposta intende riunire gli obblighi esistenti in materia di pianificazione e comunicazione presenti

nei principali atti normativi dell'UE sull'energia, il clima e altri ambiti d'intervento relativi all'Unione dell'energia semplificandoli.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 244/2016: Proroga e definizione di termini. S. 2630 Governo (Parere alla 1 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	114
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	119
Istituzione della « Giornata nazionale della lotta contro la povertà ». Testo unificato C. 197 Pisicchio e C. 3397 Marazziti (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	118
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	120
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	118

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.05.

DL 244/2016: Proroga e definizione di termini.

S. 2630 Governo.

(Parere alla 1^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Pamela Giacomina Giovanna ORRÙ (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla Commissione 1^a Affari costituzionali del Senato, sul disegno di legge A.S. 2630, di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini.

Il disegno di legge si compone di 16 articoli.

L'articolo 1 contiene disposizioni di proroga in materia di pubbliche amministrazioni. Per quanto concerne le disposizioni specificamente riferite agli enti territoriali, viene differito dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine entro cui gli enti di area vasta – Province e Città metropolitane – possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti (comma 3). Sono inoltre disposte le seguenti proroghe: la proroga al 31 dicembre 2017 del termine per l'utilizzo temporaneo dei segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica (comma 5); la proroga della facoltà per le Province e le Città metropolitane di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato – con scadenza non successiva al 31 dicembre 2017 – al solo fine di garantire la continuità dei

servizi erogati dai centri per l'impiego (comma 9); la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2017, dei rapporti di lavoro a tempo determinato presso le Regioni a statuto speciale e i loro enti territoriali (comma 13). Infine sono prorogati i termini relativi alle procedure concorsuali straordinarie indette dagli enti del Servizio sanitario nazionale e il termine per la stipula di contratti di lavoro flessibile da parte dei medesimi enti (comma 10).

L'articolo 2 reca disposizioni in materia di editoria, provvedendo, tra l'altro, a prorogare al 31 dicembre 2017 il termine a decorrere dal quale diviene obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici. Provvede, altresì, a prorogare al 30 giugno 2017 la durata in carica dei componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e dei componenti dei Consigli regionali del medesimo Ordine.

L'articolo 3 – recante proroghe di termini in materia di lavoro e politiche sociali – prevede, per il 2017, la possibilità di derogare ai limiti massimi di durata dell'intervento di integrazione salariale straordinaria (comma 1); provvede, inoltre, a prorogare il termine temporale di applicazione delle attuali norme relative ai registri dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e biologici (comma 2). Infine differisce dal 2017 al 2018 la decorrenza di un nuovo regime temporale di pagamento dei trattamenti pensionistici ed assistenziali (comma 3).

L'articolo 4 – recante proroghe di termini in materia di istruzione, università e ricerca – provvede, tra l'altro, a prorogare al 31 dicembre 2017 il termine per alcuni pagamenti in materia di edilizia scolastica (comma 1), nonché il termine di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio (comma 2).

L'articolo 5 reca proroghe di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno. Segnala, in particolare, le proroghe concernenti gli enti territoriali: il comma 4 proroga per l'anno 2017 l'applicazione della procedura che attribuisce al prefetto i poteri di impulso e sostitutivi relativi alla nomina del commissario *ad*

acta incaricato di predisporre lo schema del bilancio di previsione degli enti locali ovvero di provvedere all'approvazione del bilancio stesso, in caso di inadempimento dell'ente locale agli obblighi fondamentali di approvazione del bilancio di previsione e dei provvedimenti necessari al riequilibrio di bilancio; il comma 5 proroga al 31 dicembre 2017 il termine per l'utilizzo delle risorse disponibili sulle contabilità speciali intestate alle tre Province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, al fine di consentire l'adempimento delle obbligazioni assunte su tali risorse per gli interventi autorizzati dalle leggi istitutive delle Province medesime; il comma 6 proroga al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale i piccoli Comuni devono esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di Comuni o convenzione, le funzioni fondamentali individuate dall'articolo 14, comma 27, del decreto-legge n. 78 del 2010 (ad esclusione delle funzioni di tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e dei compiti in materia di servizi anagrafici e servizi elettorali). I Comuni obbligati alla gestione associata delle funzioni fondamentali sono quelli con popolazione fino a 5.000 abitanti ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane (sono esclusi i Comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia); il comma 10 conferma, per il 2017, l'applicazione dei criteri già adottati negli anni precedenti per le modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio tra le Province e le Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario. Lo stesso comma 10 stabilisce che i trasferimenti erariali non fiscalizzati da corrispondere alle Province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna siano determinati, anche per il 2017, secondo i medesimi criteri adottati negli anni precedenti; il comma 11 proroga al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione dei bilanci annuali di previsione degli enti locali per l'anno 2017. Tale termine – ordinariamente fissato al 31

dicembre di ogni anno, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – era già stato posticipato al 28 febbraio 2017 dalla legge di bilancio per il corrente anno (articolo 1, comma 454, della legge n. 232 del 2016). Conseguentemente, la previsione della legge di bilancio per il 2017 è abrogata dal medesimo comma 11.

L'articolo 6 reca proroghe di termini in materia di sviluppo economico e comunicazione. Con particolare riferimento alle disposizioni di interesse degli enti territoriali: sono prorogati di 24 mesi i termini di pubblicazione dei bandi delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale negli ambiti territoriali in cui sono presenti Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto e del 26 ottobre 2016, come individuati dall'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 (comma 5). Tale proroga è orientata a consentire alle stazioni appaltanti di determinare i piani di ricostruzione delle reti di distribuzione nelle zone terremotate da includere nei bandi di gara; il comma 8 proroga al 31 dicembre 2018 il termine di scadenza delle concessioni per commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, al fine di allineare le scadenze delle concessioni medesime. I termini oggetto di tale proroga sono contenuti in un documento adottato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 24 marzo 2016, in attuazione dell'Accordo della Conferenza unificata del 16 luglio 2015, relativo ai criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici, assunto in recepimento dell'intesa del 5 luglio 2012. Rileva pertanto l'opportunità di acquisire e tener conto dell'orientamento delle Regioni riguardo alla norma in questione.

L'articolo 7 – recante proroghe di termini in materia di salute – differisce, tra l'altro, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine entro cui deve essere adottata una revisione del « sistema di

governo » del settore farmaceutico e della relativa remunerazione della filiera distributiva.

L'articolo 8 reca proroghe di termini in materia di competenza del Ministero della difesa.

L'articolo 9 reca proroghe di termini in materia di infrastrutture e trasporti. Segnala quelle di maggior rilievo per gli enti territoriali: viene prorogato dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine di conclusione dell'operatività della gestione commissariale finalizzata alla definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali nei Comuni delle Regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 (comma 1); il comma 3 proroga al 31 dicembre 2017 il termine per l'adozione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti finalizzato ad impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. Con tale decreto – per la cui adozione è prevista la previa intesa in sede di Conferenza unificata – devono anche definirsi gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle Regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi; il comma 4 proroga l'applicazione della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità dei bandi e degli avvisi per l'affidamento dei contratti pubblici (prevista dall'articolo 66, comma 7, dell'abrogato Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006) – che prevede anche la pubblicazione dei bandi e degli avvisi sui quotidiani – dal 31 dicembre 2016 fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che definirà gli indirizzi generali per la pubblicazione dei bandi a livello nazionale.

L'articolo 10 reca proroghe di termini in materia di giustizia.

L'articolo 11 – recante proroghe di termini in materie di beni e attività culturali – detta, tra l'altro, disposizioni inerenti alle misure organizzative relative alla realizzazione del Grande Progetto Pompei (comma 1). Con specifico riferimento alle

fondazioni lirico-sinfoniche, è prorogato dal 30 gennaio 2017 al 1° aprile 2017 il termine per l'adozione del decreto ministeriale che deve definire le regole tecniche di ripartizione delle risorse alle stesse assegnate, per il triennio 2017-2019, dalla legge di bilancio 2017; alle fondazioni lirico-sinfoniche sono, inoltre, assegnati ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2017.

L'articolo 12 – recante proroghe di termini in materia di ambiente – dispone, tra l'altro, la proroga di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2017, del periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

L'articolo 13 reca proroghe di termini in materia economica e finanziaria. Esso prevede, tra l'altro: la proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 del limite massimo stabilito per la corresponsione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità, da parte delle pubbliche amministrazioni, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo (comma 1); viene esteso all'anno 2017 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, utilizzati a fini istituzionali (comma 3); il comma 4 posticipa dal 3 dicembre 2016 al 1° luglio 2017 l'applicazione delle norme che dispongono l'effettuazione del pagamento spontaneo delle entrate degli enti locali sul conto corrente di tesoreria dei medesimi enti locali, mediante F24, ovvero attraverso strumenti di pagamento elettronici che gli enti impositori rendano disponibili, ferme restando le modalità di versamento previste per l'IMU e la TASI; è, altresì, posticipata al 1° luglio 2017 l'applicazione delle norme che prevedono, per le entrate diverse da quelle tributarie, che il versa-

mento sia effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria o tramite strumenti di pagamento elettronici; per tali entrate non è possibile l'utilizzo dell'F24.

L'articolo 14 reca proroghe di termini relativi a interventi emergenziali. Esso modifica, tra l'altro, la disciplina relativa ai criteri di priorità nell'assegnazione, da parte del Governo, agli enti locali di spazi finanziari, al fine di dare priorità al criterio degli investimenti dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016, nonché di quelli colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012; tali investimenti devono essere finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione (comma 1). Il comma 2 proroga di ulteriori 6 mesi la sospensione delle fatture relative alle utenze localizzate nei Comuni colpiti dal sisma, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda. Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2017, nei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016, il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e finanziamenti di qualsiasi genere e dei canoni di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, ovvero beni immobili o mobili strumentali ad attività imprenditoriali, commerciali, artigianali, agricole o professionali. Il comma 7 assegna al Comune de L'Aquila un contributo straordinario dell'importo complessivo di 12 milioni di euro per l'anno 2017 e di 2 milioni di euro, per il medesimo anno 2017, agli altri Comuni del cratere sismico. Viene, inoltre, stanziato un contributo straordinario di 32 milioni di euro in favore dei Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, la cui ripartizione è rimessa a successivi provvedimenti. Il comma 10 proroga infine al 31 dicembre 2017 (rispetto al 31 dicembre 2016 già previsto) l'unità tecnica-amministrativa (UTA), operante presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei

Ministri nell'ambito delle emergenze e della gestione dei rifiuti nella Regione Campania.

L'articolo 15 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio connesse all'attuazione del provvedimento in esame, mentre l'articolo 16 dispone in ordine alla immediata entrata in vigore del decreto-legge.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Istituzione della «Giornata nazionale della lotta contro la povertà».

Testo unificato C. 197 Pisicchio e C. 3397 Marazziti.
(Parere alla XII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (DES-CD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla XII Commissione Affari sociali della Camera sul testo unificato delle proposte di legge C. 197 Pisicchio e C. 3397 Marazziti, recante «Istituzione della «Giornata nazionale della lotta contro la povertà»».

Il testo unificato si compone di 3 articoli, volti ad istituire la «Giornata nazionale della lotta contro la povertà», da celebrarsi il 17 ottobre di ogni anno, in

coincidenza con la Giornata mondiale delle Nazioni Unite per l'eliminazione della povertà, con l'obiettivo di stimolare la riflessione e accrescere la consapevolezza circa il bisogno di eliminare la povertà e l'indigenza in tutte le loro forme e in tutti gli Stati (articolo 1).

In occasione della Giornata della lotta contro la povertà la bandiera nazionale e quella dell'Unione europea sono esposte all'esterno degli edifici sedi di uffici pubblici, sono organizzati nel territorio nazionale – senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica – cerimonie, iniziative ed incontri per sensibilizzare l'opinione pubblica alla solidarietà civile nei confronti degli indigenti della popolazione, in particolare quella in età scolare, sui temi della lotta all'esclusione sociale e alla povertà. Le amministrazioni provvedono ai relativi adempimenti con le risorse disponibili a legislazione vigente (articolo 2).

Viene infine precisato che la Giornata nazionale non determina gli effetti civili previsti per le ricorrenze festive (articolo 3).

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 8.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.10 alle 8.20.

ALLEGATO 1

DL 244/2016: Proroga e definizione di termini (S. 2630 Governo).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 2630, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante « Proroga e definizione di termini »;

rilevato che il decreto-legge reca un complesso di disposizioni che intervengono, come fisiologicamente accade per i decreti-legge cosiddetti « mille proroghe », su numerosi ambiti materiali, ma che risultano legate tra loro dalla comune funzione di prorogare o differire termini direttamente o indirettamente previsti da disposizioni legislative vigenti;

rilevato, altresì, che l'articolo 6, comma 8, del provvedimento proroga al 31 dicembre 2018 il termine di validità delle concessioni per commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo, al fine di allineare le scadenze delle concessioni stesse, garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza. I termini oggetto della proroga in questione sono contenuti in un documento adottato dalla Conferenza delle Regioni e

delle Province autonome in data 24 marzo 2016, in attuazione dell'Accordo della Conferenza unificata del 16 luglio 2015, relativo ai criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici, assunto in recepimento dell'intesa del 5 luglio 2012;

ritenuto opportuno prevedere forme adeguate di coinvolgimento delle Regioni nell'adozione della proroga in questione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito – con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 6, comma 8 – l'opportunità di verificare e tener conto, nel corso dell'esame del provvedimento, dell'orientamento delle Regioni riguardo alla proroga al 31 dicembre 2018 del termine di scadenza delle concessioni per commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento medesimo.

ALLEGATO 2

**Istituzione della « Giornata nazionale della lotta contro la povertà ».
Testo unificato C. 197 Pisicchio e C. 3397 Marazziti.**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 197 Pisicchio e C. 3397 Marazziti, recante « Istituzione della “Giornata nazionale della lotta contro la povertà” »;

rilevato che l’istituzione di una giornata nazionale, pur non rientrando

espressamente in alcuna delle materie elencate dall’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, richiede necessariamente una disciplina di livello statale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	121
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 18 gennaio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
8.20 alle 8.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato agli Affari regionali e alle autonomie, Gianclaudio Bressa, sulla finanza delle Province e delle Città metropolitane (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	122
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	122

AUDIZIONI

Mercoledì 18 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli Affari regionali e alle autonomie, Gianclaudio Bressa.

La seduta comincia alle 8.05.

Audizione del Sottosegretario di Stato agli Affari regionali e alle autonomie, Gianclaudio Bressa, sulla finanza delle Province e delle Città metropolitane.
(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*).

Giancarlo GIORGETTI *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI, i senatori Antonio D'ALÌ (FI-PdL), Magda Angela ZANONI (PD), Maria Cecilia GUERRA (PD) e Federico FORNARO (PD), nonché i deputati Giovanni PAGLIA (SI-SEL) e Roger DE MENECH (PD).

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il sottosegretario per la relazione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 8.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.55 alle 9.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Audizione a testimonianza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 19 luglio 2013, n. 87, del Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia – Palazzo Giustiniani, Stefano Bisi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	123
--	-----

Mercoledì 18 gennaio 2017. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 14.20.

Audizione a testimonianza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 19 luglio 2013, n. 87, del Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia – Palazzo Giustiniani, Stefano Bisi.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del dott. Stefano Bisi, Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia – Palazzo Giustiniani. Ricorda che il dottor Bisi è stato già ascoltato in forma libera nella seduta del 3 agosto 2016, e che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti

dei gruppi, della Commissione ha convenuto nella scorsa riunione sull'opportunità di convocarlo nuovamente per svolgere una audizione a testimonianza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 19 luglio 2013, n. 87. Ricorda inoltre che ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Regolamento interno, le domande saranno rivolte al testimone dalla Presidente. Avverte quindi il dottor Bisi che, in qualità di testimone, ha l'obbligo di dire la verità, e che la legge penale punisce i testimoni falsi o reticenti. Lo invita poi a rendere la dichiarazione di cui all'articolo 497 del codice di procedura penale, indicando le proprie generalità.

Stefano BISI, *Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia – Palazzo Giustiniani*, rende la dichiarazione di cui all'articolo 497 c.p.p..

Rosy BINDI, *presidente*, rivolge le domande al testimone, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Regolamento interno. Propone inoltre che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono a più riprese in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Stefano BISI, *Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia – Palazzo Giustiniani*, risponde ai quesiti posti.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il dott. Stefano Bisi per il contributo fornito

e dichiara conclusa l'audizione a testimonianza.

La seduta termina alle 16.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2016 125

Mercoledì 18 gennaio 2017. – Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 15.

Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2016.

I relatori CASSON (PD) e CRIMI (M5S) proseguono nell'illustrazione del docu-

mento all'ordine del giorno. Si svolge quindi una discussione nella quale intervengono il presidente Giacomo STUCCHI (LN-Aut) e i senatori Giuseppe ESPOSITO (AP (Ncd-CpI)) e MARTON (M5S) e la deputata VILLECCO CALIPARI (PD)

Il presidente Giacomo STUCCHI (LN-Aut) rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.30.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni	126
Deliberazione di una proroga del termine (<i>Deliberazione</i>)	126
Audizione del Vice Direttore di Europol, dottor Wil van Gemert (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	126
Comunicazioni della presidente	127

INDAGINE CONOSCITIVA

Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Mercoledì 18 gennaio 2017. – Presidenza della presidente Laura RAVETTO.

La seduta comincia alle 8.30.

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Deliberazione di una proroga del termine.

(*Deliberazione*).

Laura RAVETTO, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca la deliberazione di una proroga del termine dell'in-

dagine conoscitiva sulla « Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni ».

Ricorda che la Presidente della Camera ed il Presidente del Senato hanno autorizzato la proroga del termine per la sua conclusione al 31 dicembre 2017, come deliberato dall'Ufficio di Presidenza del Comitato il 20 dicembre 2016. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il Comitato delibera quindi la proroga del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva al 31 dicembre 2017.

Audizione del Vice Direttore di Europol, dottor Wil van Gemert.

(*Svolgimento e conclusione*).

Laura RAVETTO, *presidente*, introduce i temi dell'audizione.

Wil VAN GEMERT, *vice direttore di Europol*, interviene sul tema oggetto dell'audizione.

Laura RAVETTO, *presidente*, interviene, a più riprese, per alcune richieste di chiarimento e precisazioni.

Wil VAN GEMERT, *vice direttore di Europol*, risponde, a più riprese, proseguendo il suo intervento.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, i senatori Riccardo MAZZONI (AL-A) e Paolo ARRIGONI (LNA) e il deputato Massimo ARTINI (Misto-AL-P).

Risponde Wil VAN GEMERT, *vice direttore di Europol*, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, dopo aver ringraziato l'audito, dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni della presidente.

Laura RAVETTO, *presidente*, comunica che l'Ambasciatrice di Gran Bretagna in Italia, Jill Morris, a seguito della sua audizione svolta il 16 novembre 2016, ha trasmesso al Comitato un documento contenente i dati statistici relativi all'asilo ed ai rimpatri nel Regno Unito nel periodo di riferimento giugno 2015-giugno 2016. Tale documento è pubblicato in allegato al resoconto della seduta citata.

La seduta termina alle 9.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	128
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Deliberazione di una integrazione del programma e di una proroga del termine (<i>Deliberazione</i>)	128
ALLEGATO (<i>Programma dell'indagine conoscitiva</i>)	130
Seguito dell'audizione del Comandante generale della Guardia di finanza, Giorgio Toschi (<i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i>)	129

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 18 gennaio 2017. – Presidenza del presidente Giacomo Antonio PORTAS. – Intervengono, per la Guardia di finanza, il Comandante generale, Gen. C.A. Giorgio Toschi, il Capo del III Reparto – Operazioni, Gen. D. Stefano Screpanti, e il Capo del VI Reparto – Affari Giuridici e Legislativi, Gen. B. Francesco Greco.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria.

Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.

Deliberazione di una integrazione del programma e di una proroga del termine.

(*Deliberazione*).

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca la deliberazione di una integrazione al programma e di una proroga del termine dell'indagine conoscitiva su « L'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale ».

Ricorda che la Presidente della Camera ha autorizzato l'integrazione al programma dell'indagine conoscitiva (*vedi allegato*), deliberata dall'Ufficio di Presidenza della Commissione il 21 dicembre 2016, ed ha altresì autorizzato la proroga del termine per la sua conclusione al 31 ottobre 2017.

La Commissione concorda.

Seguito dell'audizione del Comandante generale della Guardia di finanza, Giorgio Toschi.

(Seguito dello svolgimento e conclusione).

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperto il seguito dell'audizione in titolo iniziata lo scorso 12 ottobre 2016 e dà, quindi, la parola al generale Toschi.

Giorgio TOSCHI, *Comandante generale della Guardia di finanza*, risponde alle domande e alle osservazioni formulate dai commissari nella precedente riunione.

Intervengono, quindi, per formulare ulteriori osservazioni e domande, il senatore Salvatore SCIASCIA (FI-Pdl XVII), i deputati Alessandro PAGANO (LNA) e Mi-

chele PELILLO (PD) e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Giorgio TOSCHI, *Comandante generale della Guardia di finanza*, Stefano SCREPANTI, *Capo del III Reparto – Operazioni*, e Francesco GRECO, *Capo del VI Reparto – Affari Giuridici e Legislativi*, rispondono ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Programma dell'indagine conoscitiva su «L'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale».

PROGRAMMA DELL'INDAGINE CONOSCITIVA

L'indagine conoscitiva ha lo scopo di procedere ad una ricognizione del complesso delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria, al fine di individuare eventuali duplicazioni e sovrapposizioni delle informazioni in esse contenute, da superare attraverso un processo di ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse impiegate.

Oggetto dell'indagine sono le banche dati dell'amministrazione centrale dello Stato e degli enti locali, per le quali appare indifferibile procedere ad un'integrazione delle informazioni di interesse comune, mantenendo un modello di riferimento a livello centrale, che attraverso un'adeguata circolarità delle informazioni, consenta di ridurre gli adempimenti dei cittadini e i relativi flussi informativi, specie se quei dati sono in possesso già di altre amministrazioni pubbliche.

In questa ottica, riveste grande interesse per la Commissione anche il profilo dell'utilizzo di queste banche dati da parte sia degli enti locali, sia dell'amministrazione finanziaria centrale nella lotta all'evasione fiscale. Dati più omogenei potrebbero infatti facilitare il contrasto dell'evasione fiscale, così da agevolare, attraverso un più puntuale scambio delle informazioni, l'interoperatività di tutte le banche dati pubbliche con quelle dell'anagrafe tributaria.

Sono previste le seguenti audizioni:

Ministro e dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dirigenti del dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport;

Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Ministro e dirigenti del Ministero dell'interno;

rappresentanti della Conferenza Unificata;

rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI);

Direttore generale e dirigenti del Dipartimento per le politiche fiscali;

Direttore e dirigenti dell'Agenzia delle Entrate;

Direttore e dirigenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Direttore e dirigenti dell'Agenzia del demanio;

Comandante generale e ufficiali specializzati del Corpo della Guardia di finanza;

Presidente e gli altri componenti dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali;

Amministratori e dirigenti di SOGEI S.p.A.;

Rappresentanti di ANCITEL S.p.A.;

Amministratori e dirigenti di Equitalia S.p.A.;

professori universitari di diritto tributario, scienza delle finanze e informatica;

esperti informatici e di banche dati;

rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

rappresentanti di società partecipate da enti locali che erogano servizi ai cittadini;

rappresentanti di società incaricate della riscossione dei tributi locali;

rappresentanti dell'Associazione Nazionale Aziende Concessionarie Servizi Entrate Enti Locali;

rappresentanti della Corte dei conti;

rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato;

rappresentanti della Società per gli studi di settore (SOSE);

rappresentanti della Banca d'Italia;

rappresentanti dell'Ordine nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

rappresentanti dell'ENEL;

rappresentanti dell'ITALGAS;

rappresentanti dell'ACI e del PRA;

rappresentanti dell'Associazione società pubbliche entrate locali (ASPEL);

rappresentanti dell'Associazione nazionale uffici tributi enti locali (ANUTEL);

rappresentanti dell'Associazione ragionieri dipendenti degli enti locali (ARDEL);

rappresentanti delle Associazioni dei consumatori;

rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana (ABI);

rappresentanti del Consiglio nazionale del notariato;

rappresentanti dell'INPS;

rappresentanti dell'INAIL;

rappresentanti dell'Agenzia per l'Italia digitale;

rappresentanti di Confindustria;

rappresentanti della Consulta nazionale dei CAF;

rappresentanti delle Camere di commercio;

rappresentanti di RE. TE. Imprese Italia;

rappresentanti di Confcommercio;

rappresentanti di Confesercenti;

rappresentanti di Confapi;

rappresentanti delle Aziende Sanitarie Locali;

rappresentanti del Comitato Unitario delle Professioni ordinistiche;

rappresentanti dell'Ordine Nazionale dei consulenti del lavoro;

rappresentanti del Consiglio Nazionale degli ingegneri;

rappresentanti del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati;

rappresentanti della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;

rappresentanti della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani;

rappresentanti del Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori;

rappresentanti del Consiglio Nazionale Forense;

rappresentanti dell'ISTAT;

rappresentanti delle associazioni degli spedizionieri;

rappresentanti delle Autorità portuali;

rappresentanti della SIAE;

rappresentanti di Federmanager;

rappresentanti di Federfarma;

rappresentanti dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

rappresentanti del Ministero della Salute;

rappresentanti di Intesa Sanpaolo;

Commissario straordinario del Governo per l'attuazione dell'Agenda digitale.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	133
Audizioni in materia di contrasto della contraffazione via <i>web</i> e in sede internazionale.	
Audizione di rappresentanti di Amazon (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	133
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	133

Mercoledì 18 gennaio 2017. – Presidenza del presidente Mario CATANIA.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mario CATANIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizioni in materia di contrasto della contraffazione via *web* e in sede internazionale.

Audizione di rappresentanti di Amazon.

(Svolgimento e conclusione).

Mario CATANIA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Franco SPICCIARIELLO, *Sr. Manager Public Policy IT di Amazon*, Federico FINZI, *Legal Director IT di Amazon* e Zuzana PUCIKOVA, *Sr. Manager Public Policy EU di Amazon*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni, a più riprese, Mario CATANIA, *presidente*, i deputati Davide BARUFFI (PD), Filippo GALLINELLA (M5S) e la deputata Susanna CENNI (PD).

Franco SPICCIARIELLO, *Sr. Manager Public Policy IT di Amazon*, Federico FINZI, *Legal Director IT di Amazon* e Zuzana PUCIKOVA, *Sr. Manager Public Policy EU di Amazon*, rispondono ai quesiti posti.

Mario CATANIA, *presidente*, nel ringraziare il dottor Spicciariello, il dottor Finzi e la dottoressa Pucikova, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 15.00.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.00 alle 15.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	134
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	134
Audizione di Giuseppe Zamberletti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	134

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 18 gennaio 2017. – Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.15 alle 14.35.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 18 gennaio 2017.

La seduta comincia alle 14.35.

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di incaricare la dottoressa Picardi, il generale Scriccia e il maresciallo Pinna di acquisire sommarie informazioni testimoniali dal generale Paolo Inzerilli, in relazione a affermazioni, relative alla scuola Hypérion, che egli avrebbe reso, secondo quanto

riferito da Alberto Franceschini nell'audizione del 27 ottobre 2016.

Comunica inoltre che:

il 16 gennaio 2017 il colonnello Pinnelli ha trasmesso una raccolta di documentazione, riservata, relativa alla fonte « Cardinale »;

il 17 gennaio 2017 il generale Scriccia ha depositato un contributo, riservato, relativo all'audizione dell'ex senatore Zamberletti, nonché un contributo, riservato, relativo alle tematiche oggetto all'audizione di Valerio Morucci;

nella stessa data il dottor Donadio ha depositato due contributi, riservati, relativi all'audizione di Valerio Morucci;

nella stessa data, il tenente colonnello Giraudo ha depositato i verbali, segreti, di sommarie informazioni rese da cinque persone al corrente dei fatti;

nella stessa data, il dottor Mastelloni ha trasmesso una nota, riservata, contenente alcune ipotesi di quesiti da sottoporre a Raimondo Etro.

Audizione di Giuseppe Zamberletti.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata

anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi le tematiche oggetto dell'audizione e pone alcuni quesiti ai quali risponde Giuseppe ZAMBERLETTI.

Intervengono con ulteriori quesiti il senatore Miguel GOTOR (PD) e il deputato Gero GRASSI (PD), ai quali replica Giuseppe ZAMBERLETTI.

Il senatore Federico FORNARO (PD) propone poi che i lavori proseguano in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono con quesiti e osservazioni il senatore Miguel GOTOR (PD) e il deputato Gero Grassi, ai quali risponde Giuseppe ZAMBERLETTI.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, ringrazia Giuseppe Zamberletti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 136

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 18 gennaio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
9.05 alle 9.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Esame testimoniale del Col. Alessandro Lazzini, responsabile dell'Ufficio coordinamento dei servizi di vigilanza d'area dello Stato Maggiore dell'Esercito (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	137
Esame testimoniale del Col. Francesco Nasca, responsabile dell'Ufficio antinfortunistica e medicina del lavoro dello Stato Maggiore dell'Esercito (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	138

COMMISSIONE PLENARIA:

Esame testimoniale del Gen. B. Carmelo Covato, Direzione per il coordinamento centrale del servizio di vigilanza, prevenzione e protezione dello Stato Maggiore dell'Esercito (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	138
Comunicazioni del Presidente	139

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 18 gennaio 2017. – Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 8.35.

Esame testimoniale del Col. Alessandro Lazzini, responsabile dell'Ufficio coordinamento dei servizi di vigilanza d'area dello Stato Maggiore dell'Esercito. (*Svolgimento e conclusione*).

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la Commissione, in adempimento dei

propri compiti, come fissati dall'articolo 1 della delibera della Camera dei deputati istitutiva della Commissione, del 30 giugno 2015, ha deliberato di procedere, ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 15, commi 1 e 2, del proprio regolamento interno, all'audizione del Col. Lazzini, responsabile dell'Ufficio Coordinamento dei Servizi di Vigilanza d'Area dello Stato Maggiore dell'Esercito, in qualità di persona informata dei fatti ai fini dello svolgimento dell'inchiesta, nell'ambito degli approfondimenti che la Commissione sta svolgendo per valutare l'esistenza di un rischio lavorativo a carico del personale civile e militare impiegato nei poligoni militari.

Al fine di consentire alla Commissione di valutare l'applicabilità delle garanzie che per disposizioni regolamentari e per prassi costante vengono riconosciute ai soggetti indagati che compaiono in audizione, prega l'escusso di voler preliminarmente confermare che non gli risulti di essere sottoposto ad indagini in procedimenti connessi all'oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Avuta conferma di ciò, rivolge all'escusso una serie di quesiti, avvertendo che, ove necessario, la seduta potrà proseguire in forma segreta.

Intervengono per porre quesiti i deputati Diego ZARDINI (PD), Paola BOLDRINI (PD) e Roberto CAPELLI (DES-CD).

Alessandro LAZZINI, *responsabile dell'Ufficio coordinamento dei servizi di vigilanza d'area dello Stato Maggiore dell'Esercito*, risponde ai quesiti posti.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia il Colonnello Lazzini per il contributo fornito ai lavori della Commissione e passa al successivo esame testimoniale.

Esame testimoniale del Col. Francesco Nasca, responsabile dell'Ufficio antinfortunistica e medicina del lavoro dello Stato Maggiore dell'Esercito.

(Svolgimento e conclusione).

Gian Piero SCANU, *presidente*, ricorda nuovamente che la Commissione sta procedendo ad un esame testimoniale, in adempimento dei propri compiti, come fissati dall'articolo 1 della delibera della Camera dei deputati istitutiva della Commissione, del 30 giugno 2015, e ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 15, commi 1 e 2, del proprio regolamento interno. In particolare, anche il Col. Nasca sarà ascoltato in qualità di persona informata dei fatti, nell'ambito degli approfondimenti che la Commissione sta svolgendo sul rischio lavorativo a carico di personale

civile e militare impiegato nei poligoni militari.

Al fine di consentire alla Commissione di valutare l'applicabilità delle garanzie che per disposizioni regolamentari e per prassi costante vengono riconosciute ai soggetti indagati che compaiono in audizione, prega il Colonnello Nasca di voler preliminarmente confermare che non gli risulti di essere sottoposto ad indagini in procedimenti connessi all'oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Avuta conferma di ciò, rivolge all'escusso una serie di quesiti, avvertendo che, ove necessario, la seduta potrà proseguire in forma segreta.

Interviene per porre ulteriori domande il deputato Roberto CAPELLI (DES-CD).

Francesco NASCA, *responsabile dell'Ufficio antinfortunistica e medicina del lavoro dello Stato Maggiore dell'Esercito*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia il Colonnello Nasca, per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 10.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 18 gennaio 2017. – Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 14.35.

Esame testimoniale del Gen. B. Carmelo Covato, Direzione per il coordinamento centrale del servizio di vigilanza, prevenzione e protezione dello Stato Maggiore dell'Esercito.

(Svolgimento e conclusione).

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la Commissione, in adempimento dei propri compiti, come fissati dall'articolo 1

della delibera della Camera dei deputati istitutiva della Commissione, del 30 giugno 2015, ha deliberato di procedere, ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 15, commi 1 e 2, del proprio regolamento interno, all'esame testimoniale del Generale Carmelo Covato, in qualità di persona informata dei fatti ai fini dello svolgimento dell'inchiesta, nell'ambito degli approfondimenti sul possibile rischio lavorativo a carico del personale civile e militare impiegato nei poligoni militari.

Per consentire alla Commissione di valutare l'applicabilità delle garanzie che per disposizioni regolamentari e per prassi costante vengono riconosciute ai soggetti indagati che compaiono in audizione, prega l'escusso di voler preliminarmente confermare che non gli risulti di essere sottoposto ad indagini in procedimenti connessi all'oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Avuta conferma di ciò, rivolge al Generale Covato una serie di quesiti, avvertendo che, ove necessario, la seduta potrà proseguire in forma segreta.

Intervengono per porre quesiti i deputati Gianluca RIZZO (M5S), Paolo COVA (PD) e Mauro PILI (MISTO).

Carmelo COVATO, *Direzione per il coordinamento centrale del servizio di vigilanza, prevenzione e protezione dello Stato Maggiore dell'Esercito*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia il Generale Covato, per il contributo

fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la seduta di esami testimoniali.

La seduta termina alle 15.55.

Mercoledì 18 gennaio 2017. – Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

Comunicazioni del Presidente.

La seduta comincia alle 15.55.

Gian Piero SCANU, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta dell'11 gennaio scorso ha deliberato l'affidamento dell'incarico di consulenza a tempo parziale e non retribuito all'architetto Francesco Di Maso.

Comunica altresì che, nella medesima riunione dell'11 gennaio scorso è stato deliberato il rinnovo dell'affidamento di tutti gli incarichi di consulenza precedentemente conferiti, ad eccezione di quello relativo al Prof. Giuseppe MASTRANGELO, che ha comunicato di non poter più prestare la propria collaborazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione di militari in servizio nella caserma « Gamerra » di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	140
--	-----

AUDIZIONI

Mercoledì 18 gennaio 2017. — Presidenza della presidente Sofia AMODDIO.

La seduta comincia alle 21.45.

Audizione di militari in servizio nella caserma « Gamerra » di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri.
(*Svolgimento e conclusione*).

Sofia AMODDIO, *presidente*, apprezza le circostanze, propone di procedere all'audizione odierna in seduta segreta.

La Commissione delibera quindi all'unanimità di procedere in seduta segreta (*i lavori procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica*).

Sofia AMODDIO, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 22.20, è ripresa alle 22.25.

Sofia AMODDIO, *presidente*, apprezza le circostanze, propone di procedere all'audizione odierna in seduta segreta.

La Commissione delibera quindi all'unanimità di procedere in seduta segreta (*i lavori procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica*).

Sofia AMODDIO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 23.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	141
Esame del Regolamento interno (<i>Esame e approvazione</i>)	141
<i>ALLEGATO</i> (<i>Regolamento interno</i>)	143
Audizione della dottoressa Valeria Martano e del dottor Marco Rossi della Comunità di Sant'Egidio (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	142
AVVERTENZA	142

Mercoledì 18 gennaio 2017. – Presidenza del presidente Andrea CAUSIN. Intervengono, per la Comunità di Sant'Egidio, la dottoressa Valeria Martano, il dottor Marco Rossi e il dottor Andrea Chiappori.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea CAUSIN, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà anche assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e, per la successiva audizione, mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e, in seguito, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Esame del Regolamento interno.

(*Esame e approvazione*).

Andrea CAUSIN, *presidente*, presenta una proposta di regolamento interno, che viene sottoposta all'approvazione della Commissione dopo essere stata oggetto di esame e valutazione preventiva da parte dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 10 gennaio.

Come già precisato in quella sede, ricorda che il testo è il frutto di una prassi costante riferita ai regolamenti di organizzazione delle Commissioni d'inchiesta monocamerale, con particolare riferimento a quelle di più recente costituzione.

Segnala che, per quanto non disciplinato dal regolamento della Commissione, si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento della Camera dei deputati.

Ricorda che la procedura per l'approvazione del regolamento della Commissione prevede il voto articolo per articolo e una votazione finale.

Non essendo pervenute proposte di modifica al testo in esame e constatata l'assenza di osservazioni da parte dei presenti, pone direttamente in votazione i singoli articoli e il testo nel suo complesso.

Con distinte votazioni la Commissione approva quindi articolo per articolo e nel suo complesso la proposta di regolamento interno (*vedi allegato*).

Audizione della dottoressa Valeria Martano e del dottor Marco Rossi della Comunità di Sant'Egidio.

(Svolgimento e conclusione).

Andrea CAUSIN, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Valeria MARTANO, Andrea CHIAPORI e Marco ROSSI, *della Comunità di Sant'Egidio*, svolgono distinte relazioni.

Prendono la parola, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, la deputata Daniela GASPARINI (PD) e il deputato Roberto MORASSUT (PD).

Valeria MARTANO, *della Comunità di Sant'Egidio*, risponde ai quesiti posti.

Andrea CAUSIN, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI.*

ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE.

TITOLO I.

NORME APPLICABILI

ARTICOLO 1.

(Norme applicabili).

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla deliberazione della Camera dei deputati del 27 luglio 2016, di seguito denominata «deliberazione istitutiva». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento della Camera, in quanto compatibili.

TITOLO II.

ORGANIZZAZIONE DELLA
COMMISSIONE

ARTICOLO 2.

(Organizzazione dei lavori).

1. Il presidente può attribuire a uno o più componenti il compito di esaminare i profili istruttori di ciascuna questione o ciascun affare trattati dalla Commissione e di riferirne ad essa, salvo i casi in cui ciò sia incompatibile con la natura della questione o dell'affare.

2. Il presidente può avocare a sé o revocare i compiti istruttori in caso di inerzia o ritardo del componente cui sono stati affidati.

ARTICOLO 3.

(Sostituzione dei componenti della Commissione).

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo o di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri deputati nominati con la stessa procedura di cui all'articolo 2, comma 1, della deliberazione istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti della Commissione.

ARTICOLO 4.

(Partecipazione alle sedute della Commissione).

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di deputati che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per i collaboratori esterni ai sensi del comma 3 dell'articolo 23, e salvo quanto disposto dagli articoli 15 e 16.

ARTICOLO 5.

(Ufficio di presidenza).

1. L'Ufficio di presidenza è composto dal presidente, che lo presiede, dai vicepresidenti e dai segretari.

2. Il presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di presidenza i rappresentanti

designati dai gruppi nei casi previsti dal presente regolamento e ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

ARTICOLO 6.

(Funzioni del presidente, dei vicepresidenti e dei segretari).

1. Il presidente:

a) rappresenta la Commissione e tiene i rapporti con le autorità, gli enti e i soggetti indicati dalla delibera istitutiva;

b) convoca la Commissione e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni;

c) formula e dirama l'ordine del giorno, sulla base delle decisioni assunte dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi ai sensi del successivo articolo 7;

d) dispone le spese di ordinaria amministrazione;

e) esercita i restanti compiti previsti dal presente regolamento.

2. I vicepresidenti sostituiscono il presidente in caso di assenza o di impedimento. I segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

3. Nei casi di necessità e urgenza, il presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di presidenza, riferendo entro tre giorni all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

ARTICOLO 7.

(Funzioni dell'Ufficio di presidenza).

1. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, predispose il programma e il calendario dei lavori della Commissione.

2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei gruppi, la cui consistenza numerica sia

complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti della Commissione, sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, il programma e il calendario sono predisposti dal presidente che inserisce le proposte dei gruppi dissenzienti in modo da garantire agli argomenti indicati da questi ultimi una quota del tempo disponibile nel periodo considerato ovvero degli argomenti da trattare. Il programma e il calendario così formulati sono definitivi dopo la comunicazione alla Commissione.

3. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, esamina le questioni, anche riguardanti componenti della Commissione, che dovessero sorgere nel corso dell'attività della stessa.

4. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del presidente.

TITOLO III.

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 8.

(Convocazione della Commissione).

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il presidente annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno quarantotto ore prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al presidente da un quarto dei componenti. In tal caso il presidente convoca la Commissione con procedura di cui al comma 2.

ARTICOLO 9.

(Ordine del giorno delle sedute).

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei tre quarti dei votanti.

2. Coloro che intendano fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, devono previamente informare il presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differire tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori.

ARTICOLO 10.

(Numero legale).

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

2. Il presidente procede alla verifica del numero legale solo se ciò sia richiesto da quattro componenti. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

3. Se accerta la mancanza del numero legale il presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta, o dispone il passaggio ad altro punto dell'ordine del giorno che non preveda votazioni o toglie la seduta. Se dispone la sospensione della seduta, ne indica la durata, non superiore a un'ora.

ARTICOLO 11.

(Deliberazioni).

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che quattro componenti o uno o più rappresentanti di gruppo, che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella Commissione, chiedano la votazione nominale. I firmatari di una richiesta di votazione nominale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

ARTICOLO 12.

(Pubblicità dei lavori).

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della deliberazione istitutiva, la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno. In tali casi, il resoconto stenografico viene redatto ma non pubblicato. Dei lavori della Commissione è comunque pubblicato un resoconto sommario. Le delibere della Commissione sono pubblicate negli atti parlamentari, salvo nei casi decisi dalla Commissione.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta pubblica in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Nel corso della medesima seduta, il presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, tale forma di pubblicità.

3. Relativamente a singoli documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano vincolati al segreto, anche per periodi determinati di tempo.

4. Delle sedute della Commissione si redige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.

TITOLO IV.

MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

ARTICOLO 13.

(Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della deliberazione istitutiva.

2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa formati o acquisiti.

ARTICOLO 14.

(Attività istruttoria).

1. Oltre che mediante le indagini e gli esami di cui al comma 1 dell'articolo 13, la Commissione può acquisire documentazione, notizie e informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni.

2. I parlamentari, i membri del Governo e i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma della libera audizione.

3. Le persone sottoposte a indagini o imputate in procedimenti penali ovvero proposte o sottoposte all'applicazione di misure di prevenzione per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o ad essi connessi sono sentite nella forma della libera audizione e hanno facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.

ARTICOLO 15.

(Esame di testimoni e confronti).

1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, la cui testimonianza sia ritenuta utile

per lo svolgimento delle attività di inchiesta.

2. Il Presidente avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.

3. Le domande ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma della libera audizione, sono rivolte dal presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal presidente, che ne valuta l'ammissibilità.

4. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

ARTICOLO 16.

(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni).

1. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.

2. I testimoni sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata, servizio di recapito qualificato certificato o per mezzo della polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta od omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporre l'accompagnamento coattivo ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Ai testimoni e ai soggetti ascoltati nella forma della libera audizione è sottoposto appena possibile il resoconto stenografico della loro deposizione. I testimoni devono sottoscriverlo; di eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti. A tutti i soggetti auditi è indicato un termine non superiore ai venti giorni entro il quale, in mancanza di richieste di rettifica, il resoconto verrà considerato definitivo.

ARTICOLO 17.

(Falsa testimonianza).

1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui all'articolo 372 e seguenti del codice penale, il presidente, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

2. Egualmente si procede alla stesura del processo verbale e alla sua trasmissione all'autorità giudiziaria competente nel caso di reati di cui agli articoli da 366 e seguenti del codice penale.

ARTICOLO 18.

(Denuncia di reato).

1. Il presidente informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.

2. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione, il rapporto è trasmesso anche al Presidente della Camera dei deputati.

ARTICOLO 19.

(Archivio della Commissione).

1. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, definisce, con delibera comunicata alla Commissione e pubblicata nei resoconti, i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti e il loro regime di divulgazione, anche al fine di stabilirne la consultazione e la riproducibilità nell'ambito della Commissione, nonché la trasmissione alle Autorità richiedenti.

2. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di Segreteria. Al momento dell'acquisizione dell'atto o del documento da parte dell'ufficio di Segreteria, il presidente ne determina il regime di classificazione e ne dà comunicazione all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

3. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, previa intesa, ove occorra, con il Presidente della Camera.

4. La Commissione, ove le pervengano documenti in formato cartaceo da mittenti che non siano tenuti dalla normativa vigente a produrli in formato digitale, ne cura la digitalizzazione.

5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari e dai collaboratori esterni di cui al successivo articolo 23. Ne può essere estratta copia esclusivamente in formato digitale.

6. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

ARTICOLO 20.

(Relazioni al Parlamento).

1. La Commissione riferisce all'Assemblea della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della delibera istitutiva.

2. Il presidente predispone una proposta di relazione o incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta è illustrata alla Commissione in apposita seduta. Non può essere divulgata prima che sia stata illustrata alla Commissione.

3. Possono essere presentate relazioni di minoranza, alle quali si applica il medesimo limite alla divulgazione di cui al comma 2.

4. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

ARTICOLO 21.

(Pubblicità di atti e documenti).

1. Contestualmente alla presentazione della relazione di cui all'articolo 2, comma 4, della delibera istitutiva, la Commissione decide quali atti e documenti formati nel corso dell'inchiesta debbano essere resi pubblici.

2. Dopo la cessazione della Commissione per scadenza dei termini di cui all'articolo 2, comma 4, della delibera istitutiva e comunque al termine della legislatura, tutti gli atti inerenti allo svolgimento dell'inchiesta sono versati all'Archivio storico della Camera dei deputati.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

ARTICOLO 22.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione).

1. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 5, della deliberazione istitutiva.

3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della delibera istitutiva, la Commissione pubblica sul proprio sito una tabella con le spese sostenute mensilmente, fatte salve quelle connesse ad atti e documenti soggetti a regime di segretezza.

ARTICOLO 23.

(Collaborazioni esterne).

1. La Commissione, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della deliberazione istitutiva, può avvalersi delle collaborazioni ritenute necessarie per il miglior espletamento della sua attività, affidando l'incarico a persone di qualificata e riconosciuta competenza nelle materie di interesse della Commissione, nel numero massimo di venti. A tal fine, su proposta del presidente, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, adotta le relative deliberazioni. I nominativi dei collaboratori esterni sono comunicati alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.

2. In sede di affidamento dell'incarico, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, definisce l'oggetto e la durata della collaborazione. Su proposta del presidente, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delibera di corrispondere ai collaboratori esterni a tempo pieno un'indennità, ovvero, in alternativa, il rimborso delle spese, determinandone la misura massima annuale. Il rimborso delle spese è riconosciuto ai collaboratori esterni esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti a essi specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce alle spese, debitamente documentate, aventi ad oggetto l'alloggio, il trasporto e la ristorazione fruita presso le strutture della Camera dei deputati.

3. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione

ad atti e documenti di cui all'articolo 4 della deliberazione istitutiva, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del presidente. Su autorizzazione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, possono assistere alle sedute della Commissione; riferiscono alla Commissione ogniqualvolta sia loro richiesto.

ARTICOLO 24.

*(Modifiche al regolamento
della Commissione).*

1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. La proposta è distribuita agli altri componenti della Commissione.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo (Parere alla Commissione V) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazioni e raccomandazioni</i>)	3
Comunicazioni del Presidente	6

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito del procedimento penale nei confronti della deputata Argentin (procedimento n. 16867/14 RG DIB) (doc. IV-ter, n. 17) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
AVVERTENZA	9

COMMISSIONI RIUNITE (VI Camera e 6^a Senato)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti della Banca Monte dei Paschi di Siena sulla tutela del risparmio nel settore creditizio	10
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (XIV Camera e 14^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, ambasciatore Maurizio Massari (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	11
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 369 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	12
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20
---	----

RISOLUZIONI:

7-00833 Russo: Su un'organica riforma della disciplina della bonifica dei siti contaminati (<i>Seguito discussione e rinvio</i>)	20
7-01094 Bratti: Su un'organica riforma della disciplina della bonifica dei siti contaminati (<i>Discussione e rinvio</i>)	20

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la promozione dell'economia della condivisione. C. 3564 Tentori	22
<i>ERRATA CORRIGE</i>	22

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

RISOLUZIONI:

7-00511 Plangger, 7-00781 Mucci, 7-00799 Piccione, 7-01091 Cozzolino, 7-01117 Fiano e 7-01133 La Russa: Sullo status dei vigili del fuoco cosiddetti discontinui e dei vigili del fuoco volontari (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione, in un testo unificato, della risoluzione n. 8-00217</i>)	23
<i>ALLEGATO (Testo unificato delle risoluzioni approvato dalla Commissione)</i>	26
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni non veritiere. C. 3824 Misiani (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e un'osservazione</i>)	29
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	36

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. Atto n. 365 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	30
AVVERTENZA	35

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione	38
DL n. 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	38
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	42
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41

COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.	
Audizione di rappresentanti di <i>Medicines for Malaria Venture (Svolgimento e conclusione)</i>	41

IV Difesa

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di rappresentanza militare. C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti, C. 2097 D'Arienzo, C. 2591 Corda, C. 2609 Cirielli, C. 2679-novies Governo, C. 2748 Petrenga e C. 2776 Palmizio	43
---	----

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	43
7-00413 Frusone: Sulla pubblicità su <i>Internet</i> dei dati di interesse generale provenienti dagli istituti e centri di Difesa (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione risoluzione n. 8-00216</i>)	43
<i>ALLEGATO (Nuova formulazione approvata dalla Commissione)</i>	46
Sulle aree colpite dal terremoto	45
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45

V Bilancio, tesoro e programmazione**AUDIZIONI:**

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 243/2016 recante Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (C. 4200 Governo) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	50
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico. Nuovo testo C. 1178. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	50
--	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori. Atto n. 373 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	52
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Francesco Greco, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 243/2016 recante Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (C. 4200 Governo)	53
Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, Carlo Maria Capristo, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 243/2016 recante Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (C. 4200 Governo)	53
Audizione del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 243/2016 recante Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (C. 4200 Governo)	53

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 243/2016 recante Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (C. 4200 Governo)	54
---	----

VI Finanze**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. Atto n. 367 (<i>Seguito</i>	
---	--

<i>dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni)</i>	55
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	61
Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. Atto n. 368 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	56
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	64
RISOLUZIONI:	
7-01130 Villarosa: Estensione del meccanismo di rimborso in favore dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione ai soggetti che non abbiano acquistato direttamente tali titoli dalle predette banche (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	57
VII Cultura, scienza e istruzione	
SEDE REFERENTE:	
Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto e del Roma Europa Festival. C. 4113, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato a riferire favorevolmente</i>) .	66
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso <i>online</i> nel mercato interno. Atto n. 366 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	67
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	67
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	69
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	77
SEDE REFERENTE:	
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada. Nuovo testo C. 3837 Minnucci e C. 3990 Biasotti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	71
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti del Relatore)</i>	79
Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico. Nuovo testo C. 1178 Iacono ed altri (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	72
<i>ALLEGATO 3 (Proposte emendative della Relatrice)</i>	80
<i>ALLEGATO 4 (Proposte di coordinamento formale del testo)</i>	82
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74
INTERROGAZIONI:	
5-06630 Giulia Grillo: Miglioramento della mobilità nell'area etnea, con particolare riferimento all'attivazione domenicale e festiva del servizio di trasporto della Ferrovia circumetnea	74
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	83

5-07924 Mognato: Svantaggio concorrenziale a danno degli autotrasportatori del nord est derivante dalle diverse modalità di conseguimento in Slovenia del certificato di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose (cosiddetto « patentino ADR »)	75
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	84
5-10010 Franco Bordo: Carenze del trasporto ferroviario in Calabria e difficoltà dei suoi collegamenti con l'Italia settentrionale.	
5-10121 Bruno Bossio: Livelli di servizio ferroviario nelle regioni del Mezzogiorno e, in specie, nella dorsale ionica calabrese	75
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	85

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei vertici di Sogin sulle priorità operative dell'attuale <i>governance</i>	87
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	87
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	90
---	----

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 4135, approvato dal Senato, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

Rappresentanti dell'Osservatorio <i>Smart Working</i> della <i>School of Management</i> del Politecnico di Milano	91
---	----

Rappresentanti della Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità (CIDA) ..	91
---	----

SEDE REFERENTE:

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. C. 4135 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	91
---	----

XII Affari sociali

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	95
---	----

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. Testo unificato C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	95
---	----

Norme per la promozione del parto fisiologico. C. 93 Binetti, C. 755 Sbrollini, C. 2818 Binetti, C. 3095 Fucci, C. 3121 Colonnese, C. 3573 D'Incecco, C. 3614 Carnevali, C. 3670 Zaccagnini, C. 3839 Nicchi e C. 3932 Rostellato (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	98
---	----

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3265 Romanini, recante disposizioni in materia di produzione e vendita del pane: audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana industrie prodotti alimentari (AIIPA), della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) alimentare e di Confartigianato alimentazione	99
--	----

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1932 L'Abbate, recante disposizioni concernenti l'etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo: audizione di rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) alimentare, di Confartigianato alimentazione e dell'Associazione industriali mugnai d'Italia (Italmopa)	99
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	99

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	100
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. Atto n. 365 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	103
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso <i>online</i> nel mercato interno. Atto n. 366 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	106
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 369 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	110
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	113

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

DL 244/2016: Proroga e definizione di termini. S. 2630 Governo (Parere alla 1 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	114
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	119
Istituzione della « Giornata nazionale della lotta contro la povertà ». Testo unificato C. 197 Pisicchio e C. 3397 Marazziti (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	118
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	120
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	118

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	121
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato agli Affari regionali e alle autonomie, Gianclaudio Bressa, sulla finanza delle Province e delle Città metropolitane (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	122
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	122

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Audizione a testimonianza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 19 luglio 2013, n. 87, del Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia – Palazzo Giustiniani, Stefano Bisi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	123
--	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2016	125
---	-----

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni	126
Deliberazione di una proroga del termine (<i>Deliberazione</i>)	126
Audizione del Vice Direttore di Europol, dottor Wil van Gemert (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	126
Comunicazioni della presidente	127

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	128
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Deliberazione di una integrazione del programma e di una proroga del termine (<i>Deliberazione</i>)	128
<i>ALLEGATO (Programma dell'indagine conoscitiva)</i>	130
Seguito dell'audizione del Comandante generale della Guardia di finanza, Giorgio Toschi (<i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i>)	129

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO

Sulla pubblicità dei lavori	133
Audizioni in materia di contrasto della contraffazione via <i>web</i> e in sede internazionale.	
Audizione di rappresentanti di Amazon (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	133
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	133

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	134
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	134
Audizione di Giuseppe Zamberletti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	134

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 136

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI

COMMISSIONE PLENARIA:

Esame testimoniale del Col. Alessandro Lazzini, responsabile dell'Ufficio coordinamento dei servizi di vigilanza d'area dello Stato Maggiore dell'Esercito (*Svolgimento e conclusione*) . 137

Esame testimoniale del Col. Francesco Nasca, responsabile dell'Ufficio antinfortunistica e medicina del lavoro dello Stato Maggiore dell'Esercito (*Svolgimento e conclusione*) 138

COMMISSIONE PLENARIA:

Esame testimoniale del Gen. B. Carmelo Covato, Direzione per il coordinamento centrale del servizio di vigilanza, prevenzione e protezione dello Stato Maggiore dell'Esercito (*Svolgimento e conclusione*) 138

Comunicazioni del Presidente 139

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI

AUDIZIONI:

Audizione di militari in servizio nella caserma « Gamerra » di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri (*Svolgimento e conclusione*) 140

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE

Sulla pubblicità dei lavori 141

Esame del Regolamento interno (*Esame e approvazione*) 141

ALLEGATO (*Regolamento interno*) 143

Audizione della dottoressa Valeria Martano e del dottor Marco Rossi della Comunità di Sant'Egidio (*Svolgimento e conclusione*) 142

AVVERTENZA 142

PAGINA BIANCA

XVII LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA	<i>Pag.</i> III
---	-----------------

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

Mercoledì 18 gennaio 2017. — Presidenza del Presidente Michele NICOLETTI.

La seduta comincia alle 15.10.

Comunicazioni del Presidente.

Michele NICOLETTI, *presidente*, introduce il tema del rinnovo della Delegazione. Anche quest'anno c'è stato un rinnovo tacito, come di prassi. Conferma quindi la composizione delle Commissioni e delle Sottocommissioni, nonché la Vicepresidenza dell'Assemblea parlamentare, assegnata alla senatrice Gambaro, non avendo lui ritenuto di assumerla personalmente.

Informa poi di aver predisposto una lettera ai Presidenti delle Camere affinché sul sito internet delle Assemblee sia riportata anche l'attività internazionale svolta nell'ambito del rispettivo mandato istituzionale che altrimenti non viene presa in considerazione, anche con riferimento delle statistiche sulla « produttività » dei parlamentari che spesso arricchiscono la nostra carta stampata.

Ricorda poi i principali temi della Sessione di Strasburgo, che inizierà il prossimo 23 gennaio. In primo luogo comunica che la Federazione russa non presenterà le credenziali per la propria Delegazione. A tale riguardo, ricorda che la stessa Nadia Sevchenko, parlamentare ucraina, ha dichiarato alla stampa l'opportunità di abbandonare le rivendicazioni sulla Crimea in cambio della fine

delle rivendicazioni russe sul Donbass. Ritiene che questo sia un segnale di disgelo da tenere nella debita considerazione. Comunica poi che all'inizio della Sessione si dovrà votare sullo svolgimento di un dibattito di urgenza in merito alla situazione in Turchia. A tale riguardo, fa presente che la Turchia ha chiesto di non svolgere tale dibattito in quanto la Delegazione turca non potrà essere presente alla Sessione per la concomitanza della stessa con l'esame delle proposte di riforma costituzionale dinanzi al Parlamento nazionale.

Dà infine notizia delle iniziative della Delegazione fin qui comunicata dagli interessati: l'onorevole Cimbro promuove il 1° e il 2 febbraio un Seminario sul tema giovani e corruzione; l'onorevole Centemero un Convegno il prossimo 27 febbraio sul tema della « democrazia paritaria » e la riunione della Commissione uguaglianza a Milano il 18 e 19 maggio prossimi; l'onorevole Santerini un concorso nelle scuole di secondo grado sul tema del *NO HATE*.

Il deputato Manlio DI STEFANO (Movimento 5 stelle) ritiene importante valorizzare il lavoro svolto in sede internazionale sui siti internet della Camera e del Senato, e concorda quindi con l'iniziativa del Presidente.

Ritiene che si dovrebbe procedere all'annuncio in Aula dei rapporti approvati, soprattutto di cui sia stato relatore un parlamentare italiano.

Michele NICOLETTI *presidente* ricorda di aver personalmente voluto riattivare la procedura di cui all'articolo 125 del Regolamento della Camera.

È poi cura del parlamentare attivarsi affinché una determinata risoluzione approvata e annunciata in Aula sia poi calendarizzata nella Commissione competente per merito.

Il senatore Sergio DIVINA (LN-AUT) condivide l'iniziativa del Presidente in merito alla corretta informazione sull'attività parlamentare svolta in sede internazionale. Ricorda poi il problema dei non iscritti ai gruppi parlamentari che sono regolarmente penalizzati nell'attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Il senatore Paolo CORSINI (PD), chiede, in merito alla questione della Vicepresidente dell'Assemblea, quale sia l'orientamento della Delegazione.

La deputata Eleonora CIMBRO (PD) osserva che si dovrebbe prendere atto del lavoro svolto dai parlamentari soprattutto nel definire chi debba essere titolare e chi supplente nella Delegazione.

Chiede inoltre di diventare titolare nella Commissione sociale, avendo svolto un notevole lavoro in tale sede, soprattutto a proposito del *dossier* sulla maternità surrogata.

Quanto al Seminario previsto per il 1° e il 2 febbraio, esso si colloca nell'ambito del rapporto su giovani e corruzione di cui è titolare. Tale Seminario coinvolgerà importanti ONG e prega pertanto i colleghi di intervenire.

Ricorda infine il rapporto del collega Ariev sulla libertà dei media, ove si attacca impropriamente l'Armenia sul Nagorno-Karabaka con una evidente strumentalizzazione.

Il senatore Sergio DIVINA (LN-AUT) osserva che su questo ultimo punto non si può solo sentire la parte armena ma anche quella azera.

La deputata Elena CENTEMERO (Forza Italia) ricorda che le iniziative di cui è promotrice riguardano l'una il tema della democrazia paritaria, che si collocherà verosimilmente anche nell'ambito del dibattito sulla legge elettorale. L'altra la riunione della Commissione ugua-glianza, a Milano, il 18 e 19 maggio prossimi.

La deputata Milena SANTERINI (Gruppo per l'Italia) informa i colleghi sull'esito dell'attività svolta come Coordinatrice dell'alleanza contro il razzismo. Come è noto, la Presidente della Camera ha istituito, su impulso del Consiglio d'Europa, la Commissione denominata Joe Cox; l'Alleanza ha inoltre promosso una sorta di Label, una certificazione di qualità delle attività svolte a livello istituzionale. È stato infine proposto un concorso nelle scuole secondarie superiori affinché producano materiali di approfondimento sul tema del *NO HATE*. Tale concorso sarà premiato il 20 marzo alla Camera e la classe vincitrice svolgerà poi un viaggio a Strasburgo durante la Sessione di aprile.

La deputata Deborah BERGAMINI (Forza Italia) pone l'accento, con riferimento alla situazione in Turchia, sulla forte discrasia tra la rappresentazione della realtà e la realtà stessa.

A tale riguardo, ritiene che la linea sanzionatoria applicata anche nei confini della Russia non abbia portato buoni risultati.

Ritiene che non si possa correre tale rischio anche con la Turchia e a tale riguardo la posizione della Delegazione italiana dovrebbe possibilmente essere dibattito all'interno della Delegazione stessa.

Il senatore Paolo CORSINI (PD), condivide sulla Turchia la posizione della deputata Bergamini.

Michele NICOLETTI, *presidente*, ritiene utile che la Delegazione si scambi idee e

valutazioni sulla situazione in Turchia. La questione curda, dell'ISIS, delle tensioni interne producano infatti un risultato difficile da valutare. Personalmente preferirebbe continuare la procedura di monitoraggio già in essere e poi svolgere un dibattito in Aula, soprattutto considerando l'assenza di parlamentari turchi per il concomitante impegno nel rispettivo parlamento.

Rispetto alla questione posta dalla collega Cimbro, ricorda la decisione su chi debba essere titolare o supplente in Dele-

gazione è presa dai rispettivi Capigruppo, mentre riguardo alla titolarità nella Commissione Affari sociali, osserva che nessuno è titolare in più di una Commissione e la collega Cimbro è già titolare nella Commissione Cultura.

Ricorda di avere presentato insieme al collega Manciuoli, una proposta di legge per regolamentare l'attività svolta dalle Delegazioni, anche attraverso l'adozione di un Regolamento interno.

La seduta termina alle 16.10.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



17SMC0007680